

CAPITOLO XVI.

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (ANAS)

1. — *Considerazioni generali.*

Come nei precedenti esercizi, anche nel 1971, le entrate dell'Azienda hanno trovato alimento, in prevalenza, nei contributi posti a carico dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici, nonché nel ricorso al mercato finanziario, mentre modesto è stato l'apporto delle entrate proprie.

Nel corso dell'esercizio 1971 è stato contratto con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di 300 miliardi di lire, il cui ricavato, destinato al finanziamento dei lavori di completamento delle autostrade Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania e Punta Raisi-Mazara del Vallo, è stato così ripartito: 150 miliardi per il 1971, 100 per il 1972 e 50 per il 1973.

Il predetto mutuo, per il suo rilevante importo (pari a circa un terzo delle entrate complessive), è venuto così ad incidere notevolmente sul bilancio 1971 ed eserciterà tale incidenza, sia pure in misura minore, sui due bilanci successivi.

In ordine a tale operazione è anche da porre in rilievo che l'ANAS si è avvalsa — per la prima volta — di una disposizione di carattere permanente (articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59), in virtù della quale l'Azienda è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la realizzazione dei suoi programmi costruttivi, mentre in precedenza — pur vigendo la citata disposizione — essa aveva contratto mutui solo a seguito di specifica autorizzazione accordata di volta in volta da particolari norme di legge (1).

L'operazione ora indicata induce a ritenere come l'esercizio della facoltà di contrarre mutui rende, in certo senso, autonomo dall'autorizzazione parlamentare, in sede di approvazione del bilancio, il potere di deliberare nuove spese.

Nel caso in esame — in mancanza di una disposizione legislativa che indicasse i mezzi per far fronte alle rate di ammortamento relative al mutuo contratto nel 1971 — il decreto interministeriale di approvazione della convenzione ha stabilito che, per il pagamento di tali rate, verrà utilizzato il contributo — peraltro di entità variabile — che il Tesoro dello Stato è obbligato a corrispondere annualmente all'ANAS, ai sensi dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

L'operazione ora illustrata ha avuto i suoi riflessi sulla impostazione del bilancio. Infatti l'oggetto dei tre articoli tra i quali è stata ripartita la somma stanziata sul capitolo 521 — inserito nello stato di previsione della spesa con provvedimento amministrativo di variazione in correlazione alla nuova entrata derivante dal mutuo contratto — coincide, in tutto o in parte,

(1) La più recente di dette norme è contenuta nella legge 1° ottobre 1969, n. 718, con la quale l'ANAS è stata autorizzata a contrarre mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di 32 miliardi per il finanziamento occorrente per le ulteriori necessità inerenti al completamento, alla attrezzatura ed alla funzionalità dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

con quello di tre capitoli già esistenti, anche se le autorizzazioni di spesa relative a questi ultimi traggono origine da leggi diverse (2).

La spesa complessiva dell'Azienda, tenuto conto delle variazioni apportate alle previsioni iniziali nel corso dell'esercizio (179,01 miliardi), ammonta, secondo il consuntivo, a 495,1 miliardi, presentando, così, un notevole aumento rispetto ai livelli raggiunti negli anni precedenti (3). In particolare, le spese in conto capitale rappresentano oltre i tre quarti del totale (76,42 per cento). È da notare, altresì, che di tale importo complessivo 70,69 miliardi riguardano il pagamento delle rate annuali di spese differite autorizzate in precedenti esercizi con leggi speciali e 15,93 miliardi attengono a rate di ammortamento dei mutui contratti. L'onere di entrambi i suddetti tipi di rate, gravante sugli esercizi successivi al 1971 (1.092,6 miliardi) è lievemente inferiore alla media del quinquennio 1966-1970 (4).

Negli uniti prospetti sono riportati i dati relativi allo stato di attuazione degli interventi pluriennali di spesa.

Va, infine, fatto cenno delle contabilità speciali autorizzate dalla disposizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 31 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, ed intestate, presso le sezioni di tesoreria provinciale, dove hanno sede gli uffici compartimentali della viabilità, ai dirigenti di questi ultimi. Tali contabilità risultano alimentate, anche nel 1971, dai contributi versati dalla Cassa per il Mezzogiorno — per la costruzione di strade statali nelle zone in cui opera detta Cassa — e da Enti locali. Poiché le somme amministrate non provengono da fondi di bilancio, le contabilità di cui trattasi sono da considerare tra le gestioni fuori bilancio, autorizzate per legge, ricadenti, per quanto riguarda il controllo dei relativi rendiconti, sotto la disciplina dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, che detta norme di carattere generale in ordine alle gestioni fuori bilancio esistenti nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

(2) La denominazione del capitolo 521 - articolo 1 (spese per provvedere, ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, al completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria) coincide sostanzialmente con quella del capitolo aggiunto 829 la cui autorizzazione di spesa deriva da diverse leggi speciali (articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, articolo 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1464, legge 8 giugno 1966, n. 511 e legge 1° ottobre 1969, n. 718).

La denominazione del capitolo 521 - articolo 2 (spese per provvedere, ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, al completamento dei lavori di costruzione delle autostrade senza pedaggio Palermo-Catania e Punta Raisi-Mazara del Vallo) è parzialmente coincidente con quella del capitolo 517 (completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Palermo-Catania - articolo 1 della legge 20 dicembre 1967, n. 1263). Anche in questo caso la differente numerazione risiede sostanzialmente nella diversità delle fonti legislative di autorizzazione della spesa, la prima avente carattere ordinario, la seconda carattere speciale.

Infine, la denominazione del capitolo 521 - articolo 3 (spese per la liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi, dalle riserve delle imprese e dal maggior costo delle espropriazioni afferenti ai lavori relativi alle autostrade Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania e Punta Raisi-Mazara del Vallo) corrisponde in parte a quella del capitolo aggiunto 826 (somma da erogare per la liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali per le opere eseguite dall'ANAS e finanziate con leggi speciali - legge 21 aprile 1967, n. 306). Pure in quest'ultimo caso la esistenza del doppio capitolo è attribuibile essenzialmente alle differenti fonti legislative.

(3) La spesa è stata nel 1966 di 344,82 miliardi, nel 1967 di 349,08 miliardi, nel 1968 di 338,47 miliardi, nel 1969 di 286,1 miliardi e nel 1970 di 335,3 miliardi.

(4) L'insieme delle rate poste a carico degli esercizi successivi ammontava nel 1966 a 881,66 miliardi, nel 1967 a 1.067,97 miliardi, nel 1968 a 1323,2 miliardi, nel 1969 a 1.218,4 miliardi e nel 1970 a 1.179,1 miliardi (l'onere medio nel quinquennio è stato, quindi, di 1.134 miliardi).

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (ANAS)

Stato di attuazione delle particolari disposizioni legislative,
concernenti interventi per gravi calamità naturali

Situazione al 31 dicembre 1971.

OGGETTO	Stanziamenti	Impegni	Disponibilità conservata ai sensi dell'arti- colo 36 della legge di con- tabilità dello Stato	Pagamenti
<i>Alluvioni 1966:</i>				
Articolo 22 del decreto-legge 9 novem- bre 1966, n. 914, convertito, con mo- dificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141:				
Capitolo 823 ex 508 1966	3.200.000.000	3.196.079.837	3.920.163	3.168.268.625
Capitolo 823 ex 508 1967	3.800.000.000	3.798.276.755	1.723.245	3.738.191.968
	7.000.000.000	6.994.356.592	5.643.408	6.906.460.593
Articolo 5 del decreto-legge 18 novem- bre 1966, n. 976, convertito, con mo- dificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142:				
Capitolo 830 ex 510 1966	4.340.000.000	4.308.204.562	31.795.438	4.128.875.314
Capitolo 830 1967	12.000.000.000	11.921.387.294	78.612.706	11.131.383.876
Capitolo 830 1968	6.660.000.000	6.585.697.212	74.302.788	5.171.627.670
	23.000.000.000	22.815.289.868	184.710.932	20.431.886.860
<i>Terremoto 1968:</i>				
Articolo 43 del decreto-legge 22 gen- naio 1968, n. 12:				
Capitolo 828 ex 509 1968	1.000.000.000	996.920.000	3.080.000	975.352.733
<i>Alluvione 1968:</i>				
Articolo 29 del decreto-legge 18 dicem- bre 1968, n. 1232, convertito, con mo- dificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6:				
Capitolo 831 ex 515 1968	4.600.000.000	4.596.163.210	3.836.790	4.296.904.104
Articolo 20 del decreto-legge 18 dicem- bre 1968, n. 1233, convertito, con mo- dificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7:				
Capitolo 832 ex 516 1968	6.000.000.000	5.991.155.991	8.844.009	5.481.784.450
Capitolo 832 1969	12.000.000.000	11.464.082.292	535.917.708	7.587.400.096
	18.000.000.000	17.455.238.283	544.761.717	13.069.184.546
<i>Alluvione 1970:</i>				
Articolo 14-bis della legge 12 dicembre 1970, n. 979:				
Capitolo 506 1970	1.400.000.000	1.384.859.276	15.140.724	934.768.150
Articolo 14-duodecies della legge ci- tata:				
Capitolo 508 1970	1.000.000.000	925.000.000	75.000.000	184.500.000
	2.400.000.000	2.309.859.276	90.140.724	1.119.288.150

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PIANO DI NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI

(Legge 24 luglio 1961, n. 729)

Contributi trentennali a favore di Enti e società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade — Articolo 20.

ESERCIZI	Capitolo	COMPETENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	
1961-62	55- <i>quater</i>	2.300.000.000	—	2.300.000.000	—	—	—
1962-63	60	4.600.000.000	519.255.800	4.080.744.200	519.255.800	1.760.744.200	1.038.511.600
1963-64	60	6.900.000.000	1.182.291.100	5.717.708.900	1.326.070.600	4.535.417.800	2.508.361.700
2° semestre 1964	62	4.250.000.000	751.261.700	3.498.378.300	2.178.870.000	8.074.256.700	2.930.131.700
1965	543	9.250.000.000	3.632.910.135	5.617.089.865	4.693.804.770	6.879.190.230	8.326.714.905
1966	543	10.750.000.000	4.848.690.835	5.901.309.165	—	12.496.280.095	4.848.690.835
1967	543	12.000.000.000	5.423.738.235	6.576.261.765	2.860.851.200	15.536.738.060	8.284.589.435
1968	543	13.000.000.000	6.108.804.635	6.891.195.365	2.658.920.700	19.454.079.125	8.767.725.335
1969	543	14.000.000.000	13.000.000.000	1.000.000.000	26.345.274.490	—	39.345.274.490
1970	543	15.150.000.000	14.000.000.000	1.150.000.000	1.000.000.000	—	15.000.000.000
1971	543	15.800.000.000	14.000.000.000	1.800.000.000	—	1.150.000.000	14.000.000.000

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PIANO DI NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI

(Legge 17 ottobre 1967, n. 963)

Contributo trentennale a favore della Società concessionaria per la costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e suoi prolungamenti.

ANNUALITÀ	Esercizi	Capitolo	COMPETENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	
1°	1967	544	120.000.000	—	120.000.000	—	—	—
2°	1968	544	842.500.000	—	842.500.000	—	120.000.000	—
3°	1969	544	1.709.500.000	—	1.709.500.000	—	962.500.000	—
4°	1970	544	2.345.300.000	—	2.345.300.000	—	2.672.000.000	—
5°	1971	544	2.345.300.000	—	2.345.300.000	286.781.226	4.730.518.774	286.781.226

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PIANO DI NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI

(Legge 24 luglio 1961, n. 729)

Contributi trentennali a favore di Enti e società concessionaria rie per la costruzione e l'esercizio di autostrade — Articolo 2.

ESERCIZI	Capitolo	COMPETENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	
1961-62	55-ter	1.400.000.000	—	1.400.000.000	—	—	—
1962-63	59	4.600.000.000	—	4.600.000.000	—	1.400.000.000	—
1963-64	59	8.200.000.000	—	8.200.000.000	—	6.000.000.000	—
2° semestre 1964	61	4.950.000.000	—	4.950.000.000	97.518.795	14.102.431.205	97.518.795
1965	542	10.800.000.000	—	10.800.000.000	315.097.070	18.737.384.135	315.097.070
1966	542	12.200.000.000	—	12.200.000.000	457.630.825	29.079.753.310	457.630.825
1967	542	12.850.000.000	—	12.850.000.000	2.132.761.475	39.146.991.808	2.132.761.475
1968	542	13.150.000.000	—	13.150.000.000	3.311.774.570	48.685.217.187	3.311.774.570
1969	542	13.450.000.000	—	13.450.000.000	4.647.557.575	57.187.659.612	4.647.557.575
1970	542	13.600.000.000	—	13.600.000.000	7.348.465.335	63.289.194.156	7.348.465.335
1971	542	13.600.000.000	—	13.600.000.000	8.889.670.693	67.999.523.463	8.889.670.693

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

INTEGRAZIONE DI FONDI PER LA COSTRUZIONE DELL'AUTOSTRADA PALERMO-CATANIA

(Legge 20 dicembre 1967, n. 1263)

ESERCIZI	Capitolo	COMPENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	
1967	517	11.505.000.000	-	-	-	-	-
1968	517	11.505.000.000	-	23.010.000.000	-	-	-
1969	517	11.505.000.000	1.199.960.000	10.305.040.000	7.046.558.000	15.963.442.000	8.246.518.000
1970	517	11.505.000.000	5.998.346.400	5.506.653.600	19.504.393.860	6.764.088.140	25.502.740.260
1971	517	11.505.000.000	6.379.519.909	5.425.480.094	8.113.793.446	4.156.948.294	14.493.313.355
		57.525.000.000					

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

INTEGRAZIONE DI FONDI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1962, N. 729

Per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande circolazione.

(Legge 28 marzo 1968, n. 360) — (Strade di grande circolazione)

ESERCIZI	Capitolo	COMPETENZA				RESIDUI		Pagamenti complessivi
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare		
1968	519	11.820.000.000	—	11.820.000.000	—	—	—	
1969	519	12.805.000.000	3.352.797.280	9.452.202.720	3.546.674.560	8.273.325.440	6.899.471.840	
1970	519	12.805.000.000	6.962.573.540	5.842.426.460	12.927.378.074	4.788.150.086	19.899.951.614	
1971	519	12.805.000.000	9.193.811.103	3.611.188.897	6.906.751.893	3.723.824.653	16.100.562.996	
1972	519	12.805.000.000	—	—	—	—	—	
1973	519	12.805.000.000	—	—	—	—	—	
1974	519	19.700.000.000	—	—	—	—	—	
		102.440.000.000						

CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE ED ESER
(Articoli 2 e 4 della legge 13 agosto 1939, n. 904, modi

ANNUALITA	Esercizi	Capitolo	COMPETENZA		
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare
1	1959-60	52-ter	992.500.000	—	992.500.000
2	1960-61	51	3.473.750.000	—	3.473.750.000
3	1961-62	55	4.466.250.000	—	4.466.250.000
4	1962-63	57	4.466.250.000	317.903.510	4.148.346.490
5	1963-64	57	5.458.750.000	820.890.000	4.637.860.000
6p	2° sem. 1964	59	248.125.000	109.920.000	138.205.000
6p-7p	1965	512	7.940.000.000	264.489.000	7.675.511.000
7p-8p	1966	512	4.714.375.000	497.564.480	4.216.810.520
8p-9p	1967	512	3.473.750.000	92.066.000	3.381.684.000
9p-10p	1968	512	2.977.500.000	—	2.977.500.000
10p	1969	512	1.488.750.000	—	1.488.750.000
	1970	815	—	—	—
	1971	815	—	—	—

(a) Somma da iscrivere secondo la legge lire 2.750.000.000, Stanziamento iscritto per lire 250.000.000 in

CIZIO ANCHE IN CONCESSIONE DI AUTOSTRADE

ficata ed integrata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1748).

RESIDUI		Pagamenti complessivi	ONERI GENERALI		Totale annualità
Pagati	Rimasti da pagare		Capitolo	Competenza prevista	
—	—	—	57-bis	7.500.000	1.000.000.000
—	992.500.000	—	55	26.250.000	3.500.000.000
—	4.466.250.000	—	58	33.750.000	4.500.000.000
221.120.000	8.711.380.000	539.023.510	63	33.750.000	4.500.000.000
1.643.350.930	11.216.375.560	2.464.240.930	63	41.250.000	5.500.000.000
1.580.296.890	14.273.938.670	1.690.216.890	64	1.875.000 (a)	250.000.000
1.908.661.031	12.503.482.639	2.173.150.031	243	60.000.000	8.000.000.000
3.354.109.653	16.824.883.986	3.851.674.133	243	35.625.000	4.750.000.000
2.725.877.443	18.315.817.063	2.817.943.443	243	26.250.000	3.500.000.000
4.134.538.351	17.562.960.487	4.134.538.351	243	22.500.000	3.000.000.000
5.319.535.993	15.220.924.494	5.319.535.993	243	11.250.000	1.500.000.000
9.791.582.571	6.918.091.823	9.791.582.571			
3.072.084.733	3.846.007.090	3.072.084.733			
relazione all'andamento dei lavori.					

SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMEN
(Articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, modifi
(Autorizzazione complessiva

ANNUALITA	Esercizi	Capitolo	COMPETENZA		
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare
1	1960-61	50	19.850.000.000	10.437.535.809	9.412.464.191
2	1961-62	54	19.850.000.000	11.991.391.713	7.858.608.287
3	1962-63	56	29.550.000.000	13.612.003.514	15.907.996.486
4	1963-64	56	24.625.000.000	15.569.510.010	9.055.489.990
5p	2° sem. 1964	58	28.565.000.000	13.386.273.687	15.178.726.313
5p-6p	1965	511	30.535.000.000	14.476.548.552	16.058.451.374
6p-7p	1966	511	(a) 15.760.000.000	7.911.914.802	7.242.065.277
7p	1967	511	(a) 985.000.000	474.321.416	510.678.584
		515	(a) 42.355.000.000	1.978.159.036	40.376.840.961
	1968	824	—	—	—
		825	—	—	—
	1969	824	—	—	—
		825	—	—	—
	1970	824	—	—	—
		825	—	—	—
	1971	824	—	—	—
		825	—	—	—

(a) Modifica apportata con legge 4 febbraio 1967, n. 25, a seguito della dichiarazione di illegittimità co

TO DELLE STRADE DI GRANDE CIRCOLAZIONE

cala ed integrata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1748).

lire 215.000.000.000)

RESIDUI		Pagamenti complessivi	ONERI GENERALI		Totale annualità
Pagati	Rimasti da pagare		Capitolo	Competenza prevista	
-	-	10.137.535.809	55	150.000.000	20.000.000.000
5.714.721.416	3.697.742.775	17.706.113.129	58	150.000.000	20.000.000.000
4.602.478.077	6.953.872.985	18.244.481.591	63	450.000.000	30.000.000.000
7.150.193.257	15.711.676.214	22.719.703.267	63	375.000.000	25.000.000.000
5.892.013.301	18.875.152.903	19.278.286.988	64	435.000.000	29.000.000.000
15.302.181.316	18.751.697.900	29.778.729.868	243	465.000.000	31.000.000.000
14.865.162.745	19.914.986.529	22.777.077.547	243 (a)	240.000.000	16.000.000.000
10.522.587.165	16.664.464.641	10.996.908.581	243	((a) 15.000.000	1.000.000.000
-	-	1.978.159.036			((a) 645.000.000
4.744.514.038	12.430.624.042	4.474.514.038			
5.369.376.550	35.007.461.338	5.369.376.550			
2.449.475.839	9.981.148.203	2.449.475.839			
9.201.446.621	25.806.014.717	9.201.416.621			
1.977.433.794	8.003.714.409	1.977.433.794			
12.003.516.209	13.802.498.508	12.003.516.209			
1.953.468.956	6.050.245.453	1.953.468.956			
8.024.162.698	5.778.335.810	8.024.162.698			
					215.000.000.000

stituzionale degli articoli 1 e 4 della legge n. 904.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI RACCORDI ALLA RETE AUTOSTRADALE

Articolo 13 della legge 24 luglio 1964, n. 729, modificato dalla legge 4 febbraio 1967, n. 29 e integrato dalla legge 28 marzo 1968, n. 360.

ANNUALITA	Esercizi	Capitolo	COMPETENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	
1*	1961-62	55-bis	5.000.000.000	—	5.000.000.000	—	—	—
2*	1962-63	58	10.000.000.000	—	10.000.000.000	—	5.000.000.000	—
3*	1963-64	58	10.000.000.000	650.029.185	9.349.970.815	5.942.094.075	9.057.905.925	6.592.123.260
4*p	2° sem. 1964	60	5.000.000.000	1.560.996.535	3.439.003.465	6.965.597.410	11.442.279.330	8.526.593.945
4*p-5*p	1965	513	10.000.000.000	4.017.181.470	5.982.818.530	9.193.793.865	5.687.488.930	13.210.975.335
5*p-6*p	1966	513	10.000.000.000	3.199.582.408	6.800.417.592	6.222.602.446	5.447.705.014	9.422.184.854
6*p-7*p	1967	513	(a) 13.000.000.000	6.126.268.022	6.873.731.978	4.854.582.304	7.393.540.302	10.980.850.326
7*p-8*p	1968	513	(a) 21.880.000.000	5.800.403.887	16.079.596.113	5.340.753.387	8.926.518.893	11.141.157.274
8*p-9*p	1969	513	(a) 19.895.000.000	3.567.054.280	16.327.945.720	5.892.278.277	19.123.836.729	9.449.332.557
9*p-10*p	1970	513	(a) 16.895.000.000	2.508.497.025	14.386.502.975	13.826.613.462	21.625.168.756	16.335.110.487
10*p-11*p	1971	513	(a) 6.895.000.000	869.772.646	6.025.227.354	17.958.459.715	18.053.212.016	18.828.232.361
11*	1972	513	(a) 6.895.000.000	—	—	—	—	—

(a) Integrazione di cui alle leggi 4 febbraio 1967, n. 29 e 28 marzo 1968, n. 360, con conseguente abbreviazione dell'originario programma.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE A PAGAMENTO DIFFERITO, MEDIANTE CONCESSIONE

(Leggi 21 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)

ANNUALITÀ	Esercizi	Capitolo	COMPETENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	
1°	1949-50	49	150.000.000	—	150.000.000	—	—	—
2°	1950-51	48	150.000.000	—	150.000.000	11.039.229	138.960.771	11.039.229
3°	1951-52	49	150.000.000	8.930.753	141.069.247	64.784.226	224.476.545	73.714.979
4°	1952-53	50	150.000.000	19.236.141	130.763.859	114.320.767	250.925.025	133.556.908
5°	1953-54	53	150.000.000	27.845.303	122.154.697	150.493.923	231.494.961	178.339.226
6°	1954-55	54	150.000.000	17.791.637	132.208.363	129.826.545	223.323.413	147.618.182
7°	1955-56	61	150.000.000	23.508.379	126.491.621	157.919.970	197.814.506	181.428.349
8°	1956-57	62	150.000.000	17.944.959	132.055.041	155.285.005	169.018.122	173.229.964
9°	1957-58	59	150.000.000	12.818.495	137.181.505	136.761.441	164.311.722	149.579.936
10°	1958-59	56	150.000.000	12.675.757	136.843.161	136.533.361	160.630.128	149.209.118
11°	1959-60	56	150.000.000	147.432.798	309.800	—	297.473.289	147.432.798
12°	1960-61	54	150.000.000	147.432.798	—	119.337	297.473.289	147.552.135
13°	1961-62	57	150.000.000	147.552.135	—	—	297.473.289	147.552.135
14°	1962-63	62	150.000.000	147.552.005	—	—	297.473.289	147.552.005
15°	1963-64	62	150.000.000	147.552.005	—	—	297.473.289	147.552.005
16°	2° sem. 1964	63	86.519.000	86.519.665	—	—	297.473.289	86.519.665
16° p-17° p	1965	514	150.000.000	147.552.005	—	—	297.473.289	147.552.005
17° p-18° p	1966	514	150.000.000	147.552.005	—	7.962.950	289.510.339	155.514.955
18° p-19° p	1967	514	150.000.000	—	147.552.135	147.552.020	141.958.189	147.552.020
19° p-20° p	1968	514	150.000.000	—	147.552.135	147.555.100	141.955.094	147.555.100
20° p-21° p	1969	514	150.000.000	—	147.552.135	147.552.005	141.955.224	147.552.005
21° p-22° p	1970	514	150.000.000	—	147.552.135	156.518.449	132.988.766	156.518.449
22° p-23° p	1971	514	150.000.000	—	147.552.135	140.954.826	139.586.075	140.954.826

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

STRADA PUNTA RAISI-MAZARA DEL VALLO

(Legge 18 marzo 1968, n. 241)

ESERCIZI	Capitolo	COMPETENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	
1968	518	7.000.000.000	—	7.000.000.000	—	—	—
1969	518	7.000.000.000	133.470.000	6.866.530.000	199.980.000	6.800.020.000	333.450.000
1970	518	7.000.000.000	1.408.865.245	5.591.134.755	4.931.300.000	8.725.250.000	6.350.165.245
1971	518	7.000.000.000	3.725.901.000	3.274.099.000	5.019.220.000	9.297.164.755	8.745.121.000
1972	518	2.000.000.000	—	—	—	—	—
		30.000.000.000					

2. — *Organizzazione e personale.*

In materia organizzativa è da rilevare ancora una volta il fenomeno — posto in luce in precedenti relazioni — del costante ricorso alle prestazioni di liberi professionisti per lo studio e la progettazione delle opere stradali da realizzare, anche di modesto importo, mentre tale attività dovrebbe essere svolta, di regola, dagli uffici tecnici dell'Azienda (articolo 1 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422). Né può addursi, a ragione del rilevato fenomeno, una notevole insufficienza del personale tecnico che tale compito dovrebbe assolvere. Infatti, a differenza di quanto si verifica per altri ruoli tecnici dell'Amministrazione dello Stato, su una dotazione organica di 200 unità, prevista per la carriera direttiva tecnica, al 31 dicembre 1971 risultavano coperti 188 posti (5).

Migliore è, poi, la situazione dei ruoli dei geometri e dei disegnatori, cioè dei collaboratori tecnici dei direttivi in sede di progettazione, dato che, sempre alla fine del 1971, per i primi, su 440 posti in organico, risultavano in servizio complessivamente 512 unità e per i secondi, su 50 posti, erano in servizio 51 unità (6).

Peraltro, a questo riguardo, va tenuto presente che le attuali dotazioni organiche dei predetti ruoli tecnici sono quelle stabilite dalla legge 7 febbraio 1961, n. 59; che gli interventi dell'azienda, dopo l'emanazione di tale legge, sono aumentati per effetto di varie successive disposizioni, e che alcune di quest'ultime consentono espressamente, per la progettazione dei lavori dalle medesime previste, il ricorso a liberi professionisti.

Complessivamente, al 31 dicembre 1971, il personale dei ruoli impiegatizi amministrativi e tecnici dell'Azienda — su una dotazione organica di 8.174 posti — raggiungeva 7.929 unità, delle quali 7.524 in organico e 405 in soprannumero, con una lieve diminuzione rispetto ai dati in precedenza forniti dalla Corte (7).

Alla fine del 1971 erano in servizio 4.145 operai di ruolo, con una diminuzione di circa il 5 per cento rispetto alla situazione al 31 dicembre 1969 (7) (8).

Va rinnovato il rilievo, formulato in precedenti relazioni, circa la mancata produzione dei regolamenti in materia di personale (eccetto che per i cantonieri) ed in materia di lavori, regolamenti previsti in via generale dall'articolo 2, lettera i), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e, in modo specifico, per il personale dei ruoli tecnici, dall'articolo 34, comma secondo, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

La consistenza dei mezzi di trasporto dell'ANAS è lievemente aumentata nel 1971 rispetto all'anno precedente (9). In ordine al sistema di determinazione del quantitativo di autovetture e di motoveicoli occorrenti all'Azienda sono da richiamare i criteri, indicati da un'apposita Commissione costituita nel 1963 ed esposti in precedenti relazioni, che fanno riferimento alla lunghezza delle strade in gestione.

(5) È da notare che, mentre l'ultimo concorso ad un posto per la qualifica iniziale della carriera direttiva tecnica, espletato nel periodo 23 luglio 1970-6 novembre 1971, ha avuto solo 4 partecipanti ed un vincitore — decaduto, peraltro, dal servizio — i precedenti due concorsi a 7 e a 17 posti avevano avuto, rispettivamente, 86 partecipanti e 8 vincitori (di cui 2 rinunciatari) e 122 partecipanti e 18 vincitori (di cui un rinunciatario). Da tali dati si può arguire che per tale carriera non sussistono notevoli difficoltà di reclutamento.

(6) Precisamente per i geometri 415 unità risultavano in organico e 97 in soprannumero e per i disegnatori rispettivamente 48 e 3.

(7) Al 31 dicembre 1969 — come si desume dal prospetto pubblicato in allegato alla relazione sull'esercizio 1969 (allegato 2, pagine 538-547) — la situazione era, invece, la seguente: personale impiegatizio — su 8.172 posti — in servizio 8.002 unità, delle quali 7.675 in organico e 327 in soprannumero; personale operaio — su 3.969 posti — in servizio 4.372 unità, delle quali 3.297 in organico e 1.075 in soprannumero.

(8) Tale diminuzione è dovuta soprattutto all'applicazione dell'articolo 25, comma quinto, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ha consentito l'inquadramento tra il personale impiegatizio non di ruolo del personale operaio adibito, con carattere permanente, a mansioni di natura non salariale.

(9) La situazione al 31 dicembre 1971 era la seguente: 807 autoveicoli, di cui 399 autovetture (alla stessa data dell'anno precedente rispettivamente 772 e 388), 1.889 motoveicoli (1.872 alla fine del 1970), 1 natante (come nel 1970) e, infine, 3.512 macchinari stradali ed autoveicoli vari adibiti al servizio sgombraneve (3.480 al termine del 1970).

3. — *Attività dell'Azienda.*

L'attività dell'ANAS, nel settore istituzionalmente affidato alle sue cure, viene svolta direttamente o per il tramite di altri organismi.

Le attività dirette relative alle opere concernenti la costruzione, il miglioramento e la manutenzione delle strade ed autostrade affidate all'Azienda sono effettuate — tranne interventi di minore impegno eseguiti in amministrazione diretta — mediante l'affidamento dei lavori ad imprenditori privati.

L'insieme di tali attività dirette ha comportato, per il 1971, la spesa di 230,17 miliardi.

Anche nel 1971 il sistema prevalentemente adottato per la scelta del contraente è stato quello della licitazione privata (10).

Per la maggior parte dell'anno l'aggiudicazione dei lavori è avvenuta con il sistema della preventiva determinazione, in apposita scheda segreta, dei limiti minimi e massimi di ribasso. Successivamente alla emanazione da parte del Ministero dei lavori pubblici della circolare 8 novembre 1971, n. 10676, si è adottato, invece, in sede di primo esperimento delle gare a licitazione privata, il sistema dell'aggiudicazione al miglior offerente, mediante la presentazione di offerte segrete da confrontarsi, poi, con il prezzo base indicato nell'avviso di asta.

Nel 1971 la misura media della percentuale di ribasso ha segnato un aumento rispetto ai due anni precedenti (9,43 per cento nel 1969 e 8,97 per cento nel 1970). In particolare, nel periodo precedente all'emanazione dell'anzidetta circolare, tale misura media, relativamente alle 49 gare a licitazione privata espletate, era stata dell'11,26 per cento, mentre si è elevata al 20,74 per cento per le 39 gare svolte nel periodo successivo fino al 31 dicembre 1971.

In ordine al fenomeno già rilevato, sotto il profilo organizzativo, del costante ricorso fatto dall'ANAS all'opera di liberi professionisti per la progettazione dei lavori è da aggiungere che non sono mancati casi in cui l'Azienda ha dovuto prendere atto — nel provvedere alle necessarie modifiche o aggiunte del progetto originario — « delle scarse e mal redatte previsioni di progetto che era stato compilato da libero professionista » e « delle imprecisioni varie del progetto ».

Peraltro, la non regolare esecuzione della progettazione, oltre che al non approfondito studio da parte del professionista incaricato, è spesso da imputare all'inosservanza delle prescrizioni contenute negli articoli 10 e 15 del regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1895, in base alle quali l'ANAS è tenuta a compiere, in sede di compilazione del progetto, un'indagine preventiva della natura dei terreni attraversati.

In dipendenza dell'inadeguata progettazione o dell'omessa o insufficiente indagine geognostica, è di regola scaturita la necessità del ricorso — durante l'esecuzione — a perizie suppletive e di variante tecnica, con la conseguente proroga dei termini di ultimazione dei lavori, la revisione dei prezzi contrattuali e la dilatazione — sovente cospicua — del costo delle opere (11). È particolarmente significativo al riguardo il caso relativo ai lavori di ammodernamento della strada statale n. 407 (Basentana). Infatti, mentre il progetto del IV lotto di detta strada (tratto scalo Campomaggiore-scalo Grassano) originariamente prevedeva una spesa complessiva di 3,2 miliardi, per effetto di varie perizie suppletive e di variante tecnica — approvate in corso di

(10) Infatti, l'attività contrattuale dell'Azienda si è concretata nella stipulazione di 147 contratti, dei quali 113 mediante licitazione privata per lavori stradali (il relativo importo è stato di 91,7 miliardi), 18 mediante licitazione privata per forniture di vestiario (174 milioni), 14, invece, mediante trattativa privata per lavori stradali (13,1 miliardi) e 2, infine, mediante appalto-concorso per impianti di illuminazione autostradale (1,6 miliardi).

L'ammontare complessivo dei contratti stipulati è stato di 106,6 miliardi.

(11) Nel 1971 gli atti aggiuntivi relativi a perizie suppletive e di variante tecnica concernenti lavori stradali sono stati 339 per complessivi 111,3 miliardi segnando, quindi, un importo superiore a quello di tutti i contratti stipulati nell'esercizio (106,6 miliardi), come meglio si evince dalla nota precedente.

opera — la spesa attualmente prevista ammonta a circa 10 miliardi, cioè oltre tre volte l'importo indicato nel progetto iniziale.

In ordine alle modalità di esecuzione dei contratti per opere stradali è da notare che le sospensioni dei lavori e la concessione di proroghe, da imputarsi — oltre che al fenomeno testé rilevato — ai molteplici impedimenti che possono verificarsi nel corso dei lavori per eventi stagionali od altre cause, sovente hanno comportato non solo il prolungarsi dei termini contrattuali, ma anche un aggravio di spesa, in sede di corresponsione di compensi revisionali, a motivo della continua lievitazione dei prezzi.

Ritardi sono ancora una volta da segnalare nelle operazioni di collaudo, sia a causa del conferimento, non sempre tempestivo, dell'incarico, sia a ragione della esecuzione stessa del collaudo.

Peraltro, non risulta che l'inosservanza dei termini fissati per l'effettuazione dei collaudi abbia dato luogo al pagamento di interessi moratori sulla rata di saldo.

Gli interventi indiretti effettuati dall'ANAS consistono essenzialmente nei contributi erogati a favore di enti ai quali è stata affidata, mediante concessione, la costruzione di opere autostradali in esecuzione della legge 24 luglio 1961, n. 729. Tali contributi, nel corso del 1971, sono stati pari a 13,6 miliardi (12).

Al 1° gennaio 1972 la rete delle autostrade in esercizio ha raggiunto l'estensione di 4.332 chilometri, segnando, così, un incremento del 10 per cento rispetto alla stessa data dell'anno precedente (13).

È, peraltro, da ricordare, in materia di autostrade, che con l'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è stata disposta la sospensione del rilascio di concessioni per la costruzione di autostrade fino all'approvazione del prossimo programma economico nazionale. L'ANAS, però, successivamente all'entrata in vigore della citata legge, ha adottato provvedimenti per la concessione, rispettivamente al Consorzio per l'autostrada Messina-Catania e alla Società autostrada della Valtrompia, delle nuove autostrade Catania-Siracusa e Brescia-Gardone-Valtrompia, previa stipulazione, pure in data successiva all'anzidetta entrata in vigore, delle relative convenzioni con gli enti concessionari.

A causa della violazione della disposizione prima ricordata, la Corte ha ricusato il visto sui suindicati provvedimenti, che pertanto non potranno avere esecuzione (14).

Nel corso del 1971 non sono stati, invece, effettuati gli interventi indiretti costituiti da contributi *una tantum* che l'ANAS talora eroga a favore di enti pubblici territoriali per la realizzazione di opere di competenza di questi ultimi, ma che rivestono interesse per la viabilità statale.

(12) Nell'esercizio sono state stipulate 13 convenzioni, di cui 7 convenzioni aggiuntive e 6 nuove convenzioni. Tali atti si riferiscono tutti a lavori autostradali, eccetto uno stipulato con l'Istituto geografico militare di Firenze per studi sullo stretto di Messina dell'importo di 20,5 milioni.

(13) Al 1° gennaio 1971 la lunghezza complessiva delle autostrade in esercizio era di 3.902,8 chilometri.

(14) Sezione del Controllo, 29 marzo-28 aprile 1972, n. 477.

CAPITOLO XVII.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

1. — *Considerazioni generali.*

Un semplice cenno basterà per segnalare ancora una volta il processo di espansione della spesa pubblica che da tempo caratterizza il settore del lavoro e della previdenza sociale, sia rispetto alle previsioni definitive (nel 1971 1.389 miliardi) secondo le previsioni definitive dei quali 1.387,7 impegnate.

Gran parte degli stanziamenti concerne, come noto, la concessione di contributi, concorsi e rimborsi ad enti e gestioni che provvedono, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro, alla previdenza ed alla assistenza mutualistica, nonché all'orientamento ed all'addestramento professionale (circa il 95,3 per cento del totale).

Da ciò consegue che l'attività amministrativa del settore è concretamente svolta dagli enti e gestioni suddetti, per cui i risultati del controllo della Corte da riferire al Parlamento sulla gestione del Ministero sono necessariamente limitati all'aspetto, di minore rilievo, che attiene al passaggio dei fondi; i successivi profili sostanziali dell'attività si connettono infatti alle risultanze ed al diverso tipo di controllo effettuato sugli enti gestori nei limiti e nelle forme in cui esso è deferito alla Corte dalla legislazione vigente.

Va solo ricordato come la situazione di fatto in cui versano gli enti previdenziali in materia retributiva del personale dipendente, oltre a non consentire i necessari raffronti con il trattamento dei dipendenti dello Stato è stata giudicata antigiuridica, in quanto discendente da disapplicazione della legge, imputabile tanto ai consigli di amministrazione degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, per il mancato rinnovo degli adempimenti di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1967, n. 337, che al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale non ha provveduto alla ricostituzione della commissione di cui all'articolo 3 della medesima legge, al fine di rinnovare il procedimento prescritto per la deliberazione delle misure necessarie per adeguare il trattamento economico del personale degli istituti alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sulla base dei criteri desumibili dalle determinazioni nn. 807 e 1070, rispettivamente del 29 dicembre 1967 e 25 maggio 1971 della Corte (1), nonché della decisione 27 ottobre 1970, n. 680, del Consiglio di Stato.

Sempre tenendo conto della indicata caratteristica della gestione del Ministero, sembra, infine, opportuno indicare negli uniti prospetti che aggiornano quelli pubblicati nella precedente relazione, i dati dei trasferimenti di fondi, raggruppati per enti o gestioni beneficiari, relativi al 1970, nonché quelli riassuntivi.

(1) Vedi allegato P.

Nel 1971 l'ammontare dei pagamenti è stato di 1.221 miliardi, rispetto a una previsione di spesa complessiva di 1.389 miliardi.

2. — Aspetti organizzativi e personale.

La struttura del Ministero non ha subito innovazioni di rilievo nel corso del 1971. Non risultano emanate, a distanza di tanto tempo, le norme regolamentari, espressamente previste dall'articolo 19 della legge 22 luglio 1961, n. 628, per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi.

L'esigenza, tuttavia, di una ristrutturazione del Ministero che meglio risponda alle attuali e sempre evolventi necessità dei settori di attività è postulata nella nota preliminare allo stato di previsione della spesa sia per i servizi centrali che per quelli periferici.

Nei confronti della ritenuta necessità di un coordinamento delle funzioni del collocamento e della formazione professionale con la unificazione dei relativi servizi, è da ricordare, con riferimento al settore della formazione professionale dei lavoratori che con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, emanato in attuazione della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene operato, con effetto dal 1972, il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative relative alla materia dell'istruzione professionale ed artigiana, e del personale relativo, salve le funzioni di indirizzo e coordinamento che restano allo Stato. Ciò ha ovviamente dei riflessi nei confronti della organizzazione del Ministero almeno in questo settore.

Quanto all'organizzazione periferica la proposta di una unificazione dei vari uffici in un unico organismo, cui demandare tutta l'attività amministrativa, non potrà non essere valutata considerando le esigenze di un più ampio decentramento, in attuazione dei precetti costituzionali.

E, poi, opportuno ritornare, ancora una volta, su un particolare aspetto finanziario della organizzazione del Ministero relativo all'Ispettorato del lavoro. L'onere per il funzionamento di questo servizio, per le particolari modalità legislativamente previste (articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846), è esposto in sede di previsione per una somma (circa 2 miliardi) inferiore alle effettive esigenze (che nel 1971 sono state di 15,8 miliardi), in quanto ad esso solo in parte si provvede a carico dello Stato (parte iscritta nel bilancio di previsione), soccorrendo contributi a carico degli istituti di assicurazione sociale e delle imprese industriali ed agricole soggette alla disciplina assicurativa, che in corso di esercizio sono versati in entrata, per essere successivamente assegnati ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero.

Questo sistema lascia insoddisfatta l'esigenza che il Parlamento, in sede di discussione ed approvazione del bilancio, abbia la necessaria conoscenza di tutti gli aspetti organizzativi e funzionali dell'apparato amministrativo e degli oneri che questo comporta.

La situazione dei ruoli del personale del Ministero evidenzia che su un organico di 18.455 posti complessivi, divisi nei quattro ruoli dell'Amministrazione centrale, Ispettorato del lavoro, Uffici del lavoro e massima occupazione, collocatori, risultano in servizio 16.628 unità.

L'organico dovrà subire nel 1972 una riduzione di 229 unità per effetto del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario, unitamente alle funzioni amministrative svolte sinora dagli organi statali in materia di istruzione professionale ed artigiana.

Alla diversa strutturazione dell'organico introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il quale ha stabilito per le carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, una ripartizione proporzionale dei posti di organico, deriva che, temporaneamente, nelle qualifiche iniziali delle predette carriere può verificarsi che gli impiegati in servizio siano in numero maggiore dei posti in ruolo organico, fenomeno peraltro compensato dalla disponibilità di posti di qualifiche superiori, sicché la situazione si normalizzerà non appena gli impiegati della qualifica iniziale avranno maturato i requisiti per la promozione a quella successiva.

L'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, ha determinato una riduzione degli organici per complessivi 314 posti conseguenti ad altrettante cessazioni dal servizio.

3. — *Attività contrattuale.*

In tema di attività contrattuale è sufficiente rilevare come anche per questa Amministrazione si noti la prevalenza della trattativa privata quale sistema di scelta del contraente. Detta notazione non dà però luogo a censure, in quanto valutata globalmente l'attività del Ministero, si evince come non si configurino casi di non corretta applicazione delle vigenti norme, conseguendo la prevalenza della trattativa privata all'oggetto dei contratti relativi, per la maggior parte a fitto di locali e comunque a beni o servizi per loro natura non acquisibili con diversi sistemi di contrattazione.

4. — *Attività del Ministero.*

Si fanno ora seguire talune notazioni in ordine a quei settori di intervento del Ministero nei quali l'attività gestoria presenta aspetti meritevoli di considerazione.

a) *Previdenza ed assistenza sociale.* — È questo il settore d'intervento di maggiore rilievo finanziario dell'Amministrazione, tanto che assorbe, nelle previsioni definitive, la somma di 1.292,7 miliardi, rispetto al totale di 1.389 miliardi.

La progressiva espansione dell'onere assunto dallo Stato per il finanziamento del « Fondo sociale » istituito con la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, costituisce avvio alla riforma dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale sulla quale si sono fatti taluni cenni nella precedente relazione. I dati della gestione dell'esercizio ora in esame confermano l'esigenza della riforma stessa. Basterà considerare che nel campo dell'assistenza mutualistica, cessate con il 1969 le contribuzioni straordinarie a ripiano dei *deficit* degli enti disposte con il decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, si è nuovamente prospettato il problema degli effetti del perdurare dei fattori espansivi della spesa degli enti stessi (aumento delle rette ospedaliere ed incremento delle prestazioni farmaceutiche), del mancato adeguamento delle risorse finanziarie, della irrazionale organizzazione del settore, più volte denunciati dalla Corte, tal che si sono determinate nuove e rilevanti situazioni di squilibrio che hanno richiesto (decreto-legge 27 ottobre 1970, n. 745), una nuova contribuzione straordinaria, a ripiano dei *deficit* degli enti mutualistici, di 250 miliardi, 140 dei quali erogati nel 1970 e 110 nel 1971.

In ordine alla osservazione mossa in passate relazioni per quanto concerne il reperimento dei mezzi con ricorso al mercato finanziario, per l'attuazione di interventi di indubbia rilevanza economica e sociale, pur con gli inconvenienti più volte evidenziati — riassumibili nell'aumento del grado di rigidità dei bilanci avvenire, nell'onere per interessi gravante sul bilancio dello Stato, nella sottrazione di future risorse finanziarie ai compiti istituzionali e nei riflessi negativi nel settore del credito — varrà notare che in due casi, nel 1971, si è nuovamente fatto ricorso a questo sistema di copertura.

Ci si riferisce, in primo luogo, all'applicazione del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1971, n. 589, con il quale è stato prorogato ed aumentato lo sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane del Mezzogiorno, con un onere a carico del bilancio dello Stato elevato per l'esercizio 1971 a 18 miliardi (36 miliardi per il 1972) da reperire con operazioni finanziarie di indebitamento e precisamente mediante l'emissione di certificati speciali di credito, e da devolvere in favore della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, gestita dall'INPS.

Anche per i provvedimenti straordinari per lo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali (decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1971, n. 590), alla copertura del relativo onere, determinato salvo conguaglio in 225 miliardi per gli esercizi 1971 e 1972, deve provvedersi con il ricorso a operazioni finanziarie di indebitamento e cioè con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con la emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Il fenomeno dei residui sul quale è cenno in altra parte della relazione (2) assume rilievo degno di nota in relazione agli stanziamenti, iscritti nella categoria dei trasferimenti, nel settore di intervento ora in esame, nonché in quello dell'orientamento e addestramento professionale, del quale si farà cenno di seguito. Nel prospetto, prima riportato, i dati relativi agli apporti finanziari statali per contributi, concorsi e rimborsi ad enti e gestioni che operano sotto la vigilanza del Ministero nei settori sopra indicati, evidenziano la formazione di residui passivi e di economie su detti residui da rapportare alle stesse cause esposte nella precedente relazione alla quale si fa, pertanto, rinvio.

Va, infine, notato che dal 1969 il contributo all'onere per le assicurazioni di malattia dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (200 milioni) è costantemente inferiore alla misura indicata (600 milioni) dagli articoli 11 e 12 della legge 13 marzo 1958, n. 250, modificata dall'articolo 7 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

b) *Orientamento ed addestramento professionale dei lavoratori.* — Il settore dell'addestramento dei lavoratori, attraverso il quale i pubblici poteri esplicano una funzione intesa ad assicurare la tutela del lavoratore sul piano della sua qualificazione professionale nel corso del 1971, ha subito, e tuttora sta subendo innovazioni di rilievo, per ciò che riguarda la sua ristrutturazione ed il decentramento delle sue funzioni alle Regioni.

L'esigenza di un riordinamento legislativo del settore, avvertita anche dal programma di sviluppo economico 1966-1970, era già stata posta in rilievo nelle relazioni degli scorsi anni; una valutazione della concreta attuazione delle modifiche ora introdotte va rinviata a tempo successivo.

Va solo accennato che non risultano eliminati gli inconvenienti emersi e relativi alla mancata o tardiva resa dei conti da parte degli enti gestori; alla mancanza di una tempestiva revisione dei rendiconti da parte degli uffici provinciali e dell'Amministrazione centrale; alla mancata armonizzazione dell'anno finanziario della gestione (che va dal 1° luglio al 30 giugno) con quello della gestione dello Stato ed alla omessa modifica della convenzione che regola i rapporti con la Banca nazionale del lavoro, cui è affidato il servizio di cassa del Fondo.

c) *Cooperazione.* — In tale settore, non vi sono osservazioni per ciò che riguarda la gestione degli stanziamenti iscritti.

Con legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono state introdotte modifiche alle disposizioni vigenti in materia. Qui interessa rilevare che, per quanto concerne il Fondo per le ispezioni ordinarie nel settore della cooperazione, è stata dettata una nuova disciplina per detta gestione fuori bilancio, di fatto già esistente.

Questa gestione non appariva, infatti, prima sorretta da valida autorizzazione legislativa, in quanto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni (legge 18 maggio 1949, n. 285; legge 20 aprile 1951, n. 302), fonti legislative alle quali il Fondo in parola era riferibile, lungi dal prevederla espressamente, si limitavano ad imporre a carico delle società cooperative, non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuto, un contributo per le spese relative alle prescritte ispezioni ordinarie. La gestione fuori bilancio era stata introdotta ad opera di vari successivi decreti ministeriali, ed in particolare del decreto ministeriale 15 dicembre 1952 non sottoposto, come gli altri decreti concernenti la materia, al visto della Corte.

La citata legge n. 127 del 1971, all'articolo 15, sostitutivo dell'articolo 8 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 1947, n. 1577, nel ribadire l'obbligo del versamento di un contributo a carico delle cooperative per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro, dispone che le cooperative non aderenti alle associazioni nazionali debbono versare i contributi stessi al Ministero in parola, che provvederà a depositarli presso un istituto di credito di diritto pubblico. Dispone altresì che con

(2) Parte II, sezione I, capitolo IV.

decreto del Ministro per il lavoro debbono essere stabilite le modalità per l'amministrazione dei cennati contributi da destinare alla copertura delle spese comunque connesse con le ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione del personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni medesime. Ove poi al termine di ogni biennio le spese sostenute risultassero inferiori al gettito dei contributi, il Ministero disporrà l'erogazione della differenza per lo svolgimento dei corsi di qualificazione e a favore del movimento cooperativo. La norma soggiunge che le spese per le ispezioni straordinarie sono invece a carico del bilancio del Ministero.

Va considerato che non appaiono evidenti gli elementi che diano giustificazione di una gestione fuori bilancio per l'amministrazione dei fondi di cui trattasi, data la loro destinazione al perseguimento di finalità pubbliche proprie di un'Amministrazione dello Stato, e consistenti in normali pagamenti di compensi a personale pubblico e per lo svolgimento di corsi. La gestione relativa ben potrebbe svolgersi senza alcuna difficoltà o remora con fondi acquisiti e, poi, stanziati in bilancio, il che consentirebbe una completa nozione dei dati relativi all'analisi degli oneri sostenuti dallo Stato per il complesso dei servizi resi dai suoi vari apparati amministrativi.

CAPITOLO XVIII.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

1. — *Considerazioni generali.*

Richiamate le osservazioni formulate in precedenti relazioni in ordine ad alcuni capitoli delle Rubriche 1 (Servizi generali), 2 (Marina mercantile) e 6 (Pesca) dello stato di previsione in quanto amministrati da più Direzioni generali, va rilevato che le spese per il funzionamento delle caserme e degli uffici delle Capitanerie di Porto figurano sia fra gli stanziamenti dell'Amministrazione in parola sia fra quelli del Ministero della difesa. Questa particolare situazione esige, per i riflessi che comporta su taluni aspetti organizzativi e sul costo dei servizi, che la competenza amministrativa e finanziaria sia ripartita tra i due Ministeri in modo da evitare interferenze e promiscuità.

In relazione alla classificazione economica della spesa, può darsi atto che esattamente si è provveduto ad includere nella categoria IV - Acquisto di beni e servizi - il capitolo n. 1086 concernente il « Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato degli oneri da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario » che prima figurava nella categoria V - Trasferimenti.

Per quanto riguarda le spese aventi ad oggetto l'installazione di nuovi impianti e la costruzione di nuovi manufatti nelle Aziende dei mezzi meccanici e nei Magazzini portuali, nella denominazione del capitolo 5030 più non figura l'Azienda di Savona in quanto assorbita dall'omonimo Ente autonomo portuale.

Va, da ultimo, considerato che la presentazione dei bilanci speciali degli uffici del lavoro portuale, seppure in via di normalizzazione, non consente ancora che i bilanci stessi siano annessi al rendiconto generale dello Stato, dopo che sui medesimi la Corte abbia emesso la sua preventiva pronuncia di legittimità. Difatti, il bilancio del 1970 è pervenuto alla Corte poco prima della parificazione del rendiconto generale del corrispondente esercizio, nonostante fosse stato approvato dall'Amministrazione il 30 aprile 1971.

Tale bilancio, al pari di quelli relativi agli esercizi dal 1966 al 1969, è stato oggetto di osservazioni, alle quali non è stata ancora data risposta.

Quanto al bilancio del 1971, esso non è ancora pervenuto alla Corte, nonostante risulti approvato dal Ministero per la marina mercantile di concerto con quello per il tesoro il 30 aprile 1972.

2. — *Organizzazione e personale.*

La struttura del Ministero non ha subito innovazioni nel corso del 1971, se si eccettua la elevazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Augusta a Capitaneria di porto.

Passando a considerare la situazione dei ruoli del personale, va evidenziato che su un organico di 1.137 posti complessivi, risultano in servizio 967 unità in ruolo organico. Poiché ad essi vanno aggiunte 135 unità in soprannumero, la consistenza del personale da impiegare

nei vari servizi sale a 1.102 unità. L'Amministrazione dispone, altresì, del personale dei ruoli ad esaurimento e di quello avventizio, che al 31 dicembre 1971 assommava a 50 unità.

L'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, ha determinato una riduzione degli organici per complessivi 26 posti conseguenti ad altrettante cessazioni dal servizio.

Per ciò che attiene al trattamento economico, la recente normativa non ha eliminato la sperequazione retributiva tra dipendenti di pari qualifica, determinata dalle integrazioni degli assegni tabellari disposte con le norme del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, del regio decreto 5 aprile 1928, numero 929, e dei regi decreti 27 febbraio 1921, n. 285 e 29 aprile 1926, n. 866.

Ciò rende manifesta l'esigenza di un completo riesame della materia, al fine di sopprimere i compensi non più rispondenti alle attuali caratteristiche del servizio.

3. — *Attività contrattuale.*

I dati relativi all'attività contrattuale svolta dal Ministero evidenziano, ancora una volta, tra i sistemi di scelta dei contraenti, il netto prevalere della trattativa privata; sulle cause che determinano la preferenza per tale sistema di contrattazione la Corte si è intrattenuta nelle precedenti relazioni.

Nell'anno in esame, sono stati stipulati a trattativa privata 117 contratti per l'importo totale di 568,5 milioni, mentre in un solo caso l'Amministrazione si è avvalsa dell'appalto concorso e cioè per un contratto del valore complessivo di 681 milioni, concernente forniture di mezzi nautici aventi particolari caratteristiche in relazione alle finalità delle Capitanerie di porto.

In tema di locazioni, anche nell'anno in esame si sono avuti, in conseguenza della mancata tempestiva rinnovazione dei relativi contratti, casi di riconoscimento di debito, per regolarizzare i periodi durante i quali l'Amministrazione ha continuato ad occupare gli immobili. In tali casi, pertanto, viene a mancare la coincidenza tra l'esercizio finanziario di imputazione della spesa ed il periodo al quale si riferisce il sottostante rapporto di locazione.

In un caso, il Consiglio di Stato ha negato il proprio parere per un contratto stipulato tardivamente a sanatoria di un rapporto locativo già in corso di esecuzione.

Ritardo nell'esecuzione si è avuto per il contratto di appalto, stipulato il 2 dicembre 1969 con l'IBM. Infatti l'Amministrazione, per mancanza di personale qualificato presso il Centro elettronico lo ha prorogato mediante atti aggiuntivi, in un primo tempo, dal 31 agosto 1970 al 31 agosto 1971, successivamente dal 31 agosto 1971 al 31 agosto 1972.

Tali proroghe non hanno tuttavia comportato maggiorazioni del prezzo originariamente pattuito o applicazione della procedura di revisione.

4. — *Navigazione sovvenzionata.*

a) *Servizi marittimi di preminente interesse nazionale.* — Nelle precedenti relazioni si è fatto ampio cenno dell'applicazione della legge 2 giugno 1962, n. 600.

In particolare è stato posto in rilievo come in dipendenza del sistema di revisione delle convenzioni stipulate con le società del gruppo FINMARE (Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia), una parte considerevole dei fattori (aumento del costo del personale, delle materie prime e dei combustibili, diminuzione degli introiti, ecc.) che influiscono negativamente sulle gestioni delle Società in parola, si rifletta automaticamente sull'importo delle sovvenzioni che fanno carico al bilancio dello Stato.

Donde la progressiva lievitazione del contributo annuo che dal 1962 al 1971 è passato da 23,6 miliardi a 60,9 miliardi e che raggiungerà i 77 miliardi circa, dopo la terza revisione ordinaria, in corso di perfezionamento, la quale si riferisce al biennio 1967-1968 con validità

per gli anni 1969 e 1970 (1). Al riguardo, deve osservarsi che il ritardo con cui si provvede alla revisione delle sovvenzioni — imputabile anche all'insufficienza degli stanziamenti — comporta per lo Stato la formazione di oneri latenti per fronteggiare i quali può sorgere la necessità di apprestare mezzi finanziari straordinari (2).

In forza dell'ultima revisione, l'Amministrazione ha pagato alle Società, a titolo di acconti, conguagli e saldi, circa 75 miliardi. L'onere finanziario via via crescente che allo Stato deriva dall'intervento in favore delle Società del gruppo FINMARE rende improcrastinabile il riassetto dei relativi servizi. Va in proposito notato che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, nel luglio 1971 ha dato mandato ai Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali di predisporre lo schema di una nuova normativa per i servizi di preminente interesse nazionale ed un programma transitorio per avviare il processo di riassetto in attesa che venga approvato dal Parlamento il nuovo ordinamento dei ripetuti servizi.

b) *Servizi marittimi di interesse locale.* — Per effetto della revisione intervenuta a seguito della stipula di una convenzione aggiuntiva, la sovvenzione in favore della Società Toscana è passata da 644,4 milioni a 731,1 milioni.

Immutato è invece rimasto l'ammontare dei contributi per le altre cinque Società, conseguentemente l'importo globale, già di 5.763,6 milioni è ora pari a 5.850,3 milioni.

Alle predette Società sono stati pagati, per acconti mensili e saldi di sovvenzione, circa sei miliardi.

5. — *Costruzioni navali.*

Il 31 dicembre 1971 è scaduta l'efficacia della legge 4 gennaio 1968, n. 19, che ha recato provvidenze a favore della industria cantieristica navale con effetto dal 1° gennaio 1967.

La parte più rilevante di tali provvidenze è quella riguardante il conferimento di contributi per la costruzione di nuove navi (articolo 1), per l'esecuzione di lavori di riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili (articolo 11), per la trasformazione di navi a scafo metallico (articolo 9) e per l'installazione di nuovi apparati motori (articolo 10).

Sulla somma di 98,1 miliardi, complessivamente stanziata in base a detta legge, sono stati assunti, dalla sua entrata in vigore fino al 31 dicembre 1971, impegni per poco più di 72 miliardi, dei quali circa 65 per contributi afferenti alla costruzione di nuove unità navali.

Per questi ultimi contributi, dall'entrata in vigore della legge, sono state accolte 182 domande di sovvenzione relative alla costruzione di nuove navi, pari a 1.681.607 tonnellate di stazza lorda.

(1) Si raffronta nel seguente prospetto l'importo di ciascuna sovvenzione, quale venne inizialmente fissato con decorrenza 1° luglio 1962, con l'importo risultante a seguito delle intervenute revisioni:

	Sovvenzione iniziale	Sovvenzione attuale
Italia	6.471.000.000	25.886.497.240
Lloyd Triestino	5.197.000.000	13.335.253.679
Tirrenia	6.704.000.000	12.201.573.928
Adriatica	5.228.000.000	9.457.421.478
	<u>23.600.000.000</u>	<u>60.880.746.325</u>

(2) Ciò è accaduto per gli oneri costituitisi dopo il 30 giugno 1962 (circa 44 miliardi) per la cui graduale eliminazione venne istituito un apposito fondo (legge 24 dicembre 1969, n. 975).

Sull'indicato impegno totale di 72 miliardi al 31 dicembre 1971, sono stati effettuati pagamenti per 67,6 miliardi. La differenza costituisce residuo passivo, derivante per 322 milioni da impegni dell'esercizio 1968, per 817 milioni del 1969, per 91 milioni del 1970, per 3,2 miliardi dell'esercizio in esame. Il costituirsi di tali residui è da attribuire alla circostanza che, in base alle norme che regolano gli interventi di cui trattasi, il pagamento del contributo viene disposto in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Oltre a quelli indicati, la citata legge n. 19 ha previsto la concessione di contributi per la ristrutturazione delle imprese (articoli 16 e 19) e per la conversione dell'attività cantieristica, disponendo all'uopo appositi stanziamenti, assommanti nell'insieme, rispettivamente a 6,2 miliardi e a 5 miliardi. Sui primi, l'Amministrazione, dall'entrata in vigore della legge n. 19, fino a tutto il 1971, non ha effettuato alcun impegno con conseguente totale passaggio a residuo delle somme finora stanziata in bilancio, anno per anno; sugli altri, vi è stato, nello scorso esercizio, un solo impegno per 2,3 miliardi.

Nel corso del 1971 l'Amministrazione ha pagato 326 milioni per contributi concessi in base alla legge 17 luglio 1954, n. 522, e 2,3 miliardi in forza della legge 29 novembre 1965, n. 1372, ambedue cessate di efficacia.

Tali tardive liquidazioni, come già notato più innanzi per la legge n. 19, sono dovute anch'esse al sistema che condiziona la corresponsione di anticipi allo stato di avanzamento delle singole costruzioni e la liquidazione di saldi finali al compimento di queste.

Si rileva, infine, che mentre con la cennata liquidazione si sono esauriti i residui della legge n. 522, per la legge n. 1372 restano ancora da pagare 265 milioni.

6. — *Credito navale.*

In materia di concessione di contributi sui finanziamenti a tasso agevolato, col decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 594, è stato autorizzato, per gli esercizi 1971 e 1972, un aumento del limite di impegno stabilito dalla legge 24 maggio 1967, n. 451, pari rispettivamente a un miliardo e da 1,5 miliardi, di guisa che detto limite è stato portato a 2,1 miliardi per il 1971 ed a 2,5 miliardi per il 1972.

Nel corso dell'esercizio in esame l'Amministrazione ha assunto 44 nuovi impegni per contributi di interesse con un onere di 27,8 miliardi per finanziamenti del complessivo importo di 122,4 miliardi.

Dall'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1962, n. 1 (1), l'onere complessivo assunto dallo Stato, anche sui futuri esercizi, risulta di 98 miliardi per finanziamenti di 348,2 miliardi.

Sul capitolo 5016, concernente la materia in esame, sono stati disposti fino al 31 dicembre 1971 pagamenti per 25,6 miliardi, mentre si sono costituiti residui per 15,9 miliardi. L'accumulo di tali residui, in misura via via crescente (2) ha avuto inizio sin dall'istituzione del credito navale, in quanto alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 è stata data tardiva esecuzione non avendo il Ministero provveduto tempestivamente all'emanazione delle relative norme regolamentari. Ciò ha comportato il passaggio a residuo delle somme stanziata in bilancio (3).

(1) Tale legge è stata successivamente modificata ed integrata dalle leggi 21 giugno 1964, n. 461, 24 maggio 1967, n. 451 e, da ultimo, con la legge 30 maggio 1970, n. 379.

(2) La consistenza dei residui passivi di 15,9 miliardi analizzata a seconda degli esercizi di provenienza risulta così costituita: milioni 2,4 (1966), milioni 18,7 (1967), milioni 273,5 (1968), miliardi 1,2 (1969), miliardi 5,2 (1970) e miliardi 9,2 (1971).

(3) L'articolo 8 della citata legge n. 1 ha consentito di utilizzare negli esercizi avvenire le somme non impegnate negli esercizi di competenza (residui c.d. di stanziamento). Da notare, al riguardo, che per effetto del meccanismo delle spese in questione, gli stanziamenti conseguenti a ciascun limite d'impegno vengono sempre iscritti in bilancio per tutto il loro ammontare, donde l'esigenza che sia mantenuta in bilancio (sempre come residui di stanziamento) anche la parte degli stessi in collegamento con le quote residue dei limiti d'impegno a suo tempo non utilizzati.

Motivo del costituirsi dei residui sono anche le lungaggini delle procedure amministrative attualmente in vigore: basta in proposito considerare che tra l'accertamento ministeriale dei requisiti per l'ammissione dell'impresa ai benefici del credito navale e la deliberazione di finanziamento degli organi competenti, presupposto per addivenire alla stipulazione del mutuo, intercorrono in media diciotto mesi.

7. — Pesca.

Come è stato ricordato nella relazione sul rendiconto generale per l'esercizio 1968 (4), la legge 28 marzo 1968, n. 479, ha stanziato la somma di 490 milioni per la concessione di contributi a fondo perduto in favore di imprese singole o associate, che esercitano l'industria della pesca o il commercio di prodotti ittici.

A tutto il 31 dicembre 1971 su tale stanziamento l'Amministrazione ha pagato 85 milioni, la somma restante essendo costituita da residui propri per 134 milioni e di stanziamento per 271 milioni.

In relazione alla stessa legge, rilevasi che anche nel 1971 non è stato utilizzato lo stanziamento di 100 milioni per l'acquisto e la trasformazione di una nave da adibire a ricerche tecnologiche ed alla vigilanza sulla pesca marittima, stanziamento che col trascorrere del tempo potrà divenire, a causa tra l'altro della lievitazione dei prezzi, insufficiente per la realizzazione dello scopo cui è destinato.

Correlativamente non è stato utilizzato lo stanziamento di 50 milioni (capitolo 1180) per le spese di esercizio della nave.

Sono stati interamente trasferiti a residui gli stanziamenti di 9 e 11 milioni, per studi e ricerche in materia di pesca (capitoli 5035 e 5040).

8. — Altri settori d'intervento dell'Amministrazione.

In materia di provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto, dall'entrata in vigore della legge 24 luglio 1959, n. 622 (la cui efficacia è stata prorogata al 31 dicembre 1971 dalla legge 25 maggio 1970, n. 362) si sono avuti pagamenti per 18 miliardi su uno stanziamento globale di 22,2 miliardi. I residui propri ammontano a 2,7 miliardi, quelli di stanziamento a 1,5 miliardi.

Per quanto concerne la gestione del demanio marittimo, anche nel 1971 è stato constatato che l'Amministrazione lascia trascorrere molto tempo tra l'autorizzazione ad occupare in via provvisoria il bene demaniale e la concessione formale dello stesso bene. In un caso quest'atto è intervenuto diciotto anni dopo l'autorizzazione provvisoria.

(4) Senato della Repubblica, V legislatura, doc. XIV, n. 3 (pagina 289).

CAPITOLO XIX.

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

1. — *Considerazioni generali.*

Il Ministero delle partecipazioni statali ha la diretta ed effettiva gestione delle sole spese correnti, attinenti al suo funzionamento.

Le spese di investimento sono, infatti, costituite da conferimenti agli enti di gestione per la costituzione o l'incremento dei fondi di dotazione e, talvolta, anche per l'attuazione di specifici compiti ad essi legislativamente affidati; ovvero a società a partecipazione statale, tuttora a gestione diretta, per aumenti di capitale.

Come altra volta rilevato, il ricorso al mercato finanziario spesso previsto dalla legislazione sostanziale per provvedere agli interventi in favore degli enti di gestione o delle società a partecipazione diretta determina l'assoluta mancanza di rappresentatività delle previsioni iniziali di spesa in conto capitale (13 miliardi) data l'iscrizione di numerosi capitoli per memoria, com'è fatto palese dal raffronto con le previsioni definitive di spesa (373 miliardi) (1). Le spese per « Partecipazioni azionarie e conferimenti » costituiscono la quasi totalità degli interventi del Ministero e trovano collocazione nell'apposita Categoria XIII, che è peculiare dello stato di previsione delle Partecipazioni e di quello del Tesoro, per particolari spese di competenza di queste Amministrazioni.

La verifica e la valutazione circa la rispondenza dell'impiego effettivo di dette somme ai fini indicati dalle leggi e all'indirizzo generale programmatico per le partecipazioni statali fissato dal CIPE, attraverso le correlate direttive e la vigilanza del Ministero, ha luogo ad opera della competente Sezione di controllo della Corte sugli enti sovvenzionati.

2. — *Aspetti organizzativi e personale.*

Nel 1971 l'ordinamento del Ministero è stato notevolmente modificato, in attuazione della delega conferita al Governo per la riforma della pubblica amministrazione (articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito dall'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775).

Il provvedimento (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282) emanato allo scadere del termine, anticipatamente fissato dalle norme deleganti rispetto a quello più generale (2), ha riguardo sia alla struttura del Ministero, sia alla consistenza dei ruoli organici, che risultano notevolmente ampliati.

(1) L'importo degli accertamenti di spesa in conto competenza corrisponde a quello delle previsioni definitive.

(2) Per la maggior parte delle Amministrazioni, il cui ordinamento dovrà adeguarsi alla nuova articolazione politico-amministrativa del Paese conseguente all'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, il riordinamento deve aver luogo entro un biennio dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale (legge 16 maggio 1970, n. 281).

All'originaria organizzazione — articolata in: Ispettorato generale e due servizi (affari amministrativi e personale ed affari economici) — ne è stata sostituita una più complessa, costituita da tre Direzioni generali (3), e da un Ispettorato generale per i servizi ispettivi.

In relazione alla nuova articolazione dei servizi, l'organico del Ministero — non interessato da trasferimento di funzioni e personale alle Regioni — è stato più che raddoppiato passando da 129 a 263 posti di ruolo, in quanto l'estendersi del tradizionale ambito di attività del Dicastero, è stato ritenuto di entità tale da comportare l'adeguamento degli uffici alle attuali esigenze ed ha dato luogo ad un rilevante incremento del personale di ruolo.

È da aggiungere che la rispondenza della nuova strutturazione alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione è, in larga misura, condizionata alla copertura dei posti di ruolo di nuova istituzione. A fine esercizio, infatti, le vacanze ascendevano a 132 unità. Né, per ovviare in modo stabile a tale situazione, sono stati disposti nell'anno passaggi nei ruoli delle partecipazioni statali, di personale di altre Amministrazioni già in posizione di comando presso il Ministero, ovvero indetti concorsi per titoli riservati a dipendenti dello Stato, come previsto dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 282 del 1971.

Nel quadro della nuova organizzazione amministrativa, non sono stati ulteriormente conferiti incarichi di studio intesi alla predisposizione della annuale relazione programmatica (capitolo 1071) (4). Invero, come altra volta osservato dalla Corte (5), la predisposizione di tale documento rientra, per espressa indicazione normativa (articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589), tra i tipici compiti istituzionali dell'Amministrazione, che è tenuta ad assolverli avvalendosi, di norma, del personale dipendente.

3. — Attività del Ministero.

a) *Situazione delle partecipazioni statali.* — Alla fine del 1971, la situazione dell'azionariato di Stato a gestione diretta risultava formalmente immutata; si richiamano, pertanto, le osservazioni, in argomento, formulate nella precedente relazione (6).

Soltanto successivamente, nel marzo 1972, è stato disposto, in attuazione della legge 14 agosto 1971, n. 814, il trasferimento all'IRI della quota di capitale sociale della società « Monte Amiata » appartenente allo Stato (7).

Il controvalore dei titoli da determinare, a norma dell'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, sulla base dei corsi ufficiali, trattandosi di azioni quotate in Borsa, avrebbe dovuto incrementare il fondo di dotazione dell'IRI per la parte eccedente il credito vantato dall'Istituto nei confronti dell'Ente cinema (oltre 8 miliardi, tra capitale ed interessi) (8), da

(3) Per i programmi e lo sviluppo; per gli affari economici; per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa.

(4) Spese di qualsiasi natura per la tenuta dello schedario degli enti e delle imprese a partecipazione statale, nonché per la effettuazione di indagini, studi, rilevazioni, pubblicazioni, sostenute per la presentazione al Parlamento e la diffusione dei bilanci e delle relative relazioni programmatiche degli enti autonomi di gestione (articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589).

(5) Veggasi relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1970 (Senato della Repubblica, V legislatura, doc. XIV, n. 6, pagina 215, nota 151).

(6) V. Atto parlamentare sopraccitato, pagina 215.

(7) Da notare che il Ministro delle partecipazioni non si era avvalso dell'autorizzazione ad inquadrare detta partecipazione concessa dalla legge 21 giugno 1960, n. 649, senza predeterminazione dell'ente di gestione, sebbene, sin dal 1958, fosse stato istituito l'ente minerario, rimasto poi, per oltre un decennio, inoperante.

Secondo le dichiarazioni governative (Atti Camera, V Commissione, seduta del 23 luglio 1971), il trasferimento all'IRI è inteso ad assicurare all'Istituto, già titolare di oltre un terzo delle azioni « Monte Amiata », il controllo della società.

(8) Tale credito origina dalla gestione, da parte dell'IRI, della società Cinecittà — su mandato fiduciario del Ministero per le partecipazioni statali — precedentemente all'inquadramento della società stessa nell'Ente cinema e dimostra il tipo di rilevanza che la formula di natura privatistica del mandato fiduciario può venire ad assumere, determinando complessi e peculiari rapporti intersoggettivi da regolarizzarsi talvolta, come nella specie, con l'intervento del Parlamento.

estinguere con il trasferimento delle azioni « Monte Amiata » (articolo 2 della citata legge n. 814 del 1971).

Peraltro, con decreto ministeriale 6 marzo 1972, il valore della partecipazione dello Stato al capitale sociale (4.300.000 azioni) è stato fissato in misura corrispondente all'importo dovuto all'IRI (9).

A tale risultato si è giunti sulla base del prezzo di compenso dei titoli in questione alla Borsa valori di Roma dell'ottobre 1971 — nel corso del quale è stata pubblicata ed è entrata in vigore la legge — pari a 7,6 miliardi, aumentato di un premio per l'acquisto da parte dell'IRI della maggioranza assoluta del capitale azionario — che si è ritenuto di fissare in misura eguale alla differenza fra l'ammontare del credito ed il prezzo ufficiale, come sopra determinato.

Per quanto riguarda le altre partecipazioni dirette dello Stato, sono da ricordare due disegni di legge presentati dal Governo nel 1971 (Atti Senato, V Legislatura, doc. nn. 1992 e 1993), decaduti in conseguenza dell'anticipato scioglimento del Parlamento, concernenti, oltre lo aumento del capitale sociale, anche il trasferimento « ad uno degli attuali enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali », rispettivamente, delle società ATI ed AMMI.

Specifica menzione merita, altresì, la situazione peculiare dell'Ente autonomo di gestione per le imprese minerarie (10), formalmente istituito nel 1958 (11) e rimasto inoperante sino alla ricostituzione degli organi di amministrazione, avvenuta nel 1971 (12), cui ha fatto seguito l'affidamento all'Ente, con lo strumento privatistico del mandato fiduciario, delle partecipazioni dello Stato nelle società del gruppo facente capo alla « Cogne », nonché di altri minori.

Non risulta, tuttavia, in tal modo, soddisfatta l'esigenza di evitare ogni diretta ingerenza dello Stato nella conduzione aziendale, assicurando, nel contempo, all'ente gestore la titolarità di un fondo di dotazione costituito da partecipazioni azionarie ovvero da apporti in denaro (13).

L'Ente minerario, infatti, non dispone ancora di un patrimonio né di altri mezzi finanziari per far fronte, quanto meno, alle spese di ordinaria amministrazione (14).

(9) Per effetto della citata legge n. 814, il fondo di dotazione dell'Ente cinema è stato aumentato in misura corrispondente.

(10) Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 195, sono state approvate modifiche allo statuto dell'ente che assume la denominazione di Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche EGAM, con estensione dell'ambito di attività al settore della metallurgia, in ragione, evidentemente, delle caratteristiche del gruppo « Cogne » e, presumibilmente, anche dell'AMMI, se si tien conto di recenti orientamenti, dei quali è cenno più oltre.

(11) Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574.

(12) Precedentemente, nel 1958, detti organi erano stati costituiti, ma non avevano svolto attività di sorta, in conseguenza del mancato affidamento all'Ente delle partecipazioni in aziende operanti nel settore di competenza. Da notare, tuttavia, come già ricordato, che la necessaria autorizzazione legislativa al trasferimento dei titoli azionari, pur difettando per la maggior parte delle società, era stata concessa, con la legge n. 649 del 1960, per la « Monte Amiata » e per la Carbosarda, inquadrata nell'EFIM sin dal 1963.

(13) La V Commissione del Senato, in occasione dell'esame del bilancio dello Stato per il 1972 (doc. n. 1861 - A, Allegato, pagina 253), ha approvato un ordine del giorno — accolto dal Governo come raccomandazione — che impegna l'Esecutivo ad assumere le necessarie iniziative al fine di costituire all'Ente minerario un adeguato fondo di dotazione, che gli consenta di svolgere le funzioni istituzionali, ed a procedere, inoltre, all'inquadramento nell'Ente di tutte le aziende minerarie a partecipazione statale, ivi compresa l'AMMI.

(14) Il disegno di legge all'uopo presentato al Parlamento, nel novembre 1971, dal Ministro delle partecipazioni (Atti Senato - V legislatura, doc. 1990), concernente, oltre l'attività e disciplina dell'ente, anche la costituzione di un fondo di dotazione (130 miliardi, nel periodo 1972-76) mediante apporti finanziari e trasferimento di partecipazioni azionarie (Cogne, SICEA, CINTIA, CIAAO), è ormai decaduto in conseguenza dello scioglimento delle Camere.

È da aggiungere che anche la maggiore azienda minerario-metallurgica a partecipazione pubblica, l'AMMI, alla quale la relazione programmatica per l'esercizio 1972 (15) dedica un capitolo distinto da quello concernente le attività dell'Ente minerario, è stata di recente affidata a quest'ultimo in amministrazione fiduciaria mediante apposito mandato.

b) *Interventi finanziari.* — In attuazione della legge 22 marzo 1971, n. 184, che autorizza l'IRI, l'ENI, l'EFIM e l'IMI a costituire una società finanziaria per azioni — con capitale che potrà raggiungere i 60 miliardi di lire (16) — sono stati erogati complessivamente 15 miliardi (capitolo 5049) a favore dei primi tre enti di gestione, per la rispettiva quota di partecipazione al capitale della società, che ha lo scopo di intervenire a sostegno di imprese industriali travagliate da difficoltà transitorie che ne compromettano i livelli di occupazione (17).

Il sistema della provvista dei fondi necessari per provvedere ai conferimenti legislativamente disposti — a parte la rilevata mancanza di rappresentatività delle previsioni iniziali di spesa, che ne consegue — comporta, in relazione all'andamento del mercato finanziario, livelli di indebitamento sensibilmente superiori al ricavo netto dei prestiti (18).

Particolare rilievo assume, inoltre, l'introduzione di sistemi di finanziamento sinora inusitati nel settore delle partecipazioni statali — emissione di buoni poliennali del tesoro a scadenza infranovennale, ovvero di speciali certificati di credito ad ammortamento decennale (19) — in aggiunta al tradizionale ricorso al mutuo obbligazionario con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, al quale, tuttavia, si è fatto esclusivo ricorso nell'esercizio.

Di tali forme di copertura della spesa si è trattato in altra parte della relazione alla quale si fa rinvio (20).

(15) Relazione sugli enti autonomi di gestione - Volume secondo, Annesso 6 allo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali (Atti Senato, V legislatura, doc. 1861-18 A.6), pagina 187).

(16) Al suddetto capitale, che sarà sottoscritto in una o più volte, l'IMI potrà concorrere fino a 30 miliardi, l'EFIM, l'ENI e l'IRI sino a lire 10 miliardi ciascuno.

(17) La società, denominata GEPI (Gestioni e partecipazioni industriali) è stata costituita con atto notarile rogato in data 14 giugno 1971.

(18) Sono stati contratti mutui obbligazionari con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per i seguenti importi e destinazioni:

Ricavo netto	Ente beneficiario	Importo mutuo
24.999.305.000	EFIM (legge 29 dicembre 1969, n. 1072; capitolo 5047)	27.666.000.000
50 miliardi	ENI (legge 5 febbraio 1958, n. 113; capitolo 5050)	54.267.500.000
100 miliardi	IRI (legge 20 dicembre 1967, n. 1252; capitolo 5051)	108.000.000.000
50 miliardi	ENI (legge 19 novembre 1968, n. 1209; capitolo 5052)	54.267.500.000
120 miliardi	IRI (legge 28 luglio 1971, n. 547; capitolo 5053)	130.242.000.000

Come già ricordato, sono stati, inoltre, stanziati a favore degli enti EFIM, ENI, IRI, 15 miliardi per la rispettiva quota di partecipazione al capitale della nuova società finanziaria GEPI, utilizzando parte del ricavo netto (57.239.245.835) di un mutuo obbligazionario con il Consorzio di credito opere pubbliche (63.345.000.000) con il quale sono stati anche finanziati interventi dell'IMI, compresa la partecipazione al capitale della GEPI.

Si è, per contro, fatto fronte senza ricorso al credito alle occorrenze relative agli interventi finanziari a favore dei sottonotati enti e società:

Ente cinema: 50 milioni (legge 2 dicembre 1961, n. 1330; capitolo 5022);

Società Cogne: 3 miliardi (legge 30 gennaio 1968, n. 48; capitolo 5043);

Società AMMI: 5 miliardi (legge 30 gennaio 1968, n. 49; capitolo 5044);

Società ATI: 976,2 milioni (legge 7 gennaio 1970, n. 6; capitolo 5045);

EFIM: 4 miliardi (legge 20 febbraio 1968, n. 99; capitolo 5048).

(19) Tali forme di finanziamento sono previste dalla già citata legge n. 184 del 1971 (sottoscrizione capitale GEPI) — per il 1971, tuttavia, il Ministero ha, come in passato, contratto mutui con il Consorzio di credito opere pubbliche — e dalla legge 14 agosto 1971, n. 814, per far fronte agli oneri relativi all'aumento di capitale dell'Ente cinema (40 miliardi in cinque esercizi, a quote eguali).

(20) Veggasi Parte I, capitolo II.

Da notare, infine, che non sono stati erogati nell'esercizio né la quota di 50 miliardi in favore dell'ENI, come previsto dalla legge 28 luglio 1971, n. 586, che ne aumenta il fondo di dotazione di 290 miliardi in cinque anni; né la quota di 8 miliardi a favore dell'Ente cinema, ai sensi della più volte citata legge n. 814, in mancanza dei relativi stanziamenti di bilancio.

c) *Riflessi della gestione sulla situazione patrimoniale e sulle entrate extratributarie dello Stato.* — In conseguenza dei conferimenti effettuati nel 1971, risulta ulteriormente aumentata la consistenza dei fondi di dotazione e delle residue partecipazioni dirette dello Stato al capitale di società facenti capo al Ministero.

Nel rinviare, in ordine alla valutazione della economicità degli interventi pubblici nel settore delle partecipazioni statali, a quanto osservato dalla competente Sezione di questa Corte che riferisce direttamente al Parlamento sulla gestione finanziaria dei singoli enti di gestione, è, in questa sede, sufficiente ricordare che i proventi netti degli enti per la quota di pertinenza dell'Erario ed i dividendi delle società a gestione diretta sono stati accertati, per il 1971, in 2,5 miliardi (capitoli 3151 e 3152 dell'entrata), dovendosi considerare a parte la quota degli utili netti dell'IRI (900 milioni) spettante allo Stato, nella misura del 65 per cento, a titolo di rimborso del fondo di dotazione (capitolo 4751 dell'entrata).

CAPITOLO XX.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

La gestione degli stanziamenti amministrati dal Ministero delle poste non dà luogo, in ragione anche della elementare struttura organizzativa e della conseguente modesta entità dei volumi di spesa, a notazioni di rilievo.

È, quindi, sufficiente ricordare che, a fronte di una previsione iniziale di spesa pari a 285 milioni e ad una previsione definitiva di 313 milioni, gli accertamenti di spesa assommano a 141,7 milioni.

Secondo l'ordinamento vigente fanno capo al Ministero due aziende autonome — alle quali sono dedicati i capitoli che seguono — una per servizi postali, telegrafici e radioelettrici, l'altra per quelli telefonici.

A modifica di tale ordinamento che risale nei suoi connotati fondamentali, specie per ciò che attiene al settore della telefonia, alla legislazione del 1925, il Ministero ha predisposto, nel 1971, uno schema di disegno di legge che prevede, tra l'altro, la sostituzione alle attuali di due nuove aziende, rispettivamente, la prima, per i servizi postali e di bancoposta, e, la seconda, per i servizi di telecomunicazioni.

Le Sezioni riunite della Corte, esaminato il provvedimento, nell'adunanza del 12 gennaio 1972, hanno formulato al riguardo apposito parere, che si riporta in allegato (1).

(1) Allegato lett. N.

CAPITOLO XXI.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

1. — *Considerazioni generali.*

Nello stato di previsione delle poste, come in quelli delle altre Aziende dello Stato, non essendovi luogo ad una ripartizione degli stanziamenti in sezioni, secondo l'analisi funzionale, la classificazione della spesa si articola in rubriche corrispondenti ai principali settori di attività dell'azienda.

Per quel che attiene all'individuazione dell'oggetto della spesa, è da segnalare la scarsa omogeneità del capitolo 396 concernente il rimborso al Provveditorato dello Stato delle spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, trasporto e facchinaggio, nonché delle spese di manutenzione di macchine per scrivere e calcolatrici, di mobili e suppellettili relativi al servizio dei risparmi postali. Analoga considerazione va ripetuta per il capitolo 200 avente ad oggetto sia le spese per la manutenzione ed affitto di mobili e macchine, duplicazioni e fotocopiazioni, sia le spese per l'espletamento di concorsi.

Le risultanze di gestione dell'Amministrazione postale denotano un progressivo incremento del disavanzo annuale — passato dai 26,4 miliardi del 1969 ai 116,3 del 1971 — destinato ad accentruarsi ulteriormente, secondo la previsione relativa all'anno corrente (1).

Invero, all'aumento delle entrate, dovuto, principalmente, ai maggiori proventi dei servizi postali (1,9 miliardi), di bancoposta (24,7 miliardi) e di telecomunicazioni (17,7 miliardi), fa riscontro, in misura di gran lunga superiore, la progressiva espansione dei costi di gestione conseguente, in gran parte, ai crescenti oneri di personale (2).

A tal proposito, particolare cenno meritano le eccedenze verificatesi a carico dei capitoli 103 e 119, concernenti compensi per lavoro straordinario, rispettivamente, a favore del personale di ruolo e non di ruolo e del personale assunto per particolari esigenze aziendali. La Corte ha avuto contezza di tali eccedenze, che ammontano a complessivi 7,85 miliardi (3), in sede di esame del relativo decreto di accertamento residui, in ordine al quale è stato mosso rilievo. È da aggiungere che dalla documentazione unita al predetto decreto risulta che le somme eccedenti lo stanziamento sono state pagate « in conto sospeso », mediante indebita utilizzazione del fondo vaglia.

Il cennato andamento ritarda da anni la compiuta attuazione dei piani di ammodernamento e di meccanizzazione dei servizi postale e telegrafico (4) — dei quali è cenno nel paragrafo seguente — che sono evidentemente condizionati dalle effettive disponibilità finanziarie eccedenti

(1) Il bilancio per l'esercizio 1972 prevede, infatti, un disavanzo finanziario di 180,8 miliardi.

(2) Che hanno raggiunto complessivamente l'importo di 465,8 miliardi per il personale in servizio, e di 57 miliardi per il personale in quiescenza.

(3) Capitolo 103: 7,15 miliardi; capitolo 119: 700 milioni.

(4) Piano regolatore nazionale per la meccanizzazione della rete del movimento postale. Piano regolatore della rete telegrafica.

le occorrenze della gestione corrente. Nel 1971, infatti, risultano destinati agli investimenti soltanto 39,5 miliardi (42 nel 1970) a fronte del rilevante fabbisogno finanziario, occorrente a dare piena attuazione ai programmi pluriennali dell'Amministrazione.

In definitiva, oltre il 90 per cento degli stanziamenti complessivi (802,6 miliardi) è stato assorbito dalla spesa corrente, a sua volta costituita per circa il 70 per cento dagli oneri relativi al personale in servizio e in quiescenza.

In una prospettiva pluriennale, è da porre in evidenza che la spesa per il personale si è triplicata (5), passando dai 167 miliardi circa dell'esercizio 1960-61 ai circa 523 del 1971, mentre, nello stesso periodo, le spese di gestione, esclusi gli oneri relativi al personale, si sono quadruplicate, salendo da circa 60 miliardi ad oltre 234 miliardi (6).

Ai fini del necessario contenimento dell'attuale squilibrio fra entrate e spese, quanto mai opportuna appare, quindi, l'adeguata utilizzazione dello strumento dell'analisi dei costi di gestione, cui l'Azienda da tempo fa ricorso.

In vista dell'adeguamento dei proventi ai costi di produzione dei servizi, particolare menzione merita l'esigenza di adeguare le convenzioni e gli atti relativi ai rimborsi dovuti da enti pubblici per servizi non remunerati in base a tariffa.

È da aggiungere che l'indeterminatezza delle modalità e dei criteri per la remunerazione dei servizi resi dall'Azienda alle amministrazioni dello Stato ha dato luogo a ritardi nei rimborsi. Al termine dell'esercizio, risultavano, infatti, a tal titolo dovuti dal Ministero del tesoro 50,6 miliardi in conto residui (7).

D'altro canto, l'incidenza degli oneri relativi agli interessi (8 miliardi, nel 1971) ed al rimborso dei prestiti (2,7 miliardi, nel 1971) pone il problema del tipo di finanziamento dell'azienda nel più ampio contesto del risanamento della gestione e dell'attuazione dei piani di sviluppo.

Anche nel 1971 si è verificata l'indebita utilizzazione del fondo vaglia - rilevata dalla Corte in sede di esame dei verbali relativi alle verifiche di cassa - per il pagamento di pensioni per conto dell'INPS, oltre i limiti delle somme all'uopo depositate dall'Istituto, nonché, come accennato, per la corresponsione a favore del personale di compensi per lavoro straordinario, in misura eccedente gli stanziamenti di competenza.

Le dimensioni del fenomeno, che si protrae da anni, sono tuttora cospicue, atteso che, alla fine dell'esercizio le anticipazioni ascendevano a 82 miliardi, avendo superato, nel corso dell'anno, l'importo di 140 miliardi.

È da aggiungere che, sin dal 30 giugno 1970, i rapporti con l'INPS si svolgono *de facto*, essendo venuta a scadenza la convenzione 16 febbraio 1964 approvata con decreto ministeriale 30 giugno 1970, relativa al pagamento delle pensioni per il tramite dell'amministrazione postale. Risulta, infatti, che lo schema della convenzione che dovrebbe sostituirla è stato bensì predisposto dalla competente Commissione (articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355), ma, all'inizio del 1972, era ancora all'esame degli organi di amministrazione dell'Istituto.

Anche nel 1971, si è manifestata la tendenza ad emettere, anche contestualmente, ordini di accreditamento, destinati al pagamento di competenze al personale, a favore degli stessi funzionari, per importi superiori complessivamente al miliardo.

(5) Nello stesso periodo il personale dipendente dall'Azienda, ivi compreso quello degli uffici locali ed Agenzie, è passato da 116.607 a 150.500 unità.

(6) In tema di trattamento economico è da ricordare la deliberazione n. 444 del 17 giugno 1971 della Sezione di controllo della Corte (allegato O) che ha ricusato il visto e la registrazione al decreto ministeriale 13 luglio 1970 relativo all'attribuzione del premio industriale a determinate categorie di impiegati indipendentemente dalla Tabella organica di appartenenza.

(7) Soltanto nell'anno corrente, la materia dei corrispettivi dovuti all'amministrazione postale dalle amministrazioni statali è stata regolata, come previsto dall'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, con decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, che ha forfaitariamente determinato in 52 miliardi annui, per gli esercizi 1971 e 1972-76, l'importo dovuto per i diversi servizi, escluse le tasse per la spedizione di telegrammi e marconigrammi, da corrispondere sulla base di conteggi trimestrali.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tale comportamento ormai ricorrente, in gran parte dovuto ad esigenze di correttezza amministrativa, induce a rappresentare la opportunità di un adeguamento del limite delle somme accreditabili alle effettive occorrenze dei singoli settori.

La situazione dei residui, sintetizzata nel prospetto che segue, denota, nel quinquennio 1966-1970, una costante lievitazione della consistenza sia delle somme rimaste da riscuotere che di quelle rimaste da pagare all'inizio di ciascun esercizio, nonché un progressivo aumento delle somme rimaste da riscuotere — eccezion fatta per la lieve flessione del 1970 — e di quelle rimaste da pagare a fine esercizio.

Tendenza questa che trova puntuale conferma nei dati relativi al 1971, caratterizzati, all'inizio, da livelli mai in precedenza raggiunti nella consistenza sia dei residui attivi (434,1 miliardi) che di quelli passivi (393,1 miliardi), mentre, a chiusura d'esercizio è dato rilevare, rispetto alla situazione esistente alla fine del 1970, un incremento dei residui relativi alle entrate accertate (267,1 miliardi) ed una leggera flessione dei residui passivi (94,3 miliardi circa).

L'importo complessivo dei residui, ivi compresi quelli relativi alla competenza dell'esercizio 1971, risulta, per le entrate, di 661,8 miliardi e, per le spese, di 358,7 miliardi.

La gestione del dopolavoro postelegrafonico, benché sin dal 1969 ricondotta nell'ambito del bilancio aziendale, non si attiene puntualmente alle norme di contabilità generale. Invero, i titoli di spesa, aventi, in prevalenza, ad oggetto l'erogazione di contributi in favore di sezioni dopolavoristiche, vengono, sovente, trasmessi alla Corte privi della relativa documentazione (richiesta di contributo; dimostrazione delle iniziative cui l'erogazione si riferisce, ecc.), che viene trasmessa alla Corte solo a seguito di formali rilievi. Il ritardo con il quale l'Azienda risponde ai rilievi rende difficile o inoperante in tale settore l'esercizio dell'attività di controllo in sede successiva.

IMPORTI IN MILIONI DI LIRE	Consistenza al 1° gennaio	Riscosse e pagate	Rimaste da riscuotere e pagare in conto prece- denti esercizi
Esercizio finanziario 1966:			
Entrate	206.323,4	131.144,5	75.178,9
Spese	177.882,6	135.501,6	42.380,9
Esercizio finanziario 1967:			
Entrate	205.000,3	80.513,8	124.486,5
Spese	162.272,8	111.820,4	50.452,5
Esercizio finanziario 1968:			
Entrate	273.781,4	92.821,8	180.959,6
Spese	209.419,1	143.099,5	66.319,6
Esercizio finanziario 1969:			
Entrate	345.868,8	129.824,8	216.043,9
Spese	221.595,1	144.452,2	77.142,8
Esercizio finanziario 1970:			
Entrate	352.585,9	156.857,3	195.728,6
Spese	230.750,2	125.450,6	105.299,7
Esercizio finanziario 1971:			
Entrate	434.126,1	166.989,9	267.136,2
Spese	393.118,1	298.847,2	94.270,9

2. — *Aspetti organizzativi.*

Con notevole ritardo rispetto al termine di un anno (9 aprile 1969) fissato dalla legge 12 marzo 1968, n. 325 per la riorganizzazione degli uffici centrali e delle direzioni compartimentali e la specificazione delle materie da attribuire alla competenza di queste ultime, è stata emanata nell'esercizio, con decreto ministeriale 14 ottobre 1971, la relativa disciplina, che si appalesa, nel suo insieme, conforme ai criteri indicati dalla citata legge di ordinamento (articolo 11) (8).

Detto provvedimento non completa, tuttavia la ristrutturazione dell'azienda che presuppone, altresì, la determinazione — ai sensi della legge n. 325 del 1968 — delle attribuzioni dei direttori centrali, compartimentali e degli altri organi dell'amministrazione postale, e — in attuazione del sopra citato decreto ministeriale del 1971 — la suddivisione in divisioni e sezioni degli organi centrali dell'azienda e l'individuazione delle rispettive competenze, nonché la concreta istituzione dei nuovi uffici e la contestuale soppressione di quelli preesistenti.

È da aggiungere che manca, tuttora, l'individuazione degli uffici e reparti tecnici ai quali possono essere preposti impiegati della qualifica più elevata della carriera esecutiva (articolo 28 della legge n. 325 del 1968), né sono state determinate le norme e procedure per l'esecuzione dei collaudi per gli impianti ed i materiali forniti all'amministrazione (articolo 34 legge citata).

Sebbene, nel 1971, le cessazioni dal servizio ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 334 siano state di modesta entità (9), i numerosissimi collocamenti a riposo (oltre 16 mila unità) disposti, per effetto dell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, nell'esercizio precedente, e la riduzione dell'orario di lavoro del personale dipendente a 40 ore settimanali dal gennaio 1971 (articolo 1 della legge 22 febbraio 1970, n. 27) hanno posto all'azienda gravi problemi organizzativi, solo in parte risolti mediante l'assunzione degli idonei di precedenti concorsi, consentita dalla legge 27 gennaio 1970, n. 10 (10).

Riflesso di tali circostanze, l'ulteriore espansione del fenomeno delle assunzioni straordinarie, a norma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, che ha comportato nell'esercizio un onere complessivo superiore agli 8 miliardi.

A parte la cennata assunzione degli idonei, in tema di reclutamento è da sottolineare, con riferimento all'arco di tempo corrente dal 1968 al 1971, l'elevatissima partecipazione ai concorsi per l'accesso alle carriere di concetto (11), esecutiva (12) ed ausiliaria specie degli uffici locali (13), cui fa riscontro il numero relativamente modesto dei candidati ai concorsi per le carriere direttive.

Particolare rilievo assumono, sotto il profilo dell'efficienza dei servizi, nel quadro della progressiva meccanizzazione dei diversi settori di attività dell'Azienda, i problemi concernenti la preparazione tecnica del numeroso personale di recente immesso in servizio.

Per soddisfare dette esigenze sono stati indetti nell'esercizio numerosi corsi di formazione e aggiornamento professionale, tra i quali sono da ricordare, in specie, quelli (n. 12) organizzati presso l'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni, ai quali hanno preso parte com-

(8) Il decreto ministeriale 22 dicembre 1969 con il quale venivano specificate soltanto le materie di competenza delle direzioni compartimentali, ma non si provvedeva all'organizzazione degli uffici centrali e delle direzioni compartimentali, è stato ritirato a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte.

(9) Sono, infatti, cessati dal servizio 290 dipendenti dell'amministrazione centrale e 207 dipendenti degli uffici locali.

(10) In particolare, sussistevano, a fine esercizio, vuoti di rilievo in alcuni ruoli della carriera direttiva, del personale degli uffici e, soprattutto, del personale dell'esercizio e degli uffici locali.

(11) 58 mila candidati per il concorso a 436 posti di vice segretario, indetto nel 1970; 8.824 candidati per il concorso a 76 posti di vice perito, indetto nel 1970.

(12) 14.593 candidati per il concorso a 184 posti di operatore tecnico di officina, indetto nel 1971; 17.157 candidati per il concorso a 50 posti di coadiutore, indetto nel 1971; 195 mila candidati per il concorso a 326 posti di operatore degli uffici locali, indetto nel 1971.

(13) 12.900 candidati al concorso fattorini ULA, indetto nel 1970.

plessivamente 277 impiegati, e quelli (n. 7) tenuti presso uffici periferici dell'azienda, con la partecipazione in totale di 1.756 impiegati. Inoltre, 689 dipendenti hanno frequentato altri corsi (n. 6) organizzati da istituti pubblici e privati.

3. — *Attività dell'Azienda.*

Come già accennato, risultano destinati alle spese di investimento, per il 1971, oltre 39 miliardi.

Nel quadro dei programmi pluriennali dell'amministrazione postale (14), assumono rilievo le iniziative nel settore edilizio, concernenti la costruzione di nuovi uffici e l'ampliamento di quelli preesistenti, alle quali si affiancano quelle relative alla meccanizzazione dei servizi, in larga misura condizionate dalla preventiva realizzazione dei programmi di costruzione e ammodernamento degli uffici.

In sede consuntiva risultano assunti impegni in conto competenza ed in conto residui per complessivi 16,3 miliardi nel settore edilizio; per circa 8 miliardi in quello degli impianti postali; e per 9 miliardi in quello degli impianti telegrafici; nonché impegni per 3,2 miliardi nel settore linee e cavi e per 1,1 miliardi in quello dei servizi radioelettrici.

Da notare che, nonostante la modesta percentuale delle spese in conto capitale nel quadro della spesa globale dell'azienda, l'ammontare degli investimenti si è accresciuto rispetto all'esercizio precedente.

In tema di edilizia, particolare menzione merita l'utilizzazione degli stanziamenti straordinari per la costruzione del complesso da adibire a sede dei servizi centrali (legge 30 marzo 1965, n. 224). Invero, a fronte di una disponibilità complessiva di 19,5 miliardi, risultavano disposti, a fine esercizio, pagamenti per complessivi 5,9 miliardi, mentre gli impegni assunti sommarono a 12,2 miliardi. Andamento questo che denota un non soddisfacente ritmo di realizzazione dell'opera, che avrebbe dovuto essere ultimata già da alcuni anni.

Sempre in materia di costruzioni, il ricorrente fenomeno delle perizie di variante, talvolta approvate in via di sanatoria, rende palese una non sempre adeguata valutazione in sede di progetto.

In alcuni casi è risultato, inoltre, che l'amministrazione ha dato corso a progetti senza attendere la preventiva pronuncia del Ministero dei lavori pubblici circa la conformità delle opere da eseguire alle prescrizioni di piano regolatore (articoli 29 e 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150), mentre, in altri, la comunicazione è stata effettuata addirittura dopo la conclusione dei lavori.

Per ciò che attiene alla meccanizzazione dei servizi, è da rilevare che, nel 1971, l'azienda non ha acquistato alcuna apparecchiatura per lo smistamento automatico della corrispondenza. A fine esercizio disponevano di macchine SEL soltanto 7 uffici poste-ferrovia; sono stati completati nell'anno, l'impianto di Milano-ferrovia per lo smistamento delle raccomandate voluminose e quello di Milano Scalo Farini per la meccanizzazione del servizio pacchi, con una spesa complessiva, rispettivamente, di 399 milioni e di 4,2 miliardi circa. È stato, inoltre, iniziato l'allestimento dell'impianto per lo smistamento della corrispondenza presso la direzione provinciale di Trieste (15).

(14) Per il quinquennio 1971-75 l'azienda ha predisposto un proprio programma - a suo tempo trasmesso al Ministero del bilancio per il parere del CIPE - nell'ambito del quale si articolano annualmente le iniziative nei diversi settori.

Gli obiettivi qualificanti del piano sono intesi al miglioramento e potenziamento delle sedi; all'incremento della meccanizzazione dei servizi mediante il ricorso anche all'automazione; alla introduzione dell'automazione nei servizi di bancoposta; allo sviluppo del servizio telex; al potenziamento delle apparecchiature di sportello.

(15) Secondo i programmi aziendali entro il 1971, avrebbero dovuto essere dotati di impianti automatici, 3 uffici.

Nel complesso, le cennate iniziative sono ben lungi dall'attingere quei livelli di automazione divisati all'atto dell'introduzione del sistema di codificazione postale.

Non realizzata risulta la previsione relativa all'attivazione di un impianto pilota per l'automazione del servizio di banco-posta, in conseguenza del protrarsi delle procedure dell'appalto-concorso all'uopo indetto dall'Azienda, ancora in fase di aggiudicazione nell'anno in corso.

Per quanto riguarda, infine, l'edilizia abitativa in favore del personale, a parte le realizzazioni curate dall'INCIS, sono sinora stati reinvestiti, nel 1971, 1,7 miliardi dei 2,2 ricavati dal riscatto di case economiche (articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2).

4. — Servizio automobilistico.

Il parco automobilistico dell'Amministrazione postale, le cui dimensioni sono considerevoli in ragione della diretta strumentalità per l'espletamento, in specie, del servizio di recapito della corrispondenza e dei pacchi, risulta ulteriormente accresciuto (16).

Al termine dell'esercizio, l'azienda disponeva, infatti, oltre a numerose autovetture (269), di 2.481 autoveicoli (17).

Di conseguenza, cospicue risultano le spese di esercizio e manutenzione che, tenendo conto dell'onere relativo al personale di guida e di officina, ascendono a circa 8,9 miliardi.

Il risarcimento a terzi di danni causati dalla circolazione dei veicoli ha comportato, infine, esborsi per 75,7 milioni (18).

(16) Nell'anno sono stati acquistati 259 automezzi e 4 motoveicoli con una spesa complessiva di 600 milioni.

(17) Ad essi si aggiungono 108 motoveicoli e 2 natanti.

(18) Importo suscettibile di variazione per effetto della definizione di alcune vertenze attualmente in corso.

Da notare che il contratto di assicurazione R.C., stipulato, a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (articolo 5), con le Assicurazioni d'Italia, a far tempo dal gennaio 1972, prevede il pagamento di 200 milioni all'anno.

CAPITOLO XXII.

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

1. — *Considerazioni generali.*

Gli stanziamenti dell'Azienda telefonica — non classificati funzionalmente in sezioni — risultano suddivisi, per la parte corrente, in due sole rubriche concernenti, rispettivamente, i servizi generali e la gestione delle case economiche, mentre, per la parte in conto capitale, sono compresi in una sola rubrica (servizi generali).

Tale suddivisione, che non tiene conto dei settori di attività dell'Azienda e degli organi ad essi preposti, non realizza, quindi, una soddisfacente classificazione amministrativa della spesa, secondo i criteri indicati dall'articolo 37 della legge di contabilità generale.

L'avanzo di amministrazione dell'Azienda (73,9 miliardi), superiore rispetto all'esercizio precedente, denota il consolidarsi del favorevole andamento della gestione.

Il fenomeno è principalmente dovuto, anche nel 1971, all'incremento dei proventi del traffico telefonico interurbano ed internazionale nonché, in minori proporzioni, di altre voci d'entrata (percentuali corrisposte dalle concessionarie sulle soprattasse interurbane; canone SIP; soprattasse sul traffico telefonico).

L'aumentata incidenza degli oneri relativi al personale — saliti, nel 1971, a 48 miliardi circa per quello in attività di servizio e a 4 miliardi per i trattamenti di quiescenza — pone, tuttavia, l'esigenza, specie per un'azienda che si avvale di impianti altamente automatizzati, che si proceda, anche sulla base delle periodiche analisi del costo dei singoli servizi, alla valutazione del possibile impiego ottimale dei dipendenti ed alla conseguente individuazione delle eventuali eccedenze rispetto alle esigenze effettive, sia nella prospettiva del contenimento degli organici, sia al più immediato fine di limitare al massimo le assunzioni di personale straordinario per l'espletamento di mansioni esecutive ed ausiliarie (articolo 3 della legge 24 dicembre 1965, n. 1376).

In tema di trattamento economico è da segnalare l'eccedenza, rilevata in sede di esame del decreto di accertamento dei residui relativo al capitolo 104, articoli 1 e 2 (compensi per lavoro straordinario), per complessivi 450 milioni, che ha formato oggetto di rilievo da parte della Corte.

Nel 1971, l'Azienda ha provveduto, a norma dell'articolo 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189, alla ricostituzione del fondo di riserva per le spese impreviste (800 milioni), la cui utilizzazione era stata autorizzata nell'anno precedente.

L'ammontare globale dei residui attivi risulta a fine esercizio di miliardi 42,2 e quello dei residui passivi di miliardi 226,3 meno l'avanzo di gestione (44 miliardi) da versare al tesoro.

I dati di gestione denotano, in una prospettiva pluriennale, la tendenza all'aumento sia delle somme rimaste da riscuotere che di quelle rimaste da pagare.

2. — *Organizzazione e personale.*

Alle considerazioni formulate in tema di ordinamento aziendale nel capitolo relativo al Ministero delle poste, va aggiunto il rilievo in ordine alla mancata attuazione della legge 12 marzo 1968, n. 325 per ciò che attiene, in particolare, alla determinazione dei criteri da parte del direttore dell'azienda per l'attuazione dei provvedimenti concernenti i movimenti del personale (articolo 26, ultimo comma); alla individuazione, mediante decreto ministeriale previo parere del consiglio di amministrazione, degli uffici e reparti tecnici ai quali possono essere preposti impiegati della qualifica più elevata della carriera esecutiva (articolo 28, secondo comma); alla determinazione, infine, con apposito regolamento, delle norme e procedure per l'esecuzione dei collaudi per gli impianti ed i materiali forniti all'azienda (articolo 34, penultimo comma).

I riflessi dell'esodo volontario, consentito ai dipendenti dall'articolo 47, della legge 12 marzo 1968, n. 325, non si sono esauriti nel 1971 (1). Invero l'azienda che manca tuttora di numeroso personale nonostante le assunzioni degli idonei di precedenti concorsi, effettuate a norma della legge 28 gennaio 1970, n. 10, sia nei ruoli direttivi, che in quelli degli uffici (2) e dell'esercizio (3) ha dovuto far ricorso, anche nel 1971, all'opera di personale straordinario per l'esplicitamento di mansioni esecutive ed ausiliarie, sostenendo un onere complessivo di 651 milioni.

Per la qualificazione del personale sono stati tenuti 8 corsi presso l'Istituto superiore PT, con la partecipazione di 146 dipendenti, nonché corsi di lingue straniere per operatori telefonici, presso istituti e scuole private ed un corso di lingue per funzionari direttivi, presso la Scuola superiore della P.A.

3. — *Attività dell'Azienda.*

Nel 1971, l'Azienda ha completato, sulla base delle indicazioni formulate dal CIPE nella seduta del 29 maggio 1969, la elaborazione del Piano di settore per il quinquennio 1971-75 (4).

La prima fase di attuazione di detto programma, che dovrebbe concludersi entro il 1972, prevede una serie di interventi, illustrati — in sintesi — nella nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste, nella parte dedicata agli interventi dell'Azienda.

Gli stanziamenti in conto capitale destinati a tali iniziative (capitolo 531) risultano, per il 1971, pari a 60 miliardi (5), in misura cioè che, tenendo conto della fase preliminare e di progettazione operativa dei nuovi impianti, appare insufficiente ad assicurare la piena realizzazione, nell'arco temporale considerato, dei programmi (6), per i quali, nell'esercizio in corso, è stata prevista l'utilizzazione di 53,5 miliardi circa.

Per quanto riguarda precedenti iniziative, contemplate da programmi pluriennali di spesa, lo stato di attuazione degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni, previsti dalla legge 26 luglio 1961, n. 718 (7) è reso manifesto dall'avvenuta utilizzazione di oltre il 98 per cento dei 100 miliardi disponibili (8); per contro i collegamenti nell'interesse del servizio telefonico

(1) Di scarso rilievo l'esodo volontario, a norma della legge 24 aprile 1970, n. 336 integrata con legge 9 ottobre 1971, n. 824, della quale si sono avvalsi, nel 1971, soltanto 10 dipendenti.

(2) Nel ruolo dei segretari, tabella IV, i vuoti sono in gran parte dovuti all'incremento dell'organico disposto dalla legge n. 736 del 1971.

(3) Nel ruolo del personale tecnico dell'esercizio, tabella X, i vuoti sono in prevalenza dovuti alla medesima circostanza.

(4) Ministero delle poste — Ispettorato generale delle telecomunicazioni — Azienda di Stato per i servizi telefonici: Piano quinquennale per lo sviluppo ed il potenziamento del servizio telefonico statale (1971-1975) relazione dell'azienda: testo ed allegati.

(5) Dei quali soltanto 45 miliardi circa sono stati impegnati nel 1971.

(6) Il programma aziendale prevede nella prima fase (biennio 1971-72) un volume di investimenti per complessivi 122,4 miliardi.

(7) L'ultimo stanziamento risale all'esercizio 1967.

(8) Sono stati disposti pagamenti per 95,9 miliardi circa ed assunti impegni per 2,9 miliardi circa.

sociale (9) — per i quali sono stati stanziati 6,6 miliardi — risultano realizzati per poco più di due terzi del programma (10).

In conformità delle norme intese a favorire lo sviluppo del Mezzogiorno, l'Azienda ha ottenuto che le apparecchiature necessarie fossero costruite nella percentuale prevista, dalla legge 26 giugno 1965, n. 717, in stabilimenti ubicati nelle zone di sviluppo.

In tale prospettiva, sono stati assunti, da parte delle ditte abituali fornitrici di tali prodotti, specifici impegni contrattuali in ordine alla costruzione delle apparecchiature in aree meridionali.

Il piano per la costruzione di 200 alloggi da assegnare al personale, approvato con decreto ministeriale 19 novembre 1970, che prevede l'impiego nel quinquennio 1971-75 di 1,8 miliardi, ha comportato, infine, nell'esercizio, l'assunzione di impegni per complessivi 639 milioni circa di cui 253 milioni circa in conto competenza e 386 milioni in conto residui.

(9) Leggi: 11 dicembre 1952, n. 2529; 22 dicembre 1954, n. 1123; 28 giugno 1956, n. 716; 30 dicembre 1959, n. 1215; 20 maggio 1966, n. 368; 8 marzo 1968, n. 178.

(10) Sono stati disposti pagamenti per 1,9 miliardi e assunti impegni per 2,6 miliardi circa.

CAPITOLO XXIII.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

1. — *Considerazioni generali.*

Della struttura dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la Corte si è occupata in precedenti relazioni, rilevando talune anomalie rispetto ai criteri dettati dalla legge 1° marzo 1962, n. 64. La situazione non è mutata nel 1971: continuano, infatti, ad essere compresi in una stessa rubrica capitoli che riguardano promiscuamente settori diversi — e funzionalmente distinti — dell'Amministrazione.

Così dicasi dei capitoli 2004, 2005, 2007, 2012, 2032, 2033, 2035, 2052 e 2056 (1), come pure dei capitoli 2010 e 2011 (2), tutti compresi nella rubrica 9 (istruzione tecnica), dove confluiscono promiscuamente spese di competenza della Direzione generale dell'istruzione tecnica e della Direzione generale dell'istruzione professionale, funzionalmente distinte in virtù della legge 7 dicembre 1961, n. 1264. Sotto lo stesso rilievo cade il capitolo 2529 (compreso nella rubrica 17, antichità e belle arti) nel quale, oltre a spese proprie di questo settore, altre ne sono comprese che interessano, invece, il diverso settore degli scambi culturali, che fa capo ad apposita Direzione generale (3).

Torna, quindi, opportuno ribadire l'esigenza di una riconsiderazione delle rappresentate situazioni in modo che la collocazione degli stanziamenti rispecchi la distribuzione delle competenze tra le varie Direzioni generali del Ministero.

Altre situazioni danno, poi, luogo a rilievi: tra queste, è il caso delle spese per assegni e dotazioni a biblioteche non statali che, inserite fino all'esercizio 1966 nella categoria dei trasferimenti, sono confluite successivamente nel capitolo 2458 (4) della categoria IV (acquisto beni e servizi). A parte l'eterogeneità di oggetti che si riscontra in detto capitolo, peraltro neppure articolato, varrà considerare che le spese in discorso non rappresentano il corrispet-

(1) Si tratta di capitoli riguardanti assegnazioni per stipendi, retribuzioni, assegni e competenze varie, nonché per il funzionamento degli istituti tecnici e professionali.

(2) Capitolo 2010 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale. Capitolo 2011 — Indennità e compensi per gli esami.

(3) Mostre d'arte antica, moderna e contemporanea; spese per mostre nazionali in Italia e all'estero e per mostre internazionali; per la partecipazione italiana a mostre internazionali all'estero; per mostre-scambio previste da accordi culturali con Stati esteri; per mostre promosse da organizzazioni internazionali; per la vigilanza su mostre ed esposizioni in Italia e all'estero.

(4) Spese per il servizio nazionale di lettura, comprese quelle per l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di bibliobus. Assegni e dotazioni a biblioteche non statali comprese quelle interessate al servizio nazionale di lettura — Assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli — Assegno alla biblioteca nazionale « Braidense » di Milano per la somma corrispondente alla rendita del legato Crespi Edoardo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali in materia di musei e biblioteche di enti locali: lo stanziamento del capitolo 2458 è stato di conseguenza ridotto di 700 milioni.

livo di un servizio ricevuto dall'Amministrazione, ma si risolvono in un vero e proprio trasferimento di somme per la realizzazione delle finalità di cultura perseguite dalle biblioteche non statali e, quindi, andrebbero correttamente allocate nella apposita categoria V (trasferimenti); in tali sensi, del resto, si muove il criterio adottato in ipotesi analoghe, come, ad esempio, per quanto riguarda il capitolo 2473 (5).

Per quanto riguarda le modalità con cui si svolge la gestione delle spese restano nel loro complesso valide le osservazioni in precedenza formulate dalla Corte; ulteriori considerazioni sono contenute nei paragrafi che seguono, in rapporto soprattutto ai sistemi di pagamento delle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche nei settori dell'istruzione elementare e dell'istruzione tecnica e professionale.

La consistenza dei residui al 31 dicembre 1971 (741,1 miliardi pari al 28,00 per cento degli stanziamenti di competenza) conferma la tendenza già rilevata nei precedenti esercizi, con punte di marcata accentuazione, anzi, in relazione ad alcune categorie: le poste di maggiore entità si registrano, cioè, nelle categorie II (300,4 miliardi contro i 171,3 miliardi del 1970 e i 146,8 miliardi del 1969), IV (89,4 miliardi contro i 93,5 miliardi del 1970 e i 71,9 miliardi del 1969), V (93,3 miliardi contro i 64,7 miliardi del 1970 e i 48,2 miliardi del 1969), XII (171,4 miliardi contro i 147,8 miliardi del 1970 e i 125 miliardi del 1969).

I residui di quest'ultima categoria si riferiscono agli interventi in materia di edilizia universitaria, di cui sarà detto nel paragrafo 6; i residui della categoria II (personale in servizio) sono da collegare, nella misura almeno in cui essi assumono proporzioni notevoli, alla situazione di ritardo che ancora permane nella definizione dei provvedimenti (nomine, inquadramenti, ricostruzione di carriera, ecc.) che interessano il personale insegnante.

Diversa è, invece, la situazione dei residui, sempre relativi a spese di personale, che in virtù delle varie leggi sui piani della scuola sono soggetti alla disciplina dei residui di stanziamento. In proposito la Corte ha già osservato che questi residui non hanno ormai ragion d'essere, e potrebbero quindi essere eliminati con il passaggio in economia delle somme corrispondenti, in tutti quei casi in cui non è più ipotizzabile l'utilizzo di personale per la mancata attuazione dei programmi di istruzione delle scuole dei vari ordini.

Nella mancata attuazione dei programmi da ultimo ricordati sono poi, in larga misura, da ricercare anche le cause di formazione dei residui delle categorie IV (acquisto beni e servizi) e V (trasferimenti).

2. — Spese per l'istruzione elementare e per l'istruzione tecnica e professionale.

Cenno in particolare deve essere fatto dei problemi connessi ai sistemi di erogazione delle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche nei settori dell'istruzione elementare e dell'istruzione tecnica e professionale; in detti settori, a differenza di quanto avviene nelle altre scuole statali (scuole medie, istituti magistrali, licei) dove si attuano i normali modelli dell'ordinamento contabile, vige il sistema delle contabilità speciali per le scuole elementari e, per il settore dell'istruzione tecnica e professionale, il sistema delle assegnazioni di fondi ai rispettivi istituti i quali provvedono all'erogazione delle spese nell'ambito della propria organizzazione.

Di questi problemi la Corte si è ampiamente occupata nelle precedenti relazioni, formulando una serie di osservazioni che debbono essere qui integralmente ribadite, data la permanenza del fenomeno e le dimensioni sempre più consistenti che ogni anno esso assume (6).

(5) Sussidi, premi, assegni e dotazioni a biblioteche popolari, ad enti che promuovono l'incremento delle biblioteche stesse ed i corsi di preparazione del relativo personale, nonché la diffusione del libro.

(6) Nel 1971 sono stati trasferiti dal bilancio dello Stato agli istituti del settore dell'istruzione tecnica e professionale 264,9 miliardi, con un aumento di 42,2 miliardi rispetto al 1970.

In sostanza non riesce agevole spiegare perché siano stabiliti criteri diversi secondo i vari tipi di scuole, anche considerando che le peculiari esigenze del settore scolastico (che indubbiamente sussistono e trovano ragione essenzialmente nella impossibilità di formulare esatte previsioni data la consistenza, di anno in anno mutevole, della popolazione scolastica) si presentano in egual misura sia nei settori dell'istruzione elementare, tecnica e professionale, sia negli altri settori per i quali, invece, come si è visto, soccorrono proficuamente i normali criteri.

Né, per l'istruzione tecnica e professionale, all'adozione dei normali sistemi (almeno per quanto riguarda la maggior parte delle spese e cioè le spese per il personale) sarebbe di ostacolo il fatto che gli istituti del settore hanno tutti personalità giuridica con conseguente autonomia amministrativa, giacché gli istituti stessi sono, in sostanza, organi dell'Amministrazione, e a carico dello Stato sono pressoché totalmente gli oneri del loro funzionamento, come inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato è il personale direttivo, insegnante e, in gran parte, anche quello non insegnante.

Le considerazioni che precedono confortano l'opinione già espressa dalla Corte anche per quanto riguarda le garanzie obiettive sulla spendita del pubblico denaro che del tutto mancano nel settore dell'istruzione tecnica e professionale, essendo previste soltanto mere verificazioni interne, con carattere di saltuarietà e genericità, da parte del Ministero della pubblica istruzione (7). Per questo settore quindi, a parte i riflessi derivanti dall'applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1401, sulle gestioni fuori bilancio, è sempre attuale la esigenza di valutare, se del caso, l'estensione ad esso di sistemi organizzativi e di controllo che già sono propri dell'organizzazione statale ovvero di istituzioni con ordinamento particolare, come le Università e gli istituti di istruzione superiore (8).

Sempre in relazione agli istituti che operano in regime di autonomia amministrativa, la esigenza di un opportuno riordinamento della normativa è infine suggerita dalla presenza di altre situazioni e dal verificarsi di vari inconvenienti.

Va così ricordato il procedimento seguito dall'Amministrazione per adeguare alle sempre crescenti esigenze degli istituti la misura del contributo annuo, fissata dal decreto presidenziale istitutivo, per le spese di funzionamento.

Un nuovo decreto presidenziale, che modifichi sotto tale profilo il precedente, di fatto, anche se tempestivamente adottato, diventerebbe operante in una situazione già modificata o, comunque, estremamente precaria per effetto del costante fluttuare delle esigenze dell'istruzione scolastica. L'Amministrazione, pertanto, concede assegnazioni (capitoli 2004, 2005, 2006, 2007, 2012, 2032, 2033, 2034, 2035, 2038) di importo spesso assai maggiore degli stessi contributi fissati con l'atto costitutivo.

Altro aspetto da segnalare è quello relativo alla decorrenza retroattiva che viene frequentemente data ai decreti istitutivi degli istituti con ordinamento autonomo, in dipendenza del funzionamento di fatto degli istituti stessi ancor prima del perfezionarsi dei provvedimenti relativi.

Il fenomeno, che in taluni settori assume proporzioni assai rilevanti, è certamente da collegare alle peculiari esigenze della scuola che impongono la formazione, con effetto immediato, di nuovi apparati scolastici. Conseguenza di tale situazione è che l'Amministrazione, non potendo dotare di fondi le nuove scuole in quanto non ancora legalmente esistenti, assegna le somme corrispondenti ad altri istituti della zona, i quali funzionano come meri intermediari, mentre si determina una gestione di fatto curata da agenti privi di formale investitura.

(7) Il problema non si pone per le spese del settore dell'istruzione elementare, sottoposte al controllo della Corte, ai sensi del regio decreto 23 giugno 1938, n. 224; in base a detta norma sono infatti trasmessi alla Corte, a fine di ciascun esercizio, i rendiconti relativi alle contabilità speciali.

(8) Già per altri istituti, dotati di personalità giuridica, quali gli istituti d'arte e i convitti nazionali, è previsto il controllo della Corte sui conti consuntivi (regio decreto 30 aprile 1931, n. 854; regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081).

Ciò induce a ribadire l'esigenza di riordinamento sopra rappresentata e, quindi, di una nuova normativa che tenga conto della realtà di fatto, apprestando procedure particolarmente disciplinate.

3. — *Organizzazione dei servizi e personale.*

Di taluni aspetti organizzativi è stato fatto cenno nei paragrafi che precedono a proposito delle cause di formazione dei residui e di particolari situazioni rilevate nell'ambito dei settori dell'istruzione tecnica e professionale. Questi aspetti sono per molti versi conseguenti al fenomeno dell'espansione delle istituzioni scolastiche la cui manifestazione più notevole, sotto il profilo organizzativo, è rappresentata dalla provvista, in varie forme e in dimensioni massicce, di personale insegnante.

In precedenti relazioni la Corte si è ampiamente soffermata su quest'ultimo tema anche in rapporto alla congruità dei sistemi di reclutamento (ed in particolare dei normali concorsi a cattedre) e qui può tralasciarsi ogni ulteriore rilievo, solo osservandosi che la recente legge 6 dicembre 1971, n. 1074 (di cui sono già in corso i procedimenti di attuazione con il bando dei primi concorsi) ha in sostanza istituzionalizzato il sistema dei reclutamenti speciali, senza peraltro intaccare la struttura attuale dei normali concorsi a cattedre, limitati a determinate percentuali di posti disponibili.

Va notato, per altro verso, che gli adempimenti richiesti dalle varie forme di reclutamento del personale insegnante fin qui realizzate (l'ultimo reclutamento autorizzato dalla legge 2 aprile 1968, n. 468, è prossimo alla definizione e già sono pervenute alla Corte le prime graduatorie) hanno creato notevoli difficoltà nel normale funzionamento dei servizi del Ministero, né il fenomeno accenna a ridursi, tant'è che sempre in numero consistente sono le posizioni del personale ancora da definire con l'emanazione dei formali provvedimenti di nomina.

Questa situazione di ritardo, che da anni permane, va in modo particolare sottolineata, giacché viene a determinare una serie di reazioni a catena, rallentando in larga misura la pratica attuazione dell'ampio decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, disposto dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 578.

Se si considera, infatti, che l'emanazione dei formali provvedimenti di nomina costituisce il presupposto per gli ulteriori adempimenti ora riservati alla competenza dei provveditori agli studi (9) o in taluni casi, su delega di questi, dei capi d'istituto, si ha la misura di come, in sostanza, assai scarsamente operante sia stato finora il decentramento, il che, tra l'altro, si riflette negativamente sulle aspettative del personale.

È ancora da segnalare, in aggiunta alle considerazioni anzidette, che il Ministero continua ad inoltrare alla Corte provvedimenti, ora di competenza degli organi decentrati, datati anteriormente all'entrata in vigore della norma richiamata (19 giugno 1970). Richiesta di chiarimenti, l'Amministrazione si è limitata a precisare che trattasi di provvedimenti istruiti e perfezionati nel periodo indicato.

Il fenomeno del ritardo nell'emanazione dei provvedimenti di Stato con le conseguenze che sono state indicate si verifica, in certa misura, anche nei confronti del personale non insegnante.

Più in generale, per quanto riguarda la situazione di quest'ultimo personale (personale di segreteria e bidelli), vanno richiamate le considerazioni formulate in precedenti relazioni in ordine alla opportunità di rendere uniforme — così come è per gli insegnanti — lo stato giu-

(9) Promozione ad ordinario del professore straordinario; passaggio definitivo di ruolo del personale ordinario in prova; ricostruzione della carriera; riconoscimento dei servizi scolastici prestati in qualità di insegnante non di ruolo.

ridico di detto personale (10). Tra gli inconvenienti che l'attuale situazione, per effetto della varietà delle posizioni giuridiche, determina, non ultimo è quanto si verifica in tema di reclutamento, essendo previsto, nell'ambito dello stesso personale inquadrato nei ruoli dello Stato, il concorso a carattere locale per alcuni tipi di scuola e a carattere nazionale per altri.

Passando ad altri profili organizzativi, va rilevato che non si presenta adeguata alle attuali esigenze la normativa del settore dell'istruzione artistica, in particolare per ciò che concerne la disciplina dei concorsi a cattedre.

Secondo detta normativa (articolo 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081) le Commissioni « devono proporre non più di tre candidati che giudichino idonei a coprire il posto messo a concorso »; da che è derivato che per ogni cattedra disponibile viene bandito un concorso e, per ciascun concorso, nominata una Commissione.

A parte i palesi inconvenienti (e non soltanto sotto il profilo finanziario per i maggiori oneri a carico dello Stato) che il sistema determina, è da chiedersi se e in quale misura ne sussista la necessità dato che per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione secondaria, nel cui ambito sono compresi gli istituti di istruzione artistica, sono messi a concorso, con unico bando, tutti i posti disponibili per ogni tipo di cattedra e nominata una sola Commissione.

Anche nel 1971 l'Amministrazione ha attuato una serie di corsi per la preparazione, formazione e aggiornamento del personale insegnante e non insegnante; la quasi totalità dei corsi ha interessato il personale docente dei vari tipi di scuole e secondo le rispettive discipline.

Per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi, che nel 1971 hanno comportato una spesa di 220 milioni (contro i 248 milioni del 1970), l'Amministrazione in genere si avvale del Centro didattico europeo dell'educazione, dei Centri didattici nazionali e di altri enti; istituzioni queste dotate di personalità giuridica, ma per lo più, in sostanza, organi dell'Amministrazione, dalla quale ricevono contributi specifici e generici e traggono altresì il personale per il proprio funzionamento.

A proposito di detti corsi sono da richiamare le considerazioni già formulate dalla Corte soprattutto per quanto riguarda l'esigenza di rendere uniforme il rimborso delle spese sostenute dagli enti in discorso e di stabilire opportune procedure di controllo, al fine di garantire la corretta utilizzazione delle somme erogate dall'Amministrazione, secondo le indicazioni contenute nelle precedenti relazioni.

4. — *Acquisto di beni e servizi.*

Anche nel 1971 soltanto una parte degli stanziamenti di spesa destinati all'acquisto di beni e servizi è stato utilizzato attraverso le varie forme di contrattazione; per la rimanente parte l'Amministrazione ha fatto ricorso, in genere, al sistema dell'esecuzione in economia per lavori e forniture ovvero ha disposto l'erogazione di contributi e sussidi ad enti o istituzioni varie incaricati di svolgere, per conto del Ministero, attività proprie di questo.

Rinviando per quest'ultima parte, che riguarda prevalentemente lo svolgimento dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento del personale docente, a quanto detto nel paragrafo precedente (11), l'attività contrattuale dell'Amministrazione ha importato infatti una spesa di

(10) Per alcuni tipi di scuole (scuole medie, licei classici, istituti professionali, tecnici, agrari, industriali e nautici ed alcuni istituti commerciali) il personale è inquadrato nei ruoli dello Stato, mentre per altri (istituti magistrali, licei scientifici e la maggior parte degli istituti tecnici commerciali) il personale stesso è inquadrato nei ruoli degli enti locali. Per alcuni istituti magistrali e licei scientifici in Sardegna e in Lucania apposite norme ne stabiliscono, infine, l'inquadramento nei ruoli dello Stato.

(11) Sempre in rapporto a particolari servizi affidati ad enti e istituzioni varie, nella precedente relazione si è fatto cenno dell'Ente nazionale per le biblioteche scolastiche e popolari al quale era stato

19,5 miliardi, con assoluta prevalenza della trattativa privata (18,5 miliardi) (12), mentre per oltre 18 miliardi sono state le spese effettuate mediante il sistema dell'esecuzione in economia.

È da ricordare, a tale proposito, che detto sistema, avuto riguardo alla specialità dei servizi dell'Amministrazione, trova larga applicazione nel settore; le norme regolamentari che lo disciplinano, emanate in tempi remoti (13) non rispondono più alle attuali esigenze in rapporto sia alla individuazione dei lavori e delle forniture che possono essere eseguiti in economia sia ai limiti di spesa, onde l'esigenza — più volte rappresentata dalla Corte — di un loro adeguamento.

5. — *Interventi finanziari.*

In precedenti relazioni la Corte si è ampiamente soffermata sugli interventi finanziari di cospicua entità (contributi, premi, sussidi, rimborsi), attraverso i quali l'Amministrazione cura il perseguimento delle finalità di istruzione e di cultura che ad esso sono istituzionalmente proprie.

Nel richiamare le osservazioni formulate è, in particolare, da ribadire l'esigenza che norme intervengano a regolare un così vasto settore di attività (che importa una spesa annua di circa 50 miliardi) sia sul piano delle procedure, sia su quello delle necessarie verificazioni circa l'effettivo uso delle somme erogate.

Così, tra l'altro, si palesa necessario coordinare opportunamente gli interventi, verificandosi casi di confluenza in uno stesso settore (come, ad esempio, quello dell'assistenza scolastica) di competenze di altre Amministrazioni o di settori diversi dello stesso Ministero della pubblica istruzione (14).

Per quanto riguarda, poi, le necessarie garanzie circa l'effettivo uso delle somme erogate, è da ricordare che di tale esigenza si è fatta avvertita la stessa Amministrazione attraverso varie iniziative già da qualche anno assunte, quali la richiesta della documentazione delle somme impiegate e la dimostrazione dei risultati raggiunti (15) ovvero l'erogazione di un anticipo e la liquidazione a saldo ad avvenuta rendicontazione (16); il criterio tuttavia non trova ancora uniforme applicazione in tutti i settori.

6. — *Edilizia scolastica e universitaria.*

Rientrando l'edilizia scolastica non universitaria, nella sua quasi totalità, nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, le attribuzioni in materia dell'Amministrazione della pubblica istruzione vengono a ridursi al settore dell'edilizia scolastica prefabbricata e agli

affidato, senza alcuna convenzione e quindi sul piano del mero fatto, il servizio di distribuzione delle pagelle e dei diplomi scolastici. Nel 1971 l'Amministrazione ha regolarizzato la situazione stipulando la convenzione, tacitamente rinnovabile a fine di ogni anno; per il 1971 l'importo del compenso per il servizio in discorso è stato fissato in 2,5 miliardi.

(12) I contratti stipulati a trattativa privata sono stati 2.117; quelli mediante licitazione privata 34 per 509 milioni e 88 per 419 milioni quelli a mezzo di appalto concorso.

(13) Il regolamento generale per l'esecuzione in economia dei lavori e forniture del Ministero della pubblica istruzione è stato approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811; il regolamento per le antichità e belle arti con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859; quello per le biblioteche con regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539.

(14) In alcuni casi tale esigenza è stata tenuta presente dallo stesso legislatore; per gli interventi a favore delle scuole materne non statali che ammettono alla frequenza e alla refezione gratuita alunni di disagiate condizioni economiche, l'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, prevede, infatti, l'audizione, in sede di concessione del beneficio, di più organi, anche di amministrazioni diverse, quali il Consiglio scolastico provinciale e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

(15) Così in materia di interventi in favore delle scuole materne.

(16) A tale criterio si ricorre anche per attività diverse e, in genere, per i corsi di perfezionamento e di aggiornamento del personale docente, di cui si parla nel paragrafo precedente.

interventi finanziari nel settore dell'istruzione universitaria, sia l'uno che gli altri, peraltro, di notevole portata ai sensi delle previsioni degli appositi piani approvati con la legge 28 luglio 1967, n. 641.

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica prefabbricata, lo stato di attuazione degli interventi, alla scadenza del piano quinquennale (1967-1971) previsto dall'articolo 28 della richiamata legge, rivela che su di uno stanziamento complessivo di 25 miliardi sono stati assunti impegni per 6,7 miliardi; i pagamenti effettuati ammontano a circa 5 miliardi.

Passando, infine, agli interventi in materia di edilizia universitaria, secondo l'articolazione prevista dalla anzidetta legge n. 641 del 1967 (prima fase per il biennio 1967-68 e seconda fase per il triennio 1969-71), lo stato di attuazione del programma, alla scadenza di questo, evidenzia che sono state disposte mediante assegnazioni alle Università e agli istituti di istruzione superiore per un importo pari al totale degli stanziamenti (209,9 miliardi); i pagamenti effettuati ammontano, alla data del 31 dicembre 1971, a 46,3 miliardi.

7. — *Spese per l'istruzione universitaria.*

Anche nel 1971 i rendiconti delle Università e degli istituti di istruzione superiore sono stati in molti casi trasmessi alla Corte con ritardo rispetto al termine stabilito dall'articolo 194 del regolamento generale universitario. Soltanto per una parte di essi, pertanto, è intervenuta la dichiarazione di regolarità.

L'onere a carico dello Stato (esercizio 1971), per il funzionamento e le dotazioni delle università e degli istituti di istruzione superiore per l'anno accademico 1970-71, è stato di 111,2 miliardi, di cui 60,0 miliardi di parte corrente e 51,2 miliardi in conto capitale.

Dai prospetti riportati nelle pagine che seguono si trae l'entità dei contributi assegnati alle gestioni universitarie con il rapporto percentuale dei contributi stessi rispetto al complesso delle entrate, nonché gli elementi della gestione e i risultati della situazione finanziaria alla fine dell'anno accademico.

Elementi più analitici — risultanti dai consuntivi — sono, poi, riportati, per ciascuna gestione, in apposito prospetto allegato alla presente relazione (17).

(17) Vedi allegato A.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

UNIVERSITÀ E ISTITUTI SUPERIORI D'ISTRUZIONE - CONTRIBUTI - 1970-1971

ISTITUTI	CONTRIBUTI		Totale	Entrate ordinarie e straordinarie come da consuntivo	Incidenza % dei contributi sulle entrate
	Ordinari	Straordinari			
BARI:					
Università	1.281.000.000	4.755.100.000	6.036.100.000	8.583.600.752	70,31
Opera universitaria . .	3.000.000	3.918.322.077	3.921.322.077	4.487.665.592	87,37
FERRARA:					
Università	448.394.800	744.709.851	1.193.104.651	1.701.891.852	70,10
Opera universitaria . .	27.904.120	399.625.776	427.529.896	440.384.480	97,16
MILANO:					
Università	1.380.345.520	2.035.505.160	3.415.850.680	5.854.843.629	58,34
Politecnico	1.067.822.820	1.805.918.937	2.873.741.757	8.321.446.082	34,53
MODENA:					
Università	512.322.990	73.409.560	585.732.550	616.918.138	94,93
Opera universitaria . .	—	15.580.461	15.580.461	32.066.741	48,68
NAPOLI:					
Istituto universitario na- vale	145.535.000	154.486.501	300.021.501	411.948.829	72,82
Istituto universitario na- vale - Opera universi- taria	583.200	22.000.000	22.583.200	263.544.180	8,55
PAVIA:					
Università	771.878.000	281.000.000	1.052.878.000	2.801.467.079	37,58
PERUGIA:					
Università	1.263.053.094	159.157.151	1.422.210.245	2.714.799.767	52,38
Opera universitaria . .	86.000.000	1.546.710.845	1.632.710.845	2.240.510.161	72,85
PISA:					
Scuola normale supe- riore	296.541.690	209.635.653	506.177.343	639.162.000	79,21
Scuola superiore perfe- zionamento	101.400.000	43.336.995	144.736.995	170.482.053	85,13
SIENA:					
Università	478.374.000	505.336.056	983.710.056	2.060.645.325	47,72
Opera universitaria . .	523.417.321	236.618.555	760.035.876	1.066.755.881	71,23
TRIESTE:					
Università	1.059.777.082	793.805.800	1.853.582.882	2.991.863.570	61,95
Opera universitaria . .	122.216.005	289.115.600	411.331.605	1.446.301.095	28,44
Osservatorio astronomico Trieste	49.822.000	—	49.822.000	52.156.843	95,81
	9.619.387.642	17.989.374.978	27.608.762.620	46.898.454.049	58,86

RIEPILOGO RENDICONTI UNIVERSITA E ISTITUTI SUPERIORI D'ISTRUZIONE

ANNO ACCADEMICO 1970-1971

RIEPILOGO RENDICONTI UNIVERSITÀ E ISTITUTI

ISTITUTO	ENTRATE ACCERTATE				Effettive ordinarie e straordinarie
	Effettive ordinarie e straordinarie	Movimento di capitali	Partite di giro	Totale	
BARI:					
Università	8.583.600.752	5.000	3.599.904.786	12.183.510.538	8.632.059.022
Opera universitaria	4.487.665.592	51.400.000	63.698.338	4.602.763.930	4.482.936.273
FERRARA:					
Università	1.701.891.852	5.302.000	392.124.067	2.099.317.919	1.992.613.654
Opera universitaria	440.384.480	—	2.231.249	442.615.729	460.502.563
MILANO:					
Università	5.854.843.629	—	3.395.540.579	9.250.384.208	6.254.395.908
Politecnico	8.321.446.082	—	1.467.004.868	9.788.450.950	8.350.338.777
MODENA:					
Università	616.918.138	—	2.990.612	619.908.750	606.369.283
Opera universitaria	32.066.741	—	1.946.484	34.013.225	32.107.341
Fondazione « Giacomazzi »	1.765.455	—	100.000	1.865.455	1.499.108
NAPOLI:					
Istituto universitario navale - Opera universitaria	263.544.180	500.000	6.779.305	270.823.485	257.769.650
Istituto universitario navale	411.948.829	10.000	123.281.959	535.240.788	391.961.161
PAVIA:					
Università	2.801.467.079	—	1.853.044.854	4.654.511.933	2.835.611.031
PERUGIA:					
Università	2.714.799.767	684.027.352	1.094.602.056	4.493.429.175	3.401.058.145
Opera universitaria	2.240.510.161	—	108.687.519	2.349.197.680	2.212.822.185
PISA:					
Scuola normale superiore	639.162.000	—	505.080.527	1.144.242.527	486.557.773
Scuola superiore di perfeziona- mento	170.482.053	—	11.151.431	181.633.484	154.928.792
SIENA:					
Università	2.060.645.325	—	682.459.660	2.743.104.985	2.234.727.089
Opera universitaria	1.066.755.881	—	186.764.320	1.253.520.201	1.144.936.328
TRIESTE:					
Università	2.991.863.570	—	533.907.142	3.525.770.712	2.991.715.076
Opera universitaria	1.446.301.095	—	315.623.220	1.761.924.315	1.455.929.604
Osservatorio astronomico Trieste	52.156.843	—	16.860.000	69.016.843	20.346.097
	46.900.219.504	741.244.352	14.363.782.976	62.005.246.832	48.401.184.860

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SUPERIORI D'ISTRUZIONE - ANNO ACCADEMICO 1970-1971

SPESE ACCERTATE			SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 OTTOBRE 1971				
Movimento di capitali	Partite di giro	Totale	Avanzo (+) o disavanzo (-) di amministrazione al 1° novembre 1970	Avanzo (+) o disavanzo (-) finanziario 1971 (competenze)	Miglioramento (+) o peggioramento (-) gestione residui	Avanzo (+) o disavanzo (-) di amministrazione al 31 ottobre 1971	
16.169.351	3.599.904.786	12.248.133.159	+ 6.050.387	- 64.622.621	+ 63.673.388	+ 5.101.154	
58.204.505	63.698.338	4.604.839.116	+ 6.905.020	- 2.075.186	+ 9.361.827	+ 14.191.661	
4.796.150	392.124.067	2.389.533.871	- 48.958.172	- 290.215.952	+ 15.347.871	- 323.826.253	
-	2.231.249	462.733.812	+ 58.932.189	- 20.118.083	+ 41.936.299	+ 80.750.405	
798.937	3.395.540.579	9.650.735.424	- 278.940.491	- 400.351.216	+ 98.598.797	- 580.692.910	
6.895.248	1.467.004.868	9.824.238.893	+ 356.200.289	+ 67.276.914	- 35.787.943	+ 387.689.260	
-	2.990.612	609.359.895	- 7.155.287	+ 10.548.855	+ 568.468	+ 3.962.036	
-	1.946.484	34.053.825	-	- 40.600	+ 40.600	-	
-	100.000	1.599.108	+ 1.313.561	+ 266.347	+ 175.890	+ 1.755.798	
500.000	6.779.305	265.048.955	-	+ 5.774.530	-	+ 5.774.530	
10.000	123.281.959	515.253.120	-	+ 19.987.668	-	+ 19.987.668	
-	1.853.044.854	4.688.655.885	+ 1.105.324.035	- 34.143.952	+ 54.684.899	+ 1.125.864.982	
-	1.094.602.056	4.495.660.201	+ 192.223.461	- 2.231.026	+ 21.558.865	+ 211.551.300	
-	108.687.519	2.321.509.704	+ 495.298	+ 27.687.976	+ 5.081.869	+ 33.265.143	
-	505.080.527	991.638.300	- 91.111.463	+ 152.604.227	+ 15.104.617	+ 76.597.381	
-	11.151.431	166.080.223	+ 36.953.855	+ 15.553.261	+ 3.857.000	+ 56.364.116	
11.852.975	682.459.660	2.929.039.724	+ 2.818.729	- 185.934.739	+ 17.953.859	- 165.162.151	
-	186.764.320	1.331.700.648	- 152.029.010	- 78.180.447	+ 15.394.341	- 214.815.116	
49.363.249	533.907.142	3.574.985.467	- 125.678.757	- 49.214.755	+ 55.688.867	- 119.204.645	
-	315.623.220	1.771.552.824	-	- 9.628.509	+ 9.628.500	-	
31.766.000	16.860.000	68.972.097	+ 475.949	- 174.269	+ 44.746	+ 346.426	
180.356.415	14.363.782.976	62.945.324.251	+ 1.063.819.593	- 837.231.577	+ 392.912.769	+ 619.500.785	

CAPITOLO XXIV.

MINISTERO DELLA SANITA

1. — *Considerazioni generali.*

In ordine all'attuale struttura dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione sanitaria è da notare che a seguito delle variazioni disposte il 2 agosto 1971, sono stati più appropriatamente allocati nella rubrica 4 (malattie sociali) gli interventi in favore dei mutilati ed invalidi civili, già iscritti nella rubrica 2 (ospedali), dei quali è cenno nel paragrafo relativo agli interventi. Per contro, impropria si appalesa, tuttora, la collocazione della spesa relativa a sussidi e concorsi per la vigilanza sanitaria delle carni e dei prodotti alimentari di origine animale (rubrica 7 - servizi veterinari), che troverebbe sede più rispondente alla sua finalità nella rubrica 5 (igiene degli alimenti e della nutrizione).

Sotto il profilo della classificazione economica, è da notare che l'inquadramento delle spese di ospedalità e di mantenimento in luoghi di cura di alcune categorie di assistiti (malati venerei, hanseniani) nella categoria IV (acquisto di beni e servizi) non risulta conforme alla loro natura di interventi a carattere sociale, da iscrivere più propriamente nella categoria V (trasferimenti).

Per quanto concerne la rispondenza degli stanziamenti alle effettive occorrenze dell'esercizio sono da ribadire le osservazioni in ordine alla insufficienza della previsione iniziale di spesa (50 mila) relativa a cure, ricoveri, protesi e indennizzi (capitolo 1066) (1), nonché allo incongruo permanere di una voce di spesa relativa all'acquisto di radium ed isotopi radioattivi (capitolo 1181) cui provvede, da anni, l'Istituto superiore di sanità, con le disponibilità del capitolo 1328.

Per quanto riguarda la consistenza dei residui passivi, è da rilevare il complessivo incremento in misura di rilievo, rispetto al precedente esercizio (2).

Tendenza questa che risulta particolarmente accentuata nel settore degli ospedali, delle malattie sociali e dei servizi veterinari.

Gli stanziamenti amministrati dal dicastero rappresentano una percentuale modesta della spesa destinata alla tutela della salute pubblica (3). Ciò pone in primo piano il problema della concreta possibilità di esplicare con tali mezzi una incisiva azione in vista dell'opportuno coordinamento tra i diversi settori della amministrazione statale e pubblica in genere, aventi competenza in campo sanitario.

(1) Nello stato di previsione per l'esercizio 1972 è stato istituito, per gli indennizzi, un separato capitolo iscritto per memoria (1101).

(2) 212,6 miliardi circa al 31 dicembre 1971; 163,2 miliardi al 31 dicembre 1970.

(3) L'XI Commissione del Senato, nel parere sullo stato di previsione della Sanità (V Legislatura, doc. 1660-A, pagina 184) ne sottolinea la limitata incidenza, in misura inferiore al 10 per cento rispetto al complessivo onere (valutato in oltre 2.000 miliardi) che la collettività nazionale sostiene annualmente per tale finalità.

2. — *Aspetti organizzativi e del personale.*

Peculiare rilievo assumono, nel quadro del riordinamento della pubblica amministrazione, i temi della ristrutturazione del dicastero nella prospettiva — realizzata nell'anno corrente — del trapasso alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni relative all'assistenza sanitaria ed ospitaliera (4); ciò, in particolare, per quel che concerne gli uffici speciali di sanità marittima, aerea e di confine, in relazione al permanere della competenza ministeriale in materia (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4).

Nel medesimo contesto è, altresì, da sottolineare la disarmonia conseguente alla trasformazione in organi delle Regioni a statuto ordinario degli uffici del medico e del veterinario provinciale, che restano, invece, organi periferici dello Stato nell'ambito delle Regioni a statuto speciale.

Per quanto attiene al conseguimento della necessaria efficienza dei servizi, anche nel 1971, la carenza del personale sanitario — in gran parte trasferito, nel 1972, alle Regioni — dovuta ai ben noti fenomeni della scarsa partecipazione ai concorsi e del frequente esodo in età anche non prossima al normale collocamento a riposo, ha costituito il problema di fondo.

La situazione del personale medico — resa manifesta dall'esistenza di vacanze pari a circa la metà dei ruoli — e del restante personale sanitario è suscettibile di condizionare negativamente la funzionalità dei servizi rendendo, così, precari i presidi a tutela della salute pubblica.

In tale contesto si inquadra il perdurare della prassi consistente nell'affidare la vigilanza sanitaria negli aeroporti (particolarmente, in quelli di Ciampino e Fiumicino) a personale non stabilmente assegnato, ma inviato periodicamente in missione.

3. — *Attività dell'Amministrazione.*

a) *Servizi generali.* — Nel quadro dell'attività di studio del Ministero, che assume peculiare rilievo in vista della ristrutturazione del sistema sanitario, sono stati affidati ad una società (5) e a soggetti estranei all'Amministrazione (6) indagini e ricerche su particolari problemi connessi alla redazione del Piano nazionale ospedaliero.

Con riferimento agli interventi in forma contributiva — ribadito come l'attività esplicata dagli enti operanti in campo sanitario sia istituzionalmente intesa ad assicurare il conseguimento di fini propri del Ministero, che contribuisce al loro funzionamento erogando gran parte degli stanziamenti annuali di spesa — risulta evidente il particolare interesse ad un oculato esercizio della funzione di vigilanza e ad una efficiente strutturazione di detti organismi, specie dei maggiori, quali l'ONMI e la CRI.

La tematica ad essi relativa, aperta ormai da tempo, è venuta ad assumere ben precisi connotati nella prospettiva della riforma sanitaria nonché del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di numerose funzioni nel campo della sanità pubblica.

In vista della soluzione di tali problemi il Ministero ha istituito, a suo tempo, due commissioni di studio, senza che ne siano finora seguite quelle concrete proposte di riforma, che pure costituivano, secondo la nota preliminare allo stato di previsione, uno dei principali obiettivi da conseguire nell'esercizio. Pertanto gli enti predetti continuano ad operare sulla base di ordinamenti non più consoni alla realtà presente (7), costituita dalla competenza regionale

(4) Disposto con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

(5) Per l'espletamento dell'incarico da condurre a termine entro 12 mesi è stato pattuito un compenso di 312 milioni circa.

(6) I compensi erogati per i singoli incarichi di studio variano da un massimo di 3,2 milioni per un anno di attività ad un minimo di 400 mila per un mese. L'onere complessivo è stato di 47,4 milioni.

(7) La citata relazione dell'XI Commissione del Senato si è fatta interprete dell'esigenza che i due enti siano ristrutturati al fine di adeguarne « l'attività al nuovo concetto di assistenza nel piano nazionale della sicurezza sociale e nell'ambito delle Regioni » (doc. citato, pagina 181).

in materia di assistenza sanitaria, dalla erezione in enti ospedalieri autonomi degli ospedali, ivi compresi quelli di pertinenza della CRI, nonché dal previsto trasferimento ad essi del servizio di trasporto infermi.

È da aggiungere, con riferimento all'ONMI, il rilievo relativo al mancato esercizio da parte del Ministero della funzione di vigilanza per ciò che attiene all'approvazione dei preventivi dell'ente (8).

b) *Ospedali*. — In attuazione della legge 8 marzo 1971, n. 304, il Ministero ha ripartito — pur se in molti casi i pagamenti non sono stati effettuati nell'esercizio — fra le Regioni le somme costituenti il fondo nazionale ospedaliero stanziato nel quadriennio 1967-70 e rimaste quasi per intero inutilizzate (71,7 miliardi circa), destinandole prevalentemente, come previsto dalla legge, a favore delle Regioni meridionali e di quelle centro-settentrionali meno sviluppate, con specifico riferimento a numerosi servizi ospedalieri, nonché alle attrezzature per l'attività didattica degli ospedali.

È, conseguentemente, cessata, col marzo 1971, l'attività statale di riconoscimento degli enti ospedalieri, prevista, in via transitoria (9), dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 (articolo 54). Sino a tale data, risultano all'uopo emanati 834 decreti presidenziali (10).

Nel campo dell'assistenza psichiatrica, perdura il fenomeno della limitata utilizzazione delle somme stanziato (legge 18 marzo 1968, n. 431). Invero, nel 1971, gli impegni in conto competenza ammontano a circa 4,7 miliardi a fronte dei 23,4 miliardi circa disponibili per interventi nel settore (capitolo 1140).

È da aggiungere che, in corso d'esercizio, il Ministero aveva autorizzato l'impiego presso i vari ospedali psichiatrici ed i centri d'igiene mentale di numeroso personale sanitario ed ausiliario, assumendo, nel contempo, impegni per oltre 7 miliardi quale concorso dello Stato al maggior onere che ne sarebbe derivato alle province ed agli enti che gestiscono ospedali psichiatrici. Peraltro, con vari decreti del 31 dicembre 1971, si è provveduto al disimpegno di complessivi 6,8 miliardi, in quanto gli organi di amministrazione di molte istituzioni psichiatriche non avevano provveduto, in tutto o in parte, a nominare con le modalità di legge il personale sanitario, la cui utilizzazione era stata consentita dal Ministero.

c) *Igiene pubblica*. — Gli interventi diretti dell'amministrazione nel settore si concretano nella distribuzione di materiale profilattico, nella profilassi e assistenza antimalarica, nella lotta contro gli insetti vettori di agenti patogeni, oltre che nella provvista di acqua alle isole minori.

Detta attività ha comportato, tra l'altro, l'acquisto di rilevanti quantitativi di materiale sanitario, effettuato, in ragione della specializzazione dei prodotti, prevalentemente a trattativa privata.

La quasi completa utilizzazione degli stanziamenti disponibili (5,3 miliardi) dà la misura dell'ampiezza dell'azione svolta — compatibilmente alle disponibilità annuali — che è risultata particolarmente intensa, in occasione delle recenti epidemie influenzali, per quanto riguarda gli interventi relativi alla provvista ed alla distribuzione di vaccini.

Tra gli interventi indiretti in forma contributiva, che hanno assorbito gran parte degli stanziamenti, assumono rilievo le erogazioni disposte ai fini della profilassi, studio e ricerca nel settore delle malattie endemiche, epidemiche ed infettive (11); nonché le iniziative per la tutela ecologica e la lotta contro la malaria (12).

(8) Veggasi determinazione 19 ottobre 1971, n. 1092, della Sezione controllo enti della Corte (allegato P). In pari data la Sezione ha trasmesso al Parlamento la Relazione sulla gestione finanziaria dell'ONMI sugli esercizi 1969 e 1970, in corso di stampa.

(9) In attesa dell'assunzione dei relativi poteri da parte delle Regioni.

(10) 720 a tutto il 1970.

(11) Risultano impegnate il 93 per cento circa delle disponibilità. I maggiori beneficiari dei contributi sono stati gli ospedali (51 per cento), comuni (23 per cento) e le università (12 per cento).

(12) Il relativo stanziamento è stato impegnato quasi per intero.

Per quanto riguarda, infine, le iniziative intese a favorire l'impianto e l'avviamento dei servizi medico-scolastici nei comuni minori, costituisce sintomo positivo l'incremento del volume degli impegni, saliti a circa 200 milioni sui 300 disponibili, che, negli esercizi decorsi, restavano non utilizzati per oltre i due terzi.

d) *Malattie sociali*. — Tralasciando l'elencazione delle iniziative dirette e contributive in favore delle varie categorie di infermi, iniziative che, nel complesso, risultano conformi alle previsioni normative e di bilancio, particolare cenno merita la disciplina di quelle in favore dei mutilati ed invalidi civili.

All'inizio del 1971, sono stati, infatti, coordinati gli interventi pubblici nel settore, con conseguente concentrazione, sul piano contabile, in tre capitoli delle disponibilità non utilizzate (13). Tuttavia, il ritmo di attuazione dei previsti interventi, pur tenendo conto della fase iniziale di applicazione delle nuove disposizioni, è risultato alquanto modesto (14) ed ha dato, quindi, luogo alla formazione di notevoli residui.

4. — *Istituto superiore di sanità*.

In attesa della definitiva approvazione del disegno di legge che ne riforma l'ordinamento e modifica le funzioni — già approvato nel 1971 da un ramo del Parlamento — l'Istituto ha continuato ad esplicare i suoi compiti con le modalità ormai consuete, avvalendosi, in prevalenza, per gli acquisti e le forniture, dei sistemi della trattativa privata e dei servizi in economia.

A questo proposito, è da ricordare che l'Istituto non dispone ancora — a differenza del Ministero — del relativo regolamento (articolo 8 della legge di contabilità generale), sebbene le peculiari esigenze della maggior parte dei suoi servizi (15), ne rendano opportuna l'adozione.

Sotto il profilo organizzativo — venuta meno l'operatività della normativa concernente la assunzione di impiegati non di ruolo (16) — la funzionalità dei servizi risulta assicurata mediante il quasi integrale inquadramento in ruolo del personale straordinario in precedenza utilizzato.

(13) Capitolo 1186 per gli interventi diretti; capitoli 1213 e 1214 per quelli contributivi.

(14) Sui predetti capitoli risultano impegnati rispettivamente, pertanto il 13 per cento, il 26 per cento ed il 9 per cento delle somme disponibili.

(15) Tali, ad esempio, quelle connesse alla manutenzione degli impianti altamente specializzati; alla fornitura e nutrimento delle cavie occorrenti per gli esperimenti; all'immediata acquisizione delle pubblicazioni scientifiche.

(16) Legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modificazioni. Al 31 dicembre 1970 prestavano servizio 76 impiegati non di ruolo.

CAPITOLO XXV.

MINISTERO DEL TESORO

1. — *Stato di previsione e procedure di spesa.*

Ricordato, come di consueto, che il presente capitolo non concerne l'attività svolta dal Ministero del tesoro in funzione della gestione del bilancio da parte dell'intero apparato governativo (attività che viene in considerazione nelle precedenti due parti di questa relazione), né la gestione di stanziamenti che, pur iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso, ricadono nella competenza di organismi ad esso estranei, è da aggiungere, a quest'ultimo proposito, che l'esigenza di una più razionale collocazione di detti stanziamenti, meglio rispondente alla distribuzione delle competenze, e principalmente della istituzione di un apposito stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio, è stata di recente riconosciuta in una qualificata sede parlamentare, in adesione al punto di vista più volte espresso dalla Corte (1).

L'attuale situazione, infatti, prodotta com'è dalla mancanza di un compiuto disegno normativo e strutturale, presenta, fra l'altro, aspetti incongrui, quale il fatto che mentre l'assunzione degli impegni e l'ordinazione delle spese vengono disposti (talora per espressa previsione di legge), dagli organismi titolari delle diverse rubriche, è il Ministero del tesoro a provvedere alla ripartizione dei capitoli in articoli, avendosi così uno sdoppiamento di competenze che, nel sistema normativo vigente, sono invece riunite (articolo 49, primo comma, e 38-*bis* della legge di contabilità generale).

Per quanto concerne gli stanziamenti di spese effettivamente gestiti dal Ministero, a parte l'istituzione della nuova Sezione XI della classificazione funzionale, che ha interessato particolarmente questi ultimi (2) va messo in rilievo lo spostamento di taluni capitoli, operato per il 1971, dalla categoria V (trasferimenti di parte corrente) alla categoria IV (acquisto di beni e servizi) in conformità ad un più corretto criterio di classificazione della spesa, sotto il profilo economico, trattandosi di erogazioni connesse a servizi di cui fruisce l'Amministrazione statale, le più importanti delle quali destinate all'Azienda postale (capitolo 3220) ed a quella ferroviaria (capitolo 3226), per complessivi 63,7 miliardi impegnati.

Circa la classificazione amministrativa, cioè per rubriche, a parte gli aspetti organizzativi cui si accennerà più avanti, si rileva qualche caso di non chiara rispondenza ad un sicuro criterio ripartitivo, come quello di stanziamenti in materia di provvidenze per calamità naturali, che figurano per la parte corrente (capitoli 2937-2939) nella rubrica « Danni di guerra e requisizioni », e per la parte in conto capitale (capitolo 5148), nella rubrica « Servizi centrali del tesoro ».

(1) Osservazioni del relatore della V Commissione permanente del Senato sulla tabella n. 2 del bilancio 1971 (Senato, n. 1660-A, resoconti II).

(2) Interventi a favore della finanza regionale e locale. La spesa di maggiore importo di tale Sezione è iscritta nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

In ordine al raggruppamento, in non pochi capitoli, di spese con differenti oggetti, pur potendo esso ammettersi nei casi, che sono i più frequenti, in cui le spese medesime, di non elevato ammontare, si riferiscono tutte ad acquisti di beni e servizi, da ripartire secondo criteri oggettivi connessi al concreto fabbisogno, resta tuttavia da osservare che nella maggior parte di essi l'Amministrazione non ha provveduto alla ulteriore ripartizione in articoli (3).

In materia di procedure di spesa, continua a non ricevere attuazione quella prevista da norme legislative e regolamentari (legge 29 novembre 1957, n. 1155, articolo 4, e decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 111, articoli 3 e 5) per il rimborso di oneri alle ferrovie dello Stato. La ripartizione di tali oneri fra le diverse Amministrazioni, infatti, secondo le citate norme, dovrebbe effettuarsi con decreto dei Ministri del tesoro e dei trasporti, sentite le Amministrazioni medesime, nonché una apposita commissione, in conformità a determinati criteri e sulla base di rendiconti presentati dall'Azienda ferroviaria. In effetti, una disposizione derogatoria sistematicamente inserita nella legge di approvazione del bilancio (articolo 17 per il 1971), ha finora consentito che il fondo all'uopo iscritto al capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, venga autonomamente ripartito da quest'ultimo, attraverso gli uffici della Ragioneria generale dello Stato.

2. — Organizzazione e personale.

In tema di decentramento dei servizi del Ministero, rilevasi l'opportunità di estendere la competenza delle direzioni provinciali del tesoro nella liquidazione di pensioni di reversibilità, prevista dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, anche al caso — rivelatosi non infrequente nell'esperienza pratica — di premorienza della vedova titolare di pensione indiretta, quando nel conferire quest'ultima non ne sia già stata contestualmente disposta la devoluzione agli orfani minori al verificarsi di detta eventualità. Anche in tal caso, infatti, come in quello di morte del dipendente pensionato, gli adempimenti necessari non vanno oltre il mero calcolo contabile ed i semplici accertamenti di fatto, sicché della suggerita estensione non potrebbe che giovare la speditezza delle procedure (4).

Nella situazione del personale, si registrano, rispetto ai dati pubblicati in allegato alla relazione per l'esercizio 1969, variazioni delle dotazioni organiche, diminuite nel complesso da 19.433 a 19.172 posti, anche per effetto della riduzione di 353 posti conseguente all'attuazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 (5). Permane, tuttavia, sensibilmente inferiore a tali dotazioni il numero dei dipendenti, specialmente direttivi, in servizio, che ha anch'esso subito una lieve diminuzione, da 16.681 nel 1969 a 16.657, di cui 272 in soprannumero. Merita ancora, in proposito, specifica segnalazione l'elevato numero di vacanze nei ruoli del personale ispettivo dell'Ispettorato generale di finanza, risultando coperti soltanto 66 dei 218 posti di organico.

Il numero dei dipendenti non di ruolo era di 495 unità al 31 dicembre 1971, rispetto a 260 dell'anno precedente. Tra essi, 290 risultano provenienti dal contingente assunto dal Ministero della difesa per le esigenze dei servizi delle pensioni di guerra, e 160, assunti per i servizi dei danni di guerra delle Intendenze di finanza, sono in attesa di inquadramento in ruolo avendo maturato l'anzianità prescritta dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

(3) Tali, ad esempio, i casi dei capitoli 2049, 2052, 2054, 2055, 2122, 2125, 2342, 2349, 2350, 2540, 2545, 3011, 3225, 3364. Sono stati, invece, articolati i capitoli 2132, 2191, 2193, 3411, 3414.

(4) D'altro canto, si è ancora rilevato l'inconveniente, già segnalato negli scorsi anni, delle remore che, nella riliquidazione di pensioni di reversibilità incontrano le Direzioni provinciali per la mancanza di elementi desumibili dallo stato di servizio e dal foglio matricolare del pensionato, copia dei quali l'Amministrazione centrale dovrebbe opportunamente trasmettere al momento della liquidazione della pensione diretta.

(5) Non si è ancora provveduto all'istituzione dei ruoli per il personale meccanografico della Amministrazione centrale, in applicazione dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Si vedano, poi, nel paragrafo seguente, le osservazioni relative all'affidamento a terzi della conduzione di sistemi elettronici, per carenza di apposito personale.

Pur in presenza delle cennate vacanze nei ruoli organici, il numero dei posti messi a concorso nell'ultimo triennio è stato, nell'insieme, alquanto inferiore alle vacanze stesse.

Elevata, generalmente, la partecipazione ai concorsi indetti, nella misura, talora, anche di circa 80 concorrenti per ciascun posto. In un certo rapporto pure con tale circostanza, non brevi i tempi di espletamento, con una media di 18 mesi e punte di 2 e 3 anni.

I corsi tenutisi nel 1971 sono stati 4, con un totale (non rilevante, rispetto al numero dei dipendenti, anche a voler considerare le sole carriere più elevate) di 224 partecipanti; di essi, risultano dedicati uno alla formazione di funzionari direttivi della Ragioneria generale dello Stato (49 partecipanti) e 3 alla qualificazione tecnica di personale di altri ruoli.

In tema di trattamento economico, oltre a quello forfezzato previsto dalla legge 28 ottobre 1970, n. 777 (motivato da eccezionali esigenze ma successivamente esteso ai dipendenti comandati o fuori ruolo presso altre Amministrazioni, con legge 6 dicembre 1971, n. 1038), il personale ha fruito nella consueta forma, periodica e generalizzata, di compensi speciali a carico di numerosi appositi capitoli, accanto ai quali, inoltre, ne sussistono altri - istituiti nel corso dell'anno in base a norme di legge - destinati a compensi dello stesso tipo per particolari e specifiche esigenze.

Gli estranei all'Amministrazione incaricati di speciali studi sono stati 35, tra i quali numerosi docenti universitari. Mentre per questi ultimi la durata dell'incarico ha di poco superato i tre mesi (analogamente, per le medesime persone, all'anno precedente, il che sembra denotare una ricorrenza sistematica del conferimento, pur senza carattere continuativo), per altri 12 elementi la durata si è estesa a tutto il 1971, ricongiungendosi a quella, anch'essa annuale, del 1970, sì da configurare un ininterrotto rapporto di prestazione d'opera. Nessun elaborato risulta presentato.

A proposito di irregolare costituzione di rapporti di lavoro dipendente, casi di sostanziale elusione del divieto posto dall'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 aprile 1948, n. 262, sono emersi in sede di sistemazione (ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775) di personale già utilizzato coll'anomalo sistema della retribuzione « a fattura », a carico di un capitolo (3222) della categoria « Acquisto di beni e servizi ».

3. — *Acquisto di beni e servizi.*

Sono anzitutto da richiamare, in quanto ancora attuali, le osservazioni e le proposte formulate nella precedente relazione sulla tendenza dell'Amministrazione al frazionamento degli acquisti, sull'opportunità di una riforma nella procedura di appalto per la manutenzione delle macchine da scrivere, e sulla inammissibilità di spese postali e telegrafiche dirette (capitolo 1935), in aggiunta a quelle (capitolo 3220) per il rimborso all'Amministrazione postale, previste dalla legge.

Fra i vari sistemi di contrattazione, la trattativa privata ha interessato contratti per 32,6 miliardi, su un totale di 36,3 miliardi. Tenuto conto delle forniture stipulate con l'Istituto poligrafico dello Stato, per 23,4 miliardi, e della convenzione con la SIP per 3,2 miliardi, la spesa relativa agli altri contratti in cui è stata egualmente adottata la forma suddetta, risulta più che doppia (6 miliardi) rispetto a quella corrispondente del precedente anno (2,7). Sostanzialmente immutato, invece (4,2 miliardi), l'importo dei lavori e servizi in economia.

Ritardi sono stati riscontrati nel rinnovo di taluni contratti continuativi, come quelli relativi alla pulizia delle sedi degli uffici statali.

Fra i contratti di maggiore importanza, merita essere segnalata la convenzione con la società (a partecipazione statale) ITALSIEL, recante un onere per lo Stato di 11,8 miliardi, e sostitutiva di altra precedente di più limitata portata (onere 1,2 miliardi), per la temporanea conduzione tecnica del sistema informativo elettronico di elaborazione dei dati concernenti il bilancio di previsione, la gestione di competenza e dei residui, ed il rendiconto generale. Lo affidamento a terzi di servizi di notevole importanza, che rientrano fra i compiti istituzionali dell'Amministrazione, consegue alla carenza di personale specializzato cui non si è ancora

ovviato, pur in vista del necessario adeguamento delle strutture amministrative alle esigenze dei tempi.

In tema, infine, di servizio automobilistico, risulta ulteriormente aumentata, rispetto all'anno precedente, la dotazione di autovetture, da 178 a 204. Sempre in confronto a tale anno, e a differenza di quanto per esso rilevato nella precedente relazione, la distribuzione di detti veicoli fra uffici centrali (93) e periferici (111) appare variata a favore dei secondi. Gli importi delle spese in materia sono di 47,6 milioni per acquisti, 41,6 di esercizio e 20,8 di manutenzione.

4. — Attività dei diversi servizi.

a) *Servizi del debito pubblico.* — Permangono tuttora valide le considerazioni svolte nella precedente relazione su talune esigenze di adeguamento legislativo e sulla mancanza del nuovo regolamento destinato a sostituire quello vigente del 1911, nonché sull'attuale affidamento della gestione di prestiti statali ad organismi diversi dalla Direzione generale del debito pubblico.

Quest'ultima circostanza, congiunta, fra le altre, a quella del decrescere della richiesta di titoli nominativi, e quindi dei vari procedimenti ed adempimenti connessi al variare dei rapporti giuridici ad essi relativi, comporta che, in definitiva, i compiti della suddetta Direzione generale appaiono attualmente alquanto ridotti.

b) *Pensioni di guerra.* — Nel 1971 è intervenuta la legge 28 luglio 1971, n. 585, che ha recato notevoli innovazioni nella legislazione delle pensioni di guerra.

Tale legge, sulla quale non è stato richiesto il preventivo parere alla Corte dei conti (6), ha disposto, tra l'altro, il riesame da parte del Ministero del tesoro dei provvedimenti impugnati dinanzi alla Corte e per i quali la Procura generale della medesima alla data del 27 agosto 1971 non aveva iniziato la relativa istruttoria.

Detti provvedimenti assommano a 209.513, 86.567 (7) dei quali, alla data del 31 maggio del corrente anno erano stati già dalla predetta Procura rinviati al Ministero, il quale alla stessa data ne aveva riesaminati circa 16.000.

Tuttora rilevante il carico dei ricorsi rimasti pendenti presso le Sezioni giurisdizionali speciali della Corte, che al 31 maggio scorso erano 294.222, 5.963 dei quali pervenuti dopo il 1° gennaio di quest'anno.

Al 31 maggio, dall'inizio dell'anno, sono stati decisi nel merito 4.665 ricorsi mentre per 776 sono stati adottati provvedimenti istruttori.

Altra innovazione recata dalla citata legge consiste nella introduzione del ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del direttore generale delle pensioni di guerra e dei direttori provinciali del tesoro, per effetto della quale dovrebbe ridursi il numero dei ricorsi giurisdizionali dinanzi alla Corte.

La legge n. 585 ha inoltre disposto l'immediata esecutività dei provvedimenti concessivi del direttore generale, ragion per cui sulla scorta degli stessi l'Amministrazione è tenuta a corrispondere a titolo di anticipazione agli aventi diritto le rate correnti degli assegni liquidati (articolo 15, ultimo comma, legge citata).

(6) Secondo l'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, i provvedimenti legislativi che comunque riguardino l'ordinamento o le funzioni della Corte dei conti in sede di controllo ovvero giurisdizionale sono adottati previo parere della Corte dei conti a sezioni riunite.

(7) Al 30 giugno 1972 la Procura generale aveva rinviato altri 22.445 provvedimenti, sicché essa ha già inviato al Ministero del tesoro oltre il 50 per cento degli atti impugnati per i quali non era stato effettuato alcun atto d'istruttoria.

Poiché detto Ufficio ha programmato il rinvio di almeno 20.000 provvedimenti al mese, l'operazione dovrebbe concludersi — non colcolando il periodo feriale — entro la fine di febbraio del prossimo anno.

Insieme con l'atto impugnato, la Procura invia al Ministero il ricorso ed i documenti allegati e, ove in precedenza acquisito, il fascicolo amministrativo. Di tale invio viene tempestivamente avvisato il ricorrente o il suo rappresentante.

Tale norma non ha trovato finora applicazione, perché il Ministero del tesoro continua ad attendere i risultati dell'esame del Comitato di liquidazione per procedere alla corresponsione della pensione.

Nel 1971 il Ministero ha emanato il regolamento per il funzionamento di detto Comitato, dando attuazione al disposto del quinto comma della legge 18 marzo 1968, n. 313.

c) *Danni di guerra ed interventi affini.* — L'indice dell'andamento della gestione è costituito dalla situazione dei residui e dal ritmo delle erogazioni. I primi (aventi in parte natura di residui di stanziamento) superano notevolmente l'importo della dotazione di competenza del capitolo 3442, e ne risultano anche di provenienti tuttora dall'esercizio 1962-63.

Quanto alle erogazioni, quelle sulla competenza, compresi gli accreditamenti alle Intendenze di finanza, erano state pari nel 1970 a circa un quarto dello stanziamento, che è di 13,9 miliardi, mentre nel 1971 hanno raggiunto 4,2 miliardi.

Nell'insieme, l'ammontare delle somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio e su quelli anteriori alla fine del 1971 (23,8 miliardi) è inferiore a quello (28,8 miliardi) risultante alla fine dell'anno precedente.

Oggetto prevalente delle liquidazioni è stata anche nel 1971 la materia dei danni al naviglio, nonché, per l'Amministrazione centrale, la decisione di numerosissimi ricorsi. Continuano ad essere erogate agli enti ed organismi operanti per l'assistenza ai danneggiati meno abbienti, per effetto della nuova proroga fino al 31 dicembre 1972 della detrazione sui pagamenti prevista dall'articolo 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le sovvenzioni cui la detrazione è destinata.

Il sistema di controllo successivo, al quale sono soggette le liquidazioni di competenza delle Intendenze di finanza, dà luogo a situazioni particolari, in connessione col fatto che agli interessati è consentito scontare indennizzi o contributi presso enti o istituti finanziari.

L'eventualità, infatti, che a seguito del controllo effettuato dalla Corte l'Amministrazione possa disporre la sospensione nel pagamento delle rate o addirittura il recupero di quelle erogate, rende gli organismi suddetti restii nel concedere i richiesti sconti, in mancanza di congrue rassicurazioni sul buon esito delle operazioni.

In materia di provvidenze affini a quelle considerate, mentre può ritenersi pressoché esaurita la liquidazione di debiti di formazioni partigiane (decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517), ed in via di esaurimento quella per danni e requisizioni di forze alleate (legge 9 gennaio 1951, n. 10), nuovi adempimenti deve affrontare l'Amministrazione per effetto delle recenti leggi relative agli interventi contributivi in favore dei cittadini colpiti da misure espropriative in Tunisia (legge 25 marzo 1971, n. 212) ed in Libia (legge 6 dicembre 1971, n. 1066).

A tali interventi provvede la direzione generale del tesoro, attraverso l'Ispettorato generale per i beni italiani all'estero, che vede così estendersi le proprie attribuzioni, in misura considerevole, a materie e tipi di intervento estranei alla sistemazione delle questioni finanziarie dipendenti dal Trattato di pace, per provvedere alla quale era stato originariamente istituito, con una più modesta dimensione organizzativa (8).

d) *Interventi per calamità naturali.* — Dal conto corrente relativo al Fondo di solidarietà nazionale istituito con la legge 25 maggio 1970, n. 364, e sul quale è stata regolarmente versata la prevista dotazione di 50 miliardi, sono stati poi effettuati, nel 1971, prelevamenti di fondi per 30 miliardi, per l'assegnazione ad appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura.

(8) Come già ricordato, nella rubrica « Danni di guerra e requisizioni », gestita dalla relativa Direzione generale, figurano stanziamenti (capitoli 2937-2939) relativi a provvidenze per calamità naturali, mentre altri fondi interessanti questo settore (capitoli 5148) sono iscritti nella rubrica gestita dalla Direzione generale del tesoro. Casi del genere, come pure quello segnalato nel testo, richiedono di essere considerati alla luce di opportuni criteri di omogeneità delle competenze, nonché di eventuale adeguamento organizzativo.

Nessun pagamento risulta effettuato né sulla competenza né sui residui del capitolo 2937, relativo al rimborso all'INAIL di rate di rendita in favore dei sinistrati del Vajont, come pure è rimasto iscritto per memoria il capitolo 2939, concernente analoga provvidenza per i terremotati siciliani, né risulta intervenuta al riguardo la prevista convenzione con il suddetto Istituto. Nemmeno sono stati versati agli istituti di credito interessati i fondi iscritti al capitolo 5148, anch'essi in favore dei terremotati siciliani.

Sono passati altresì in economia i residui per 500 milioni, già figuranti sul capitolo aggiunto 8602, non riprodotto nell'esercizio 1971, per altri interventi connessi alla catastrofe del Vajont.

Le varie vicende esaminate, ed altre consimili, sono da considerare ai fini di un opportuno impulso all'attività dell'Amministrazione per il conseguimento degli scopi dei diversi interventi, ovvero, eventualmente, per l'eventuale eliminazione di disponibilità non più occorrenti.

e) *Altri interventi.* — L'andamento delle procedure relative alla liquidazione dell'assegno vitalizio agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto presenta aspetti difformi a seconda delle diverse direzioni provinciali, competenti a provvedere, risultando casi di quasi completo smaltimento accanto ad altri in cui il numero dei provvedimenti emessi si mantiene rilevante.

È da osservare, peraltro, che mentre ha certamente giovato l'adozione di provvedimenti cumulativi, la speditezza sembra talora essere andata a detrimento della regolarità sostanziale, come è risultato non soltanto dalle ipotesi di concessione del beneficio a soggetti iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, ma specialmente da quelle numerose di doppia attribuzione del beneficio stesso, avendo i richiedenti presentato due volte la domanda nello stesso comune o in comuni diversi, anche di distinte province, senza che l'Amministrazione avesse adottato cautele adeguate a prevenire siffatte eventualità, e trovandosi quindi costretta a disporre la revoca della concessione stessa, limitatamente ai casi potuti accertare.

CAPITOLO XXVI.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

1. — *Organizzazione e personale.*

Nell'esame dell'organizzazione del Ministero non si può prescindere dal considerare che con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, è stato disposto, con effetto dal 1° aprile dell'anno in corso, il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale, nonché di porti lacuali e di navigazione interna.

Da ciò deriva, per espressa statuizione normativa, il passaggio ai nuovi enti delle direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e degli ispettorati di porto, nonché una riduzione dei ruoli del personale della omonima direzione generale.

In tale prospettiva, perdono di attualità, per questo settore, le osservazioni, formulate nelle precedenti relazioni, aventi riguardo al mancato decentramento funzionale dell'Amministrazione centrale e all'esistenza di vacanze nelle qualifiche iniziali dei ruoli del personale. Tuttavia valido è, invece, il rilievo circa la mancata approvazione del regolamento per i servizi da effettuarsi in economia, sul cui schema da oltre un anno il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole.

Per quanto riguarda l'Aviazione civile, tra le varie deficienze del settore, la Corte nelle precedenti relazioni ebbe a rilevare la mancata determinazione — a circa dieci anni dalla emanazione della norma (articolo 15, legge 30 gennaio 1963, n. 141) che la prescriveva — dei beni e degli impianti da destinare esclusivamente al traffico aereo civile nonché dei beni di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'Aviazione civile. All'inizio di quest'anno è stato provveduto alla costituzione del comitato, al quale, secondo la norma citata, è demandato il compito di procedere alla individuazione dei cennati beni.

Per quanto attiene alla corrispondenza tra personale ed organici perdura la generale situazione di carenza nei ruoli di quest'ultima direzione generale (1), peraltro ampliati con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278.

D'altra parte, le iniziative dell'Amministrazione per il reclutamento del personale — che tuttavia sono mancate negli anni 1970 e 1971 — hanno dato sempre scarsi risultati. Attraverso i concorsi, infatti, è stato possibile coprire soltanto alcuni dei posti vacanti.

Va, altresì, ancora una volta ricordato che nonostante la citata legge n. 141 abbia assegnato al Ministero ogni competenza in materia di progettazione, costruzione ed ampliamento degli

(1) Nella carriera dei direttori di aeroporto su 90 posti, 40 sono vacanti; nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico mancano 26 unità per completare l'organico dei 40 posti; nella carriera degli ispettori di volo tutti e quindici i posti di organico sono vacanti. Notevoli le carenze nell'ambito del ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo, con 28 degli 80 posti scoperti.

aeroporti, eliporti, campi di volo e campi di fortuna civili demaniali, per l'esecuzione di tali lavori lo stesso Ministero continua ad avvalersi, in base ad una norma transitoria, dell'opera della direzione generale del genio militare.

A proposito dell'assegno previsto dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14 (2) per il personale della direzione generale della motorizzazione civile ed esteso poi a quello della direzione generale dell'Aviazione civile nonché ai dipendenti dei ruoli ad esaurimento ex EAM, va rilevato che quest'ultimi, fruiscono di un trattamento economico diverso a seconda della direzione presso cui sono assegnati.

Ed infatti il personale ex EAM in servizio presso la direzione generale della Motorizzazione civile fruisce dell'assegno in misura ridotta, perché la legge 23 dicembre 1970, n. 1139 nel concedere tale beneficio ha tenuto conto del trattamento economico di favore che per la detta categoria era stato stabilito dalla legge 18 marzo 1968, n. 413.

Allo stesso personale in servizio presso la direzione generale dell'Aviazione civile l'assegno è, invece, attribuito, sia pure in via transitoria (3), in misura intera, perché la legge 25 febbraio 1971, n. 111, non ha previsto alcuna restrizione.

Il personale in servizio presso la direzione generale del coordinamento e degli affari generali, infine, non fruisce dell'assegno, perché manca al riguardo una espressa disposizione di legge che glielo conferisca.

2. — Attività contrattuale:

Ribadita, per quanto riguarda i servizi dell'Aviazione civile, l'esigenza, altre volte prospettata, che sia predisposta una compiuta normativa per disciplinarne l'attività nel campo della esecuzione delle opere pubbliche, si osserva che il generale fenomeno del ricorso ad atti di riconoscimento di debito, a sanatoria dell'inosservanza delle normali procedure contrattuali, si manifesta in questo specifico settore con particolare rilevanza ed ampiezza.

Per quanto concerne i contratti di appalto dei servizi negli aeroporti e quelli aventi ad oggetto la fornitura di macchine o apparecchiature speciali, l'Amministrazione, a differenza di quanto in precedenti anni praticato, ha ritenuto di inserirvi la clausola della revisione dei prezzi, formulata senza la previsione della percentuale minima della variazione dei costi e senza l'indicazione di indici certi e pubblici da cui ricavare dette variazioni.

Le osservazioni della Corte, cui l'Amministrazione si è conformata, sono valse ad evitare che a tale clausola potesse farsi ricorso ad ogni minima variazione dei costi.

Va infine segnalato, che per i contratti stipulati con la società *Alisud-handling* concernenti l'espletamento dei servizi di assistenza ai velivoli, passeggeri, bagagli e merci (*handling*) negli aeroporti di Palermo-Punta Raisi e Catania-Fontanarossa, l'Amministrazione non ha ritenuto di conformarsi al parere negativo espresso dal Consiglio di Stato a causa dell'esiguità del canone.

3. — Trasporti in concessione.

Premesso, giusta quanto già detto, che sono state trasferite alle Regioni le funzioni statali in materia di tranvie e linee automobilistiche, occorre tuttavia precisare che fino a quando i nuovi enti non eserciteranno in concreto tali funzioni, sarà operante la legge 29 novembre 1971,

(2) L'importo dell'assegno è stato elevato del 6 per cento con effetto dal 1° gennaio 1970, in base al quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito nella citata legge n. 14.

(3) L'articolo 7 della citata legge n. 111 prevede espressamente che il conferimento dell'assegno è limitato al tempo in cui il personale è impegnato in lavori aventi riguardo all'attuazione del programma di costruzione di nuovi aeroporti o di completamento di altri già esistenti.

n. 1080, che consente al Ministero di effettuare una terza revisione delle sovvenzioni di esercizio alle società concessionarie di trasporti, nonché di disporre integrazioni delle sovvenzioni stesse.

A tal fine lo stanziamento (capitolo 1253), inizialmente previsto in 46,7 miliardi è stato portato a 55,7 miliardi. Su di esso sono stati disposti pagamenti per circa 35,6 miliardi, mentre la differenza è stata quasi per intero portata a residui.

Giova in proposito rilevare che l'onere derivante allo Stato dall'applicazione della citata legge è ben superiore agli stanziamenti di bilancio. Ed infatti, tenuto conto delle rivalutazioni delle sovvenzioni effettuate al 31 dicembre 1971, l'onere latente è di circa 32,3 miliardi.

Per sussidi integrativi a carattere temporaneo a favore di ferrovie, tranvie e servizi di navigazione interna, sono stati pagati più di 8 miliardi, e cioè larga parte dello stanziamento, trasferito a residui per il rimanente miliardo e mezzo. Tali sussidi, come per i precedenti esercizi, sono stati destinati in buona parte (esclusivamente per la STEFER) alla copertura dei debiti più remoti delle aziende verso l'INPS.

4. — *Gestioni governative di pubblici servizi di trasporto.*

A proposito di queste gestioni non si possono non ricordare le condizioni di crisi e di deficit in cui esse versano.

Va altresì ancora una volta posto l'accento sui gravi inconvenienti che derivano dalla mancanza di una compiuta ed organica disciplina del settore. Tale problema è oggi quanto mai urgente, perché aumentano le gestioni governative, per le difficoltà delle società concessionarie a gestire i servizi, dati i loro crescenti oneri.

Infatti, nel 1971 sono state istituite le gestioni commissariali per le ferrovie Atripalda-Avellino e Cancellone-Benevento, nonché per le Strade Ferrate Sarde e per le Ferrovie Complementari della Sardegna (4).

5. — *Interventi per calamità naturali.*

Nel campo degli interventi per la riparazione di danni derivanti da calamità naturali si verifica il consueto fenomeno che larga parte delle disponibilità non risultano ancora erogate, come evidenziato dal seguente prospetto.

	Disponibilità	Somme erogate
Alluvioni autunno 1966 - Ferrotranvie concesse: Articolo 69 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e articolo 36 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 - CAPITOLO 8032	1.350.114.424	241.866.807
Alluvioni del 1959 - Ferrotranvie concesse: Legge 28 marzo 1958, n. 358 - CAPITOLO 8035	286.597.363	38.116.540
Alluvioni autunno 1966 - Aeroporti: Articolo 69 citata legge n. 1142 - CAPITOLO 8052	942.804.849	4.477.614
Eventi calamitosi dal settembre al novembre 1968 - Aeroporti - CAPITOLO 8053	500.000.000	—

(4) Le Società, rispettivamente, concessionarie della Ferrovia Cancellone-Benevento, delle Ferrovie complementari della Sardegna e delle Strade ferrate sarde hanno ricorso dinanzi al Consiglio di Stato avverso il decreto con le quali il Ministero le ha dichiarate decadute dalla concessione dei servizi ferroviari.

CAPITOLO XXVII.

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

1. — *Considerazioni generali.*

Come già posto in evidenza nella precedente relazione, una compiuta visione d'insieme della gestione dell'Azienda ferroviaria, quale potrebbe conseguire a valutazioni in base ai dati emergenti dal controllo eseguito e non dal solo esame delle risultanze della gestione finanziaria esposto nel conto sottoposto a giudizio, è di fatto preclusa non dal carattere successivo del controllo, ma dal comportamento seguito dall'Amministrazione.

Pur tenendo conto della carenza normativa cui si è accennato in precedenti relazioni e consistente nella omessa emanazione della disciplina regolamentare concernente le modalità del controllo, e delle difficoltà conseguenti al progressivo decentramento funzionale dell'Azienda, costituiscono caratteristiche dell'anzidetto comportamento l'omissione continuata nell'invio alla Corte degli atti per il prescritto esame ed il ritardo con il quale l'Amministrazione dà riscontro alle osservazioni mosse. A questi fatti si contrappone, peraltro, per determinati casi, un diverso comportamento dell'Amministrazione stessa che si astiene dal dare esecuzione agli atti — pur essendovi tenuta in base alle norme vigenti — prima della pronuncia della Corte.

L'omissione — nonostante le richieste della Corte — nell'invio degli atti è resa evidente dalla quotidiana esperienza che mostra come, per interi settori, nei quali l'attività dell'Amministrazione si traduce in numerosissimi provvedimenti, ne viene di questi, ad esempio, inviato uno soltanto, o addirittura il competente ufficio della Corte viene a conoscenza di atti soggetti a controllo solo dai bollettini ufficiali dell'Amministrazione.

Circa il ritardo nel dar riscontro alle osservazioni mosse è, poi, da rilevare come ciò determini il consolidarsi di situazioni illegittime, rendendo vane le osservazioni dell'Organo di controllo.

L'esposta situazione evidenzia una problematica la quale, seppure non nei termini ora esposti, è propria del controllo successivo e che è stata tenuta presente nelle proposte di modifica delle norme concernenti le attribuzioni della Corte, proposte che costituiscono il risultato di studi condotti, e delle quali è discusso nella « Premessa » alla presente relazione.

Alle notazioni in tema di bilancio contenute nelle precedenti relazioni, va aggiunta l'osservazione che sono ricomprese in un unico capitolo di spesa del bilancio aziendale (n. 101) sia la spesa per stipendi ed altri assegni fissi, sia quella relativa alle indennità accessorie comuni alle restanti categorie del personale stabile (indennità di missione, di lavoro straordinario ecc.), sia la spesa (non obbligatoria e variabile) derivante dall'erogazione delle numerose indennità accessorie proprie del personale ferroviario, disciplinate dalla legge 11 febbraio 1970, n. 34, tra cui il premio industriale di cui all'articolo 66 ed i compensi previsti dall'articolo 81.

Situazione, questa, che non trova analogia nei bilanci di spesa di altre Aziende autonome, e che evidenzia una complessità di oggetto alla quale non si può ovviare mediante articolazione del capitolo di spesa, ma con la previsione in bilancio di distinti capitoli idonei a dare separata contabilizzazione delle spese obbligatorie, in relazione anche a quanto previsto dall'articolo 40 della legge di contabilità.

2. — *Considerazioni sulla gestione.*

Nella precedente relazione sono state esposte talune considerazioni in ordine all'andamento della gestione dell'Azienda le quali conservano la loro validità tenendo conto che mentre risulta confermato anche nel 1971 l'incremento costante del prodotto del traffico ferroviario (26,6 milioni a chilometro del 1970, 27,7 milioni a chilometro del 1971) anche il disavanzo è salito dai 339,7 miliardi del 1970 ai 414,5 miliardi del 1971, con un peggioramento di 74,8 miliardi rispetto al precedente esercizio.

In tema di tariffe ferroviarie va ricordato che al decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro è stato ricusato il visto (1), essendone stata giudicata illegittima la parte relativa all'aumento del prezzo di trasporto per i viaggi di corsa semplice delle tariffe nn. 2, 4, 5, 6, 51 e 61.

Per quanto concerne gli oneri finanziari relativi ai prestiti contratti, non solamente per far fronte a spese di investimento, ma anche per colmare i ricorrenti disavanzi di gestione, l'onere complessivo nel 1971 è stato di 172,3 miliardi per interessi e accessori (rispetto ai 134,9 miliardi del 1970) e di 87,3 miliardi per rimborso di prestiti (77,8 miliardi nel 1970).

Nell'esercizio sono stati contratti prestiti per la copertura del disavanzo di gestione, con un netto ricavo di 341,3 miliardi, al quale ha corrisposto un indebitamento di 370 miliardi.

Nei prospetti che seguono sono esposti i dati relativi agli interventi pluriennali di spesa. È sufficiente notare come risulti pressoché ultimata l'esecuzione del primo piano quinquennale (rimangono da pagare 2 miliardi sui 275 stanziati) e lo stato di attuazione del piano decennale sia reso evidente dai pagamenti disposti a tutto il 1971 per 986,5 miliardi su 1.400 miliardi stanziati (2).

Pur potendosi dai dati contenuti nei prospetti stessi rilevare, per quanto attiene alle spese in conto capitale, la situazione dei residui, si evidenziano in distinti prospetti i residui passivi, nonché quelli attivi. A fronte di 719 miliardi di residui passivi stanno 1.057 miliardi di residui attivi, relativi prevalentemente al rimborso dal Tesoro di quote capitali su rate di ammortamento dei mutui e dal ricavo di prestiti.

Un cenno è ancora a farsi della situazione debitoria delle società concessionarie dei servizi ferroviari che, al 31 dicembre 1971, è ulteriormente peggiorata, raggiungendo circa 5 miliardi, come risulta dal prospetto che segue, in dipendenza sia dell'accrescimento della posizione debitoria verso l'Azienda di varie società, sia dal fatto che altre società sono risultate per la prima volta in debito nel 1971.

(1) Sezione del controllo, 5 novembre 1971, n. 457 (Allegato O).

(2) Dell'attività svolta dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato nel particolare settore d'intervento costituito dal « Piano decennale », è dato conto nella relazione la quale costituirà lo « Annesso n. 1 » del bilancio di previsione per l'esercizio 1973.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ATTUAZIONE DI INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA

(dati forniti dall'Amministrazione)

(in milioni di lire)

ESERCIZI	Capitolo	COMPETENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	
<i>Esecuzione del 1° piano quinquennale.</i>							
Legge 21 marzo 1958, n. 289 e legge 18 dicembre 1959, n. 1142:							
Esercizio 1958-59	92-bis	30.000	21.440	8.560	—	—	21.440
Esercizio 1959-60	97	30.000	30.000	—	8.560	—	38.560
Esercizio 1960-61	97	50.000	49.800	200	—	—	49.800
Esercizio 1961-62	97	50.000	50.000	—	200	—	50.200
Esercizio 1962-63	98	50.000	50.000	—	—	—	50.000
Esercizio 1963-64	95	40.000	37.870	2.130	—	—	37.870
Esercizio luglio-dicembre 1964	96	12.500	3.280	9.220	2.130	—	5.410
Esercizio 1965	508	12.500	—	12.500	7.095	2.125	7.095
Esercizio 1966	508	—	—	—	3.407	11.218	3.407
Esercizio 1967	508	—	—	—	2.593	8.625	2.593
Esercizio 1968	508	—	—	—	3.423	5.202	3.423
Esercizio 1969	508	—	—	—	1.457	3.745	1.457
Esercizio 1970	508	—	—	—	859	2.886	859
Esercizio 1971	508	—	—	—	858	2.028	858
		275.000	242.390	32.610	30.582		272.972

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ATTUAZIONE DI INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA

(dati forniti dall'Amministrazione)

(in milioni di lire)

ESERCIZI	Capitolo	COMPETENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	
<i>Esecuzione 1° fase piano decennale.</i>							
Legge 27 aprile 1962, n. 211.							
<i>Esecuzione stralcio per 150 miliardi in conto della 2° fase del piano decennale.</i>							
Legge 6 agosto 1967, n. 688 e legge 29 marzo 1968, n. 374 e legge 25 ottobre 1968, n. 1069:							
Esercizio 1962-63	98-bis	130.000	31.990	98.010	-	-	31.990
Esercizio 1963-64	96	150.000	-	150.000	77.430	20.580	77.430
Esercizio luglio-dicembre 1964	97	80.000	-	80.000	62.580	108.000	62.580
Esercizio 1965	509	170.000	-	170.000	143.210	44.790	143.210
Esercizio 1966	509	180.000	-	180.000	133.420	81.370	133.420
Esercizio 1967	509	115.000	-	115.000	100.567	160.808	100.567
Esercizio 1968	509	75.000	-	75.000	83.648	192.155	83.648
Esercizio 1969	509	170.000	-	170.000	94.360	342.795	94.360
Esercizio 1970	509	170.000	-	170.000	119.814	392.981	119.814
Esercizio 1971	509	160.000	-	160.000	139.575	413.406	139.575
		1.400.000	31.990	1.368.010	954.604		986.594

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ATTUAZIONE DI INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA

(dati forniti dall'Amministrazione)

(in milioni di lire)

ESERCIZI	Capitolo	COMPETENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	
<i>Interventi a favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966.</i>							
Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914 (convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141) e decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 (convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142):							
Esercizio 1966	510	5.000	847	4.153	—	847	
Esercizio 1967	510	5.970	67	5.903	4.153	4.220	
Esercizio 1968	510	8.500	—	8.500	2.188	2.188	
Esercizio 1969	803aggiunto	—	—	—	2.391	2.391	
Esercizio 1970	803aggiunto	—	—	—	2.577	2.577	
Esercizio 1971	803aggiunto	—	—	—	1.556	1.556	
		19.470	914	18.556	12.865	13.779	
<i>Interventi a favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.</i>							
Decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1132 (convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 6) e ulteriori provvedimenti di cui al decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 (convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 7):							
Esercizio 1968	512	1.960	—	1.960	—	—	
Esercizio 1969	512	3.000	—	3.000	1.362	1.362	
Esercizio 1970	805aggiunto	—	—	—	392	392	
Esercizio 1971	805aggiunto	—	—	—	516	516	
		4.960	—	4.960	2.270	2.270	

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Consistenza dei RESIDUI ATTIVI al 31 dicembre 1971 analizzati per esercizi di provenienza e per aggregati economici
(dati forniti dall'Amministrazione)
(in milioni di lire)

TITOLI - CATEGORIE - CAPITOLI	1968	1969	1970	Totale	1971	Totale generale
TITOLO I — (Entrate correnti)						
Categoria 1^a — (Vendita di beni e servizi):						
102 — Rimborsi minori introiti derivanti da tra-	—	—	—	—	22.909 —	22.909 —
sporti gratuiti						
141 — Rimborsi al Tesoro per interessi annualità	—	—	—	—	513,8	513,8
ricostruzione						
Categoria 2^a — (Trasferimenti):						
148 — Rimborsi per quote capitale ammortamento	—	—	—	—	764,3	764,3
anticipazioni Cassa depositi e prestiti per co-						
pertura disavanzi						
150 — Sovvenzione straordinaria del Tesoro in at-	—	—	—	—	27.379 —	27.379 —
tuazione decreti del Presidente della Repub-						
blica 1078 e 1079/1970 (riassetto)						
151 — Sovvenzione straordinaria del Tesoro in at-	—	—	—	—	3.360 —	3.360 —
tuazione legge 1034/1970 (ENPAS)						
Categoria 3^a — (Redditi):						
183 — Interessi attivi	—	—	—	—	521,5	521,5
TITOLO II — (Entrate in conto capitale)						
Categoria 8^a — (Trasferimenti):						
534 — Rimborso dal Tesoro quote capitale su rate	1.091,5	1.144,3	1.185,8	3.421,6	41.303,9	44.785,5
ammortamento mutui (leggi 211/1962, 688/1967						
374/1968 e 1089/1968)						
537 — Sovvenzione straordinaria del Tesoro in at-	—	—	—	—	1.700 —	1.700 —
tuazione legge 30 giugno 1971, n. 510 (Cuneo-						
Breil)						
ACCENSIONE DI PRESTITI						
601 — Ricavo prestiti per copertura disavanzi . .	—	45.000 —	106.263,4	151.263,4	414.537,6	565.801 —
612 — Ricavo prestiti per esecuzione piano decen-	—	—	158.505 —	158.505 —	130.000 —	288.505 —
nale						
613 — Ricavo prestiti per direttissima Roma-Fi-	—	—	40.000 —	40.000 —	40.000 —	80.000 —
renze						
614 — Ricavo prestiti per estinzione anticipata	—	—	—	—	20.800,4	20.800,4
prestito di 125 milioni di dollari						
TOTALE COMPLESSIVO	1.091,5	46.144,3	305.954,2	353.190 —	703.849,5	1.057.039,5

Consistenza dei RESIDUI PASSIVI al 31 dicembre 1971

(dati forniti

(in milioni

TITOLI E CATEGORIE	Esercizi precedenti	1961-62	1962-63	1963-64 e 2° semestre 1964	1965
TITOLO I — (Spese correnti)					
Categoria 1 ^a — (Personale)	-	-	-	-	-
Categoria 2 ^a — (Non esiste)	-	-	-	-	-
Categoria 3 ^a — (Acquisto di beni e servizi) . . .	-	-	-	-	-
Categoria 4 ^a — (Trasferimenti)	-	-	-	-	-
Categoria 5 ^a — (Interessi)	-	-	-	-	-
Categoria 6 ^a — (Poste correttive e compensative delle entrate)	-	-	-	-	-
Categoria 7 ^a — (Ammortamenti)	-	-	-	-	-
Categoria 8 ^a — (Somme non attribuibili) . . .	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-
TITOLO II — (Spese in conto capitale)					
Categoria 9 ^a — (Costituzione di capitali fissi) . .	1.262,2	106,9	6,5	794,3	2.027,4
Categoria 10 ^a — (Non esiste)	-	-	-	-	-
Categoria 11 ^a — (Partecipazioni azionarie) . . .	-	-	-	-	-
Categoria 12 ^a — (Non esiste)	-	-	-	-	-
Categoria 13 ^a — (Fondo riserva spese impreviste - da categoria 8 ^a)	-	-	-	-	-
Categoria 14 ^a — (Non esiste)	-	-	-	-	-
Categoria 15 ^a — (Non esiste)	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II	1.262,2	106,9	6,5	794,3	2.027,4
Rimborso di prestiti	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO	1.262,2	106,9	6,5	794,3	2.027,4

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

analizzati per esercizi di provenienza e per aggregati economici
dall'Amministrazione)
di lire)

1966	1967	1968	1969	1970	Totale	1971	Totale generale
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8.400,3	8.400,3	13.432,1	21.832,4
-	-	-	-	-	-	50	50
-	-	-	-	-	-	4.400,5	4.400,5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8.400,3	8.400,3	17.882,6	26.282,9
-	2.803,5	7.691,5	107.615,3	270.947,8	393.255,4	269.819,8	663.075,2
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	359,7	3.600	3.959,7	-	3.959,7
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	51,3	100	151,3	100	251,3
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.803,5	7.691,5	108.026,3	274.647,8	397.366,4	269.919,8	667.286,2
-	-	1.091,5	1.144,3	1.185,8	3.421,6	22.038	25.459,6
-	2.803,5	8.783	109.170,6	284.233,9	409.188,3	309.840,4	719.028,7

**SITUAZIONE DEBITORIA DELLE SOCIETÀ CONCESSIONARIE
DI SERVIZI FERROVIARI**

(secondo i dati forniti dall'Amministrazione)

FERROVIE CONCESSE	Debito al 31 dicem- bre 1970	Debito al 31 dicem- bre 1971
1) Ferrovie del Sud-Est	875.706.595	1.199.221.170
2) Ferrovie Alta Valtellina	290.575	434.930
3) Ferrovia Mandela-Subiaco (la società è fallita dal 20 mag- gio 1964. In corso procedimento fallimentare)	25.760.835	25.760.835
4) Ferrovie Nord Milano	1.603.524.686	2.444.343.990
5) Società nazionale ferrovie e tranvie	320.046.195	287.241.130
6) Ferrovia Benevento-Cancello	53.150.450	112.123.565
7) Ferrovie del Gargano	11.063.844	22.889.811
8) Ferrovia Adriatico-Appennino (Sangritana)	11.046.451	9.791.795
9) Società emiliana SEFTA	96.415.580	139.807.105
10) Società romana ferrovie del nord	3.980.270	1.886.175
11) Ferrovia del Mezzogiorno d'Italia	2.632.280	32.778.665
12) Società ferrovie e tranvie vicentine	2.272.896	—
13) Ferrovie complementari sarde	129.521.215	117.775.430
14) Società strade ferrate sarde	71.643.750	46.422.780
15) Società « La ferroviaria italiana »	2.413.935	23.312.730
16) Ferrovia Suzzara-Ferrara	10.203.887	993.791 (credito della società)
17) Società Subalpina	4.058.262	304.148 (credito della società)
18) Compagnia siciliana marittima « Navisarma »	913.698	789.423
19) Consorzio cooperative ferrovie reggiane	132.789.665	141.965.145
20) Società strade ferrate Umbro-Aretine	11.564.910	11.824.475
21) Società veneta autoferrovie (SVA)	—	211.232.265
22) Società veneta ferrovie (SVF)	—	28.938.450
	3.369.000.979	4.857.241.930

3. — *Personale.*

Ricordato che il fenomeno, prima evidenziato, dell'omessa trasmissione di atti per il controllo interessa, in larga misura, i provvedimenti in tema di personale, qualche notazione è a farsi in ordine a talune questioni specifiche.

La vigente legislazione concede al Ministro per i trasporti, a salvaguardia della snellezza ed immediatezza dell'azione aziendale, molteplici ed eccezionali poteri.

In materia di organici, ad esempio, il recente decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077, dopo aver stabilito la pianta organica di ciascuna carriera e qualifica del personale ferroviario, nel rispetto dei limiti numerici complessivi fissati dalla precedente legislazione, ha espressamente fatto salva la facoltà, concessa al Ministro dall'articolo 175 dello stato giuridico del personale ferroviario (legge 26 marzo 1958, n. 425), di provvedere, « entro i limiti che saranno stabiliti dalla legge », a variazioni delle piante, in relazione ad accertate esigenze aziendali.

Deve notarsi per quanto attiene alla consistenza numerica effettiva del personale ferroviario ed alla corrispondenza tra personale e piante, che diversi fattori non consentono alla Corte di avere elementi certi di giudizio.

Avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 63 della legge 26 marzo 1958, n. 425, la Azienda non compila i ruoli, innanzitutto, se non per una minima parte del proprio personale. Le assunzioni dei vincitori e degli idonei dei concorsi aziendali — a vastissima partecipazione — vengono inoltre disposte, sulla base di graduatorie per lo più compartimentali, direttamente dagli organi periferici dell'Amministrazione, senza neppure darne comunicazione all'Ufficio di controllo. I bandi dei concorsi interni, ancora, non vengono solitamente inviati dall'Amministrazione, così come non vengono alla Corte i provvedimenti di assunzione obbligatoria, i passaggi di carriera, i collocamenti a riposo.

L'Azienda, inoltre, non ha mai dato né dà attuazione all'articolo 22, secondo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, nonché all'articolo 16 del relativo regolamento, approvato con decreto ministeriale n. 2716 del 1958, i quali prescrivono che per le qualifiche iniziali, accessibili anche per concorso interno, venga emanata annualmente una delibera ministeriale per stabilire la percentuale dei posti disponibili da riservare al concorso interno.

Si aggiunga che l'articolo 13 della ripetuta legge n. 425 consente all'Azienda di computare, ai fini del reclutamento di personale, sia le vacanze che si verificheranno nella qualifica iniziale di assunzione (a causa di collocamenti a riposo d'ufficio) nello spazio di uno o due anni a venire, sia le disponibilità in atto sussistenti nelle qualifiche superiori della stessa carriera. Senonché talune qualifiche superiori sono accessibili tanto dalla qualifica di assunzione quanto da altra iniziale di diverso ruolo; per cui ove in prosieguo di tempo i posti vacanti nella qualifica superiore, anziché essere conferiti tutti a dipendenti della qualifica di assunzione, siano attribuiti anche a personale di altra qualifica iniziale, viene ad alterarsi la composizione dell'organico.

Per quanto concerne, poi, l'esercizio dei poteri eccezionali conferiti all'Azienda dal vigente ordinamento in tema di assunzione di idonei (3), compresi nelle distinte graduatorie compartimentali (articolo unico, legge 12 novembre 1968, n. 1203; articolo 4, legge 29 ottobre 1971, n. 880; articolo 13, secondo comma, legge 26 marzo 1958, n. 425), precisato che l'assunzione degli idonei può effettuarsi anche in sede diversa da quella di partecipazione al concorso, va notato che l'Azienda dispone il reclutamento degli idonei, dall'una o dall'altra delle graduatorie compartimentali, con la conseguenza che concorrenti meglio classificati in una determinata graduatoria compartimentale vengono posposti ad altri meno favorevolmente valutati in altra graduatoria.

I corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato svolti nel 1971 possono distinguersi fra quelli esterni e quelli effettuati nell'ambito della stessa Azienda.

(3) Gli idonei dei concorsi pregressi possono essere assunti, praticamente senza limiti di tempo, a mano a mano che si verifichino le occorrenti disponibilità.

I primi sono stati 60 con la partecipazione di 220 dipendenti. Sedici corsi sono stati organizzati da enti e società senza oneri per l'Amministrazione e vi hanno partecipato 59 impiegati. I restanti 44 corsi, ai quali hanno partecipato 161 dipendenti (con una media di 3,6 partecipanti a corso) hanno comportato un onere di 11,3 milioni (pari a circa lire 70.000 a partecipante).

I corsi effettuati nell'ambito della stessa Azienda sono stati 579 con 67.782 partecipanti (1.017 a corso) e l'impiego di 3.468 funzionari delle ferrovie in qualità di docenti e con un onere di 925 milioni (pari a circa lire 160.000 a partecipante).

Un cenno meritano, da ultimo, i provvedimenti relativi al trattamento economico del personale — molti dei quali, come si è accennato, non pervengono all'Ufficio — con riferimento particolare agli speciali premi e soprassoldi concessi ai sensi dell'articolo 81 della legge 11 febbraio 1970, n. 34, in aggiunta a quanto già osservato in tema di modalità di iscrizione in bilancio.

La sempre più frequente erogazione di tali emolumenti e l'ampliamento della sfera dei beneficiari conseguono all'esercizio dell'amplissima discrezionalità attribuita in materia dalla legge.

Varrà, a titolo di esempio, ricordare la erogazione di un premio speciale per « prestazioni ... notevolmente più gravose o di maggiore responsabilità di quelle che potrebbero ... esigersi per la qualifica ... rivestita » concesso a tutti i dipendenti di una certa qualifica (ispettore capo e ispettore capo superiore). All'osservazione mossa dalla Corte per la generalità dell'erogazione, l'Azienda non ha fornito risposta.

4. — *Attività contrattuale.*

In tema di gestione contrattuale nel prospetto che segue sono esposti i dati relativi che evidenziano la tendenza al ricorso alla licitazione ed alla trattativa privata semplice o plurima, giustificata dai motivi di speciale urgenza propri dell'Azienda e dalla specializzazione nella domanda dei beni e servizi necessari al suo funzionamento.

Permane per la materia dei servizi in economia la disciplina interna della quale si è fatto cenno nella precedente relazione e la tendenza dell'Azienda, nella stessa relazione evidenziata, di dare definizione, in via amministrativa, ad ogni specie di rapporto controverso, con conseguente elusione delle procedure previste per gli atti aventi natura transattiva.

Un cenno è a farsi, per connessione di materia, delle modalità con le quali, in concreto, l'Azienda, in seguito a danni causati a terzi da propri agenti non soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, dispone il parziale recupero di somme risarcite in dipendenza di giudizi o di transazioni. L'Azienda suole, infatti, applicare tabelle in cui sono previamente fissate le cifre che devono essere corrisposte dai dipendenti in relazione all'ammontere dei danni.

Seppure, in base all'articolo 25 della legge 7 maggio 1907, n. 429, l'Azienda, valutate le circostanze, può ridurre ed anche non applicare l'addebito per il danno subito dall'Amministrazione, riduzioni in tal modo operate non tengono conto delle circostanze e del modo con cui esse possono aver influito sull'operato dell'agente: talché la facoltà di operare riduzioni si traduce, nella sostanza, in una prassi di esercizio del potere riduttivo costante e obbligatorio. Talora, a fronte dei danni di alcune decine di milioni, vengono comminati addebiti di poche migliaia di lire (in un caso lire 7.350 contro un danno di 71 milioni).

Qualche notazione è, poi, a farsi in base ai dati emergenti dalle verifiche amministrativo-contabili presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato in ordine alla utilizzazione di terreni di proprietà dell'Azienda in base a convenzione precaria. Situazione irregolare che si riscontra anche per altre Amministrazioni (Marina mercantile) e consistente nel fatto che i competenti organi concedono l'uso di tratti demaniali senza preoccuparsi nel prosieguo del tempo di convertire la licenza d'occupazione in atto di concessione a tempo indeterminato.

ATTIVITA CONTRATTUALE ANNO 1971

ATTIVITA
(dati forniti)

OGGETTO DEL CONTRATTO	Licitazione privata od appalto concorso fino a milioni				
	20	50	100	300	Oltre 300
Lavori	612	163	125	107	28
Servizi	22	11	11	9	3
Forniture	3.568	400	171	89	41
Transazioni	—	—	—	—	—
Dichiarazioni liberatorie	—	—	—	—	—
Vendite materiali	379	31	8	1	—
Vendite immobili	1	1	—	—	1
Acquisti immobili	—	—	—	—	—
Locazioni	—	—	—	—	—
Concessioni varie:					
Privati	—	—	—	—	—
Enti pubblici	—	—	—	—	—
Caffè, ristoratori, mense, raccordi, noleggi, attraversamenti, ecc.	15	—	—	—	1
	4.597	606	315	206	74
ATTI COMPLESSIVI	5.798				

CONTRATTUALE ANNO 1971

dall'Amministrazione)

Trattativa privata fino a milioni					Lavori in economia per cottimi fino a milioni				
5	15	25	75	Oltre 75	5	50	100	300	Oltre 300
3.969	364	44	97	64	1.524	918	27	1	1
2.213	475	41	57	88	388	166	15	7	2
3.150	454	102	162	5	4.454	363	5	3	—
93	17	4	2	1	—	—	—	—	—
418	17	3	—	1	—	—	—	—	—
214	53	9	7	1	—	—	—	—	—
1.773	37	3	1	2	—	—	—	—	—
4	—	—	—	5	—	—	—	—	—
1.743	36	12	4	—	—	—	—	—	—
2.342	56	26	10	—	—	—	—	—	—
465	8	3	2	3	—	—	—	—	—
2.446	36	8	7	6	—	—	—	—	—
18.830	1.553	255	349	176	6.366	1.447	47	11	3
21.163					7.874				

È stata anche accertata l'utilizzazione dei terreni senza che si sia proceduto al rinnovo della Convenzione (compartimento di Ancona, di Bologna, di Torino, di Verona e di Napoli), con la conseguenza che i già concessionari continuano a fruire dei beni, pagando il canone nell'importo fissato nel cessato contratto.

Al fenomeno del perdurare del rapporto di concessione anche dopo la scadenza di validità del contratto si aggiunge in alcuni casi l'utilizzazione del bene demaniale senza disciplina convenzionale e la sostituzione del concessionario senza che sia stato stipulato l'atto addizionale per il subingresso.

All'alienazione di beni immobili facenti parte del demanio ferroviario, l'Azienda procede senza richiedere il nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, sia ove si tratti di beni ricevuti in dotazione o acquisiti durante la gestione (compresi i terreni e gli immobili delle linee soppresse all'esercizio ferroviario, ecc.) sia nei casi di beni di proprietà dello Stato, gratuitamente occupati in via provvisoria o temporanea dalle società concessionarie o dalla Azienda ovvero, se demaniali, occupati in via permanente, senza previa declassificazione.

5. — Servizio automobilistico.

Solo nel decorso esercizio la Corte ha acquisito elementi in ordine al servizio automobilistico dell'Azienda, sia pure riferito al 1970 (925 veicoli per il servizio tecnico e 20 per rappresentanza).

Nel corso di detto anno il parco delle vetture è aumentato di 51 automezzi (32 autovetture e 19 autoveicoli diversi) e l'onere sostenuto dall'Amministrazione, per incidenti causati nella circolazione di veicoli e di altri mezzi meccanici, è stato di circa 40 milioni.

È risultato, inoltre, che la disciplina recata dal regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, non si era ritenuta applicabile, dall'Azienda, alla propria gestione, in quanto per le particolari esigenze del servizio ferroviario essa dispone di un patrimonio distinto da quello dello Stato, gestito in modo autonomo, mentre dette norme si applicano a tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Di conseguenza l'Azienda non ha mai predisposto il decreto, di concerto con il Ministero del tesoro, in cui sia determinato il numero degli autoveicoli da assegnarsi per l'esplicitamento dei servizi tecnici.

6. — Partecipazioni azionarie dell'Azienda.

Come negli anni scorsi sono riportati nel prospetto allegato i dati relativi alla situazione delle partecipazioni delle ferrovie dello Stato Richiamato per ogni possibile valutazione quanto osservato nel parere relativo ad uno schema di nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste (4), è sufficiente notare che i risultati della gestione 1970 evidenziano ancora una volta, tra le altre, le perdite delle gestioni INT e CIT Italia, società il cui pacchetto azionario appartiene per intero all'Azienda ferroviaria. Di scarso rilievo gli utili conseguiti.

(4) Allegato N (Sezioni riunite, parere 12 gennaio 1972, n. 150).

PARTECIPAZIONI DELL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO

SOCIETA	Capitale sociale sottoscritto	Risultato gestione esercizio 1970	NOTE
<p>PARTECIPAZIONI DIRETTE:</p> <p>- capitale sociale sottoscritto « interamente »:</p> <p>1) INT (Istituto nazionale trasporti) . . .</p>	<p>7.490.000.000 (100 %)</p>	<p>Perdita L. 582.665.051</p>	<p>La perdita è stata così determinata:</p> <p>- perdita 1970 gestione INT L. 529.263.471</p> <p>- onere sostenuto nel 1970 per la liquidazione finanziaria della Società CIAT incorporata per fusione dal 16 aprile 1970 » 62.467.168</p> <p style="text-align: right;">L. 591.730.639</p> <p>- quota di utile dell'esercizio 1969 - acquisita al bilancio del 1970 - derivante dalla partecipazione al capitale sociale della società CEMAT . . . » 9.065.588</p> <p style="text-align: right;">L. 582.665.051</p> <p>La suddetta perdita è stata « riportata a nuovo » all'esercizio 1971 unitamente alla residua perdita (lire 700.798.961) dall'esercizio 1969, per un ammontare complessivo di lire 1.283.464.012.</p> <p>Il bilancio ferroviario dell'esercizio 1971 non ha, pertanto, sostenuto alcun onere per il ripianamento.</p>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: PARTECIPAZIONI DELL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO

SOCIETA	Capitale sociale sottoscritto	Risultato gestione esercizio 1970	NOTE
2) CIT (Compagnia italiana turismo) . . .	1.000.000.000 (100 %)	Perdita L. 439.158.041	<p>La perdita è stata così determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perdita 1970 gestione CIT-Italia L. 292.574.741 - onere sostenuto nel 1970 per ripianare la perdita della filiazione CIT-Germania » 68.600.000 - onere sostenuto nel 1970 per ripianare la perdita della filiazione CIT-Svizzera. » 78.570.000 <p style="text-align: right;">L. 439.744.741</p> <p>- quota di utile dell'esercizio 1969 - acquisita al bilancio del 1970 - derivante dalla partecipazione al capitale sociale della Società ufficio centrale viaggi » 586.700</p> <p style="text-align: right;">L. 439.158.041</p> <p>Nell'esercizio 1971 la perdita suddetta, unitamente alle perdite di esercizi precedenti « riportate a nuovo » all'esercizio 1970, per un ammontare di lire 1.006.105.279, è stata ripianata parzialmente mediante l'assorbimento dell'intero capitale sociale (1 miliardo), ricostituito, poi, nella stessa misura.</p> <p>Il bilancio ferroviario dell'esercizio 1971 ha, pertanto, sostenuto l'onere di 1 miliardo per tale ripianamento.</p>

Segue: PARTECIPAZIONI DELL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO

SOCIETA	Capitale sociale sottoscritto	Risultato gestione esercizio 1970	NOTE
<p>- capitale sociale sottoscritto in misura « maggioritaria »:</p> <p>3) BNC (Banca nazionale delle comunicazioni)</p>	<p>1.000.000.000 (81,44 %)</p>	<p>Utile L. 60.000.000</p>	<p>L'Azienda delle ferrovie dello Stato non ha potuto acquisire al proprio bilancio dell'esercizio 1971 la controindicata quota di utile a causa dei ritardi verificatisi nella emissione dei documenti contabili.</p> <p>Tale quota di utile è stata acquisita al bilancio ferroviario dell'esercizio 1972 come da ordine di contabilizzazione n. 200015 del gennaio 1972.</p>
<p>- capitale sociale sottoscritto in misura « minoritaria »:</p> <p>4) BNL (Banca nazionale del lavoro)</p>	<p>450.000.000 (0,75 %)</p>	<p>Utile L. 29.714.585</p>	<p>La controindicata quota di utile è stata acquisita al bilancio ferroviario dell'esercizio 1971.</p>
<p>5) EUROFIMA (Società europea per il finanziamento del materiale ferroviario)</p>	<p>Franchi sv. 40.500.000 (13,50 %) (controvalore contabile lire 5.900.000.000)</p>	<p>Utile L. 104.898.802</p>	<p>La controindicata quota di utile è stata acquisita al bilancio ferroviario dell'esercizio 1971.</p>
<p>6) INTERFRIGO (Società compagnia internazionale trasporti frigoriferi)</p>	<p>Franchi belgi 3.450.000 (10,09 %) (controvalore contabile lire 43.114.490)</p>	<p>Utile L. 4.154.240</p>	<p>La controindicata quota di utile è stata acquisita al bilancio ferroviario dell'esercizio 1971.</p>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: PARTECIPAZIONI DELL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO

SOCIETA	Capitale sociale sottoscritto	Risultato gestione esercizio 1970	NOTE
<p>7) INTERCONTAINERS (Società internazionale per il trasporto con containers)</p> <p>PARTECIPAZIONI INDIRETTE</p> <p>Tramite società INT:</p> <p>— capitale sociale sottoscritto in misura « maggioritaria »:</p> <p>8) CEMAT (Società per la costruzione e l'esercizio dei mezzi ausiliari di trasporto)</p>	<p>Franchi belgi 1.000.000 (6,13 %) (controvalore contabile lire 12.523.000)</p> <p>233.550.000 (51,90 %)</p>	<p>Utile L. 602.065</p> <p>Utile L. 13.050.520</p>	<p>La controindicata quota di utile è stata acquisita al bilancio ferroviario dell'esercizio 1971.</p> <p>L'utile conseguito dalla società nel 1970 (lire 33.688.904), unitamente al residuo utile (lire 4.564.685) dell'esercizio 1969 già « riportato a nuovo » all'esercizio 1970 — per un totale di lire 38.253.590 — è stato destinato in parte ai vari fondi di accantonamento (lire 4.884.900), in parte « riportato a nuovo » all'esercizio 1971 (lire 11.003.690), in parte attribuito alla quota dividendi (lire 22.365.000).</p> <p>La quota controindicata di utile assegnata alla società INT è stata acquisita dalla stessa al proprio bilancio dell'esercizio 1971 e concorrerà a determinare il risultato di gestione di detta società per l'esercizio 1971 stesso.</p> <p>L'utilizzazione del residuo utile sopraindicato di lire 11.003.690 « riportato a nuovo » all'esercizio 1971, sarà deliberata nell'anno 1972 all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 1971.</p>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: PARTECIPAZIONI DELL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO

SOCIETA	Capitale sociale sottoscritto	Risultato gestione esercizio 1970	NOTE
<p><i>Tramite società CIT Italia:</i> - capitale sociale sottoscritto « interamente »:</p>			
<p>1) CIT - Argentina</p>	<p>P. A. 5.000.000</p>	<p>Utile L. 51.000 (cambio medio)</p>	<p>Il residuo utile di lire 49.000 (al netto delle quote per vari accantonamenti) è stato « riportato a nuovo » all'esercizio 1971 e pertanto la sua utilizzazione sarà deliberata nell'anno 1972 all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 1971.</p>
<p>2) CIT - Belgio</p>	<p>fr. b. 1.000.000</p>	<p>Utile L. 4.800.000 (cambio medio)</p>	<p>Come sopra per il residuo utile di lire 4.320.000.</p>
<p>3) CIT - Brasile</p>	<p>N. Cr. 40.000</p>	<p>Utile L. 1.600.000 (cambio medio)</p>	<p>Come sopra per il residuo utile di lire 905.000.</p>
<p>4) CIT - Francia</p>	<p>fr. fr 300.000</p>	<p>Utile L. 1.700.000 (cambio medio)</p>	<p>L'utile è stato totalmente utilizzato per ripianare parzialmente le perdite di esercizi precedenti (lire 23.400.000) già « riportate a nuovo » all'esercizio 1970. La residua perdita di lire 21.700.000 è stata « riportata a nuovo » all'esercizio 1971 e pertanto il suo ripianamento sarà deliberato nell'anno 1972 all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 1971.</p>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: PARTECIPAZIONI DELL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO

SOCIETA	Capitale sociale sottoscritto	Risultato gestione esercizio 1970	NOTE
5) CIT - Germania	D. M. 70.000	Perdita L. 27.000.000 (cambio medio)	<p>La perdita controindicata, unitamente alla residua perdita (lire 42.300.000) di esercizi precedenti già « riportata a nuovo » all'esercizio 1970 è stata ripianata dalla società CIT-Italia con diretto intervento (lire 88.600.000) eseguito prima della chiusura del bilancio dell'esercizio 1970 della filiazione CIT-Germania.</p> <p>Il bilancio della società CIT-Italia nell'esercizio 1970 è stato, di conseguenza, gravato dall'onere contenuto per tale ripianamento.</p> <p>La residua perdita di circa lire 700.000 è stata « riportata a nuovo » all'esercizio 1971 e, pertanto, il suo ripianamento sarà deliberato nell'anno 1972 all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 1971.</p>
6) CIT - Inghilterra	L. st. 6.000	Utile L. 37.500.000 (cambio medio)	<p>L'utile controindicato è stato « riportato a nuovo » all'esercizio 1971.</p> <p>È stato, altresì, « riportato a nuovo » all'esercizio 1971 il residuo utile di lire 12 milioni derivante dal congruaglio eseguito fra utili (lire 13.900.000) e perdite (lire 1.900.000) di precedenti esercizi già « riportati a nuovo » all'esercizio 1970.</p> <p>L'utilizzazione, pertanto, del residuo utile complessivo di lire 49.500.000 « riportato a nuovo » all'esercizio 1971 — come sopra specificato — sarà deliberata nell'anno 1972 all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 1971.</p>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: PARTECIPAZIONI DELL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO

SOCIETA	Capitale sociale sottoscritto	Risultato gestione esercizio 1970	NOTE
7) CIT - Svizzera	fr. sv. 110.000	Perdita L. 73.000.000 (cambio medio)	<p>Una parte della perdita controindicata (lire 72.100.000), unitamente alla residua perdita di esercizi precedenti (lire 6.470.000) già « riportata a nuovo » all'esercizio 1970, è stata ripianata dalla società CIT-Italia con diretto intervento (lire 78.570.000) eseguito prima della chiusura del bilancio dell'esercizio 1970 della filiazione CIT-Svizzera.</p> <p>Il bilancio della società CIT-Italia dell'esercizio 1970 è stato, di conseguenza, gravato dell'onere sostenuto per tale ripianamento.</p> <p>La residua perdita di circa lire 900.000 è stata « riportata a nuovo » all'esercizio 1971 e, pertanto, il suo ripianamento sarà deliberato nell'anno 1972 all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 1971.</p>
8) CIT - Uruguay	P. U. 500	Utile L. 1.500.000 (cambio medio)	<p>Il residuo utile di lire 1.400.000 (al netto delle quote per vari accantonamenti) è stato « riportato a nuovo » all'esercizio 1971.</p> <p>Ei stato, altresì, « riportato a nuovo » all'esercizio 1971 il residuo utile (lire 6.100.000) già « riportato a nuovo » all'esercizio 1970.</p> <p>L'utilizzazione del residuo utile complessivo di lire 7.500.000 « riportato a nuovo » all'esercizio 1971 - come sopra specificato - sarà deliberata nell'anno 1972 all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 1971.</p>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: PARTECIPAZIONI DELL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO

SOCIETA	Capitale sociale sottoscritto	Risultato gestione esercizio 1970	NOTE
9) CIT - USA	\$ 50.000	Utile L. 4.000.000 (cambio medio)	L'utile controindicato è stato « riportato a nuovo » all'esercizio 1971 e pertanto la sua utilizzazione sarà deliberata nell'anno 1972 all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 1971.
10) Società Scandinavia WTS	L. 7.000.000	Utile L. 1.233.724	L'utile controindicato è stato totalmente utilizzato per ripianare parzialmente le perdite di esercizi precedenti (lire 2.047.413) già « riportate a nuovo » all'esercizio 1970. La residua perdita di lire 813.889 è stata « riportata a nuovo » all'esercizio 1971 e, pertanto, il suo ripianamento sarà deliberato nell'anno 1972 all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 1971.
- capitale sociale sottoscritto in misura « minoritaria »:			
11) Società CIAAO	L. 2.520.000 (4,70 %)	Utile L. 64.497	Il residuo utile di lire 61.272 (al netto delle quote per vari accantonamenti) è stato « riportato a nuovo » all'esercizio 1971, unitamente al residuo utile di lire 4.440.800 dell'esercizio 1969 già « riportato a nuovo » all'esercizio 1970. L'utilizzazione, pertanto, del residuo utile complessivo di lire 4.502.072 « riportato a nuovo » all'esercizio 1971 - come sopra specificato - sarà deliberata nell'anno 1972 all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 1971.

Segue: PARTECIPAZIONI DELL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO

SOCIETA	Capitale sociale sottoscritto	Risultato gestione esercizio 1970	NOTE
12) Società Airtour Italia	L. 1.500.000 (1,66 %)	Utile L. 1.426.447	<p>L'utile controindicato è stato totalmente destinato ai vari fondi di accantonamento. Nell'esercizio 1971 non risultano, pertanto, « riporti a nuovo » per perdite da ripianare od utili da ripartire.</p>
13) Società Ufficio centrale viaggi	L. 195.001 (31,80 %)	Utile L. 555.750	<p>L'utile conseguito dalla società nel 1970 (lire 8.305.764) è stato destinato in parte ai vari fondi di accantonamento (lire 5.582.786), in parte « riportato a nuovo » all'esercizio 1971 (lire 877.978), in parte distribuito alla quota dividendi (lire 1.845.000).</p> <p>La quota controindicata di utile, assegnata alla società CIT-Italia è stata acquisita dalla stessa al proprio bilancio dell'esercizio 1971 e concorrerà a determinare il risultato di gestione di detta società per tale esercizio.</p> <p>L'utilizzazione del residuo utile sopraindicato di lire 877.978 « riportato a nuovo » all'esercizio 1971 sarà deliberata nel 1972 all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 1971.</p>

Segue: PARTECIPAZIONI DELL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO

SOCIETA	Capitale sociale sottoscritto	Risultato gestione esercizio 1970	NOTE
14) Società Eurocard italiana	L. 1.000.000 (33,33 %)	Utile L. 960.484	<p>L'utile complessivo controindicato è stato totalmente utilizzato per ripianare parzialmente le perdite di esercizi precedenti (lire 1.795.832) già « riportate a nuovo » all'esercizio 1970.</p> <p>La residua perdita di lire 835.348 è stata « riportata a nuovo » all'esercizio 1971 e, pertanto, il suo ripianamento sarà deliberato nell'anno 1972 all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 1971.</p>
15) Società Torre d'Otranto	L. 75.000.000 (15,00 %)	Perdita L. 21.696.414	<p>La perdita complessiva controindicata è stata « riportata a nuovo » all'esercizio 1971 e, pertanto, il suo ripianamento sarà deliberato nell'anno 1972 all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 1971.</p>

CAPITOLO XXVIII.

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

1. — *Organizzazione e personale.*

Con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali riguardanti il turismo e l'industria alberghiera a decorrere dal 1° aprile 1972.

Ciò ha riflessi sull'apparato ministeriale di settore e sui ruoli organici, già ridotti di 55 unità col decreto citato.

Quanto al personale assunto con contratto triennale e a quello incaricato di prestazioni saltuarie, è proseguita la sua sistemazione, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nelle categorie di impiego non di ruolo, previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. Le iniziative in tal senso assunte hanno interessato 39 persone che prestavano servizio continuativo ed a tempo pieno da data anteriore al 31 luglio 1970, presso gli uffici del Ministero.

2. — *Servizi del teatro.*

a) *Enti autonomi lirici.* — A proposito del teatro lirico non si possono non ricordare le condizioni di crisi permanente e di *deficit* progressivo in cui versano da anni gli Enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate.

Crisi in gran parte causata dalla dilatazione delle spese correnti ed in particolare dagli oneri sempre più ingenti per il personale, che da soli assorbono spesso l'intero ammontare delle sovvenzioni statali e delle altre entrate.

In siffatta situazione, l'intervento dello Stato, pur nel tentativo di adeguarsi progressivamente alle esigenze sempre crescenti degli enti (il fondo annuo dei contributi, fissato in 12 miliardi dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, è stato portato a 16 miliardi nel 1970) risulta insufficiente, destinato com'è a ripianare, per giunta in ritardo e soltanto parzialmente, il *deficit* di bilancio di detti enti anziché assolvere alla funzione di incentivazione come era nei propositi della legge n. 800, citata.

Nel prospetto che segue si riporta, accanto ad ogni ente, l'importo del contributo fissato dal Ministero per il 1971 con l'indicazione della differenza in più o in meno rispetto alla sovvenzione dell'anno precedente.

Come già da diversi anni, il Ministero si riserva di ripartire la restante somma di 200 milioni, destinandola alla corresponsione di contributi straordinari per l'esecuzione di nuovissime opere italiane.

A proposito dei contributi ordinari per il 1971 va precisato che gli stessi non sono stati corrisposti agli enti entro la fine dell'esercizio, essendovi stati pagamenti esclusivamente in conto residui per circa 11 miliardi.

La mancanza di tempestività nell'erogazione dei contributi in parola comporta per gli enti il ricorso alle anticipazioni bancarie con conseguente pagamento di interessi passivi assai pesanti.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ENTE	1970	1971	Differenza
Ente Autonomo Teatro Comunale di Bologna	850.621.917	999.742.827	+ 149.120.910
Ente Autonomo Teatro Comunale di Firenze	1.632.248.218	1.726.503.327	+ 94.255.109
Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Genova	629.436.795	661.389.382	+ 31.952.587
Ente Autonomo Teatro alla Scala di Milano	2.700.412.550	2.820.403.490	+ 119.990.940
Ente Autonomo Teatro S. Carlo di Napoli	1.595.917.074	1.458.701.622	- 137.215.452
Ente Autonomo Teatro Massimo di Palermo	1.611.730.349	1.570.756.210	- 40.974.139
Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma	2.110.092.308	2.094.013.895	- 16.078.413
Ente Autonomo Teatro Regio di Torino	721.910.107	706.005.028	- 15.905.079
Ente Autonomo Teatro Comunale G. Verdi di Trieste	786.863.486	789.075.898	+ 2.212.412
Ente Autonomo Teatro La Fenice di Venezia	1.395.227.086	1.252.594.968	- 142.632.118
Ente Autonomo Teatro Arena di Verona	518.883.086	620.043.745	+ 101.160.659
Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma (Gestione autonoma dei concerti)	1.020.496.878	840.746.045	- 179.750.833
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico « G. P. da Palestrina » di Cagliari	226.160.146	260.023.563	+ 33.863.417

A favore degli enti lirici lo Stato è altresì intervenuto col pagamento di circa 9,9 miliardi (capitolo 1025) occorrenti per l'ammortamento dei mutui già contratti da tali enti con l'Italcasse.

Quanto all'intervento statale per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, in Italia e all'estero, le sovvenzioni che il Ministero si è assunto l'obbligo di effettuare ammontano a più di 4 miliardi (quasi l'intero stanziamento di bilancio), dei quali sono stati pagati entro il 31 dicembre 1971 appena 245 milioni.

b) *Attività teatrali di prosa.* — Si deve ancora una volta far presente che manca una organica disciplina legislativa di settore.

In concreto la concessione di sovvenzioni a favore di teatri stabili e delle compagnie private è fondata su elementi oggettivi, quali la durata dell'attività, il numero degli attori scritturati, il numero delle recite, l'importo degli incassi, e su valutazioni relative alla capacità professionale delle compagnie, al livello qualitativo degli spettacoli e all'impegno nei loro allestimenti.

La gestione dei capitoli di bilancio riguarda in modo prevalente le disponibilità in conto residui, in quanto la procedura di spesa può concludersi col tempestivo pagamento del contributo soltanto per le manifestazioni svolte nei primi mesi dell'anno, per le altre essendo necessario rinviare la liquidazione all'esercizio successivo.

In proposito si può osservare che su di uno stanziamento complessivo (capitoli 1022 e 1024) di circa 3,6 miliardi i pagamenti assommano a poco più di 1,2 miliardi.

In conto residui, invece, rispetto ad una disponibilità complessiva di circa 2 miliardi, i pagamenti hanno quasi raggiunto l'importo di un miliardo e mezzo.

3. — *Servizi della cinematografia.*

Anche per quanto concerne i capitoli interessanti il settore della cinematografia, dato caratteristico e costante della gestione è che essa ha essenzialmente ad oggetto i residui degli esercizi precedenti, essendo quasi del tutto insignificante per gli stanziamenti della competenza, compresi nella rubrica 3, categoria XII, delle spese in conto capitale, e che ammontano globalmente ad oltre 17,4 miliardi. I pagamenti al 31 dicembre 1971 superano di poco 2,1 miliardi, tenendo conto che di questi fanno parte 198 milioni trasferiti all'Ente autonomo di gestione per il cinema.

Più significativi i pagamenti in conto dei residui, dove a fronte di una disponibilità totale per poco più di 26,5 miliardi, si sono avuti pagamenti per oltre 13,6 miliardi.

Le cause del ritardo con cui l'intervento statale riesce a raggiungere l'industria privata, come è stato rilevato in precedenti relazioni, sono da addebitare al complesso meccanismo di liquidazione dei contributi. Per quanto concerne, per esempio, i contributi a favore dei produttori di film nazionali (o nazionalizzati) occorre attendere le segnalazioni periodiche sugli incassi lordi da parte della SIAE prima di procedere all'erogazione dei contributi stessi.

4. — *Servizi del turismo.*

Nel 1971, ultimo anno di gestione ministeriale dei fondi stanziati per interventi nel settore turistico, le iniziative ministeriali, effettuate in base alle varie leggi di incentivazione — ed in particolare alla legge 12 marzo 1968, n. 326, concernente le provvidenze a favore della costruzione, ampliamento e rimodernamento di alberghi — si sono concretate in 298 operazioni di contributo sugli interessi e di sovvenzioni in conto capitale (di cui 25 in base alla legge 15 febbraio 1962, n. 68; 46 in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, e 227 in base alla legge 12 marzo 1968, n. 326).

Anche per quanto concerne gli stanziamenti in parola si rileva una evidente sproporzione tra i mezzi apprestati ed i pagamenti effettuati entro l'anno, fenomeno riconducibile esso pure alla complessità delle procedure per l'effettiva liquidazione dei contributi statali.

CAPITOLO XXIX.

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Nelle precedenti relazioni sono contenute notazioni sull'ordinamento, sull'organizzazione e sugli interventi della Cassa del Mezzogiorno che si svolgono in collegamento e ad integrazione dell'attività delle Amministrazioni statali e ora anche delle Regioni.

Nella relazione sull'attività della pubblica amministrazione nel 1970 furono menzionate le leggi 8 aprile 1969, n. 160 e 15 aprile 1971, n. 205 per porre in evidenza gli effetti organizzativi che ne discendevano in ordine all'attuazione degli interventi.

In questo quadro va tenuta presente la recente legge 6 ottobre 1971, n. 853, che, per garantire la necessaria unitarietà nella direzione politica dell'azione pubblica nel Mezzogiorno prevede la concentrazione nel CIPE di tutte le decisioni di politica economica e in particolare di quelle concernenti gli interventi da realizzare nel Mezzogiorno, con la conseguente soppressione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Va notato che al Ministro per il Mezzogiorno vengono confermati i poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa e degli Enti ad essa collegati e viene affidato il compito della formulazione e presentazione al CIPE dei « progetti speciali » e che quest'ultima facoltà è pure prevista per le singole Regioni. La soppressione dei « piani pluriennali di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno » che vengono sostituiti da apposite direttive del CIPE mostra come l'azione di quest'organo vada assumendo rilievo nella concreta azione programmata degli interventi e il nuovo schema di azione basato sul binomio « programma nazionale »-« progetti speciali di interventi organici », configuri un sistema di « amministrazione per progetti », che può garantire una maggiore organicità ed efficienza degli interventi fra loro strettamente collegati, ove esista, un programma economico nazionale.

Con il 31 dicembre 1971 è venuto a concludersi il primo piano pluriennale di coordinamento degli interventi pubblici ordinari e straordinari già previsto per il periodo 1° ottobre 1966-31 dicembre 1969 e successivamente prorogato al 31 dicembre 1970 con la legge n. 160 del 1969 e poi al 31 dicembre 1971 con la legge n. 205 del 1971.

A notazioni particolari relative ai singoli settori di intervento va premesso, ancora una volta, il richiamo alla esigenza di una stretta osservanza da parte degli organi esecutivi della Cassa dei programmi annuali o pluriennali ad evitare la formazione di oneri latenti per il bilancio dello Stato.

Al riguardo deve essere, in generale, segnalato che negli ultimi anni la serie delle modifiche, revisioni, ecc., e i conseguenti aumenti negli oneri complessivi da sopportare in confronto alle previsioni han fatto sì che le opere programmate, a scadenza del piano di coordinamento, non presentino l'auspicato grado di compiutezza nella esecuzione, richiedendo pertanto a titolo di completamento, lo stanziamento di fondi ulteriori.

In ordine ai vari settori di attività devesi rilevare che la progettazione esecutiva necessaria per il finanziamento delle opere non è stata adeguatamente curata dagli enti locali che avrebbero dovuto tempestivamente predisporre gli studi necessari: complesso e delicato ne è risultato il sistematico lavoro di guida e di revisione, spesso totale, ad opera degli uffici della Cassa, sicché nel settore della viabilità in particolare, come in quello delle grandi dighe (per

ovvi motivi, in relazione alle esigenze di complesse indagini preliminari specie nel campo geognostico) i tempi di progettazione hanno superato le previsioni. Nuove impostazioni, intese ad accentuare la produttività degli interventi, hanno d'altro canto comportato un rilevante aumento degli oneri, ciò che ha imposto di soprassedere alla realizzazione di una parte del programma, concentrando le somme disponibili sui progetti pronti e rinviando gli altri alle future programmazioni.

In tema di gestione degli acquedotti va ribadita l'osservazione contenuta nella precedente relazione in ordine al permanere a carico del bilancio della Cassa degli oneri di gestione che dovevano essere invece assunti soltanto in via temporanea.

Quanto alla gestione delle opere pubbliche di bonifica deve essere nuovamente porre in evidenza il perdurare dello scarso grado di funzionalità mostrato dai consorzi e altri enti concessionari.

Tutte le osservazioni formulate in ordine ai contributi ed agevolazioni creditizie per la agricoltura e per l'industria vanno puntualmente rinnovate.

Per quanto concerne gli incentivi all'agricoltura, va ricordata, in primo luogo, l'esigenza della sollecita definizione dei piani comprensoriali di valorizzazione nei quali dovevansi stabilire per ciascuna area d'intervento i prevalenti indirizzi della trasformazione fondiaria ed i criteri per l'ammissibilità dei diversi tipi e categorie di investimento, nonché per la connessa conseguente graduazione degli incentivi stessi. In sede organizzativa sono state istituite commissioni presso la Cassa e presso il Ministero dell'agricoltura per il coordinamento di tutta l'attività programmatica ed operativa di questo particolare settore. La predisposizione e l'attuazione dei relativi programmi sono state avviate con ritardo rispetto alle esigenze proprie di un'attività di promozione agricola.

Con riferimento agli incentivi all'industria, deve ribadirsi l'esigenza che nella concessione di agevolazioni creditizie vengano osservati criteri volti a limitare l'impegno alla annualità di contributo scadenti negli esercizi ai quali fanno riferimento gli stanziamenti disposti dalle leggi, onde evitare, come è già avvenuto, che l'esaurimento dei fondi già assegnati comporti la necessità di nuove e maggiori assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, pregiudicando l'efficacia degli stessi vincoli programmatici.

Per quanto concerne i prestiti esteri, la Cassa fin dalla sua istituzione è stata autorizzata (articolo 37 del testo unico) ad effettuare operazioni sia per la provvista anticipata delle sue dotazioni, sia per la acquisizione di mezzi aggiuntivi, con particolari modalità e trasferendo al Tesoro gli oneri delle operazioni. Deve notarsi che l'impiego del ricavo dei prestiti in operazioni di finanziamento con applicazione a favore dei beneficiari del settore industriale di tassi agevolati, il cui ammontare è notevolmente inferiore a quello della Cassa pagato a titolo di interessi sui prestiti accesi con l'estero, crea, anche in questo caso, un onere che deve trovare copertura nel bilancio dello Stato, senza che una disciplina legislativa ne stabilisca i limiti.

La necessità di una ponderata valutazione da parte della Cassa delle richieste di finanziamento di enti e associazioni, specie nel settore delle attività sociali ed educative è stata già rappresentata nella precedente relazione. Qui conta aggiungere che vari immobili sono stati dalla Cassa costruiti, arredati, attrezzati e dati, poi, in uso gratuito ad apposita Associazione denominata « Centro internazionale per l'addestramento professionale » (CIAPI).

Va, infine, segnalata la mancata emanazione del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 28 della legge istitutiva della Cassa che avrebbe dovuto disciplinarne l'attività. L'articolo 329 del testo unico pubblicato nel giugno 1968 ha ribadito l'obbligo di emanare il regolamento anzidetto. Sussiste, pertanto, una inadempienza a distanza di oltre vent'anni dalla istituzione dell'Ente.

PAGINA BIANCA